



Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA



Rapporto annuale 2013

Il mandato della FINMA

L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA è un ente di diritto pubblico con una personalità giuridica propria. In qualità di organo di sorveglianza indipendente, la FINMA si prefigge la protezione dei creditori, degli investitori e degli assicurati nonché la salvaguardia della funzionalità dei mercati finanziari.

La protezione individuale è volta a tutelare i clienti dei mercati finanziari dall'insolvenza degli istituti finanziari, dalle pratiche commerciali sleali e dalla disparità di trattamento in ambito borsistico. La tutela della funzionalità mira a garantire la stabilità del sistema finanziario. Una protezione individuale efficace e una solida tutela della funzionalità del sistema vanno indirettamente anche a beneficio della concorrenzialità e della reputazione della piazza finanziaria.

La FINMA dispone di poteri sovrani su banche, imprese di assicurazione, borse, commercianti di valori mobiliari, investimenti collettivi di capitale, distributori e intermediari assicurativi. Essa autorizza all'esercizio delle loro attività le imprese che operano nei settori sottoposti a sorveglianza e, nell'ambito dello svolgimento delle sue funzioni di vigilanza, garantisce che gli assoggettati ottemperino alle leggi, alle ordinanze, alle direttive e ai regolamenti applicabili e soddisfino costantemente i requisiti di autorizzazione. La FINMA è responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro, presta assistenza amministrativa, infligge sanzioni e, ove necessario, attua procedure di risanamento e di fallimento.

La FINMA opera altresì quale autorità di vigilanza in materia di pubblicità delle partecipazioni, conduce procedimenti, emana decisioni e, in caso di sospetto, sporge denuncia penale al Dipartimento federale delle finanze (DFF). Essa funge da autorità di vigilanza anche nell'ambito delle offerte pubbliche di acquisto e, in particolare, da istanza di ricorso contro le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto (COPA). Infine, collabora nelle procedure legislative e, ove legittimata, emana ordinanze proprie. Con le circolari informa sull'interpretazione e l'applicazione delle leggi in materia di mercati finanziari ed è competente del riconoscimento delle norme di autoregolamentazione.

Selezione di cifre rilevanti per l'esercizio 2013

I controlli in loco (*supervisory review*¹) non solo consentono di acquisire una visione approfondita di un istituto finanziario sul piano tecnico, bensì incentivano anche un dialogo aperto e oggettivo con gli assoggettati a vigilanza. Queste verifiche permettono alla FINMA di conoscere in maniera approfondita l'istituto in questione, acquisendo al contempo una migliore panoramica di mercato attraverso raffronti trasversali fra i singoli istituti. Il numero dei controlli in loco varia di anno in anno. In tale ambito vengono verificati di volta in volta aspetti quantitativi e qualitativi.

GEN

pag. 55
Entrano in vigore
le facilitazioni
temporanee a
livello di SST

MAR



**Entra in vigore
la nuova Legge
sugli investi-
menti collettivi**



**Il Parlamento
approva le
domande raggrup-
pate nell'ambito
dell'assistenza
amministrativa in
relazione a modelli
di comportamento
specifici**

GIU

pag. 24


Il Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (*Regulatory Consistency Assessment Programme, RCAP*) assegna il *rating* più elevato alla regolamentazione bancaria svizzera

pag. 48
PostFinance
ottiene la licenza
bancaria



**Il Consiglio
nazionale
boccia per la
seconda volta
la Lex USA**

Controlli in loco su banche e assicurazioni



■ UBS/Credit Suisse (categoria di vigilanza² 1)
 ■ Banche delle categorie di vigilanza 2 e 3



■ Assicurazioni delle categorie di vigilanza 2 e 3
 ■ Assicurazioni delle categorie di vigilanza 4 e 5

Nel 2013 l'accento dei controlli in loco a carico delle banche è stato posto in primo luogo su tematiche quali liquidità, erogazione di crediti ipotecari, lotta contro il riciclaggio di denaro e gestione patrimoniale. Per le banche delle categorie di vigilanza 4 e 5 non sono stati condotti controlli in loco.

Analogamente all'esercizio precedente, anche nel 2013 nell'ambito delle assicurazioni l'attenzione maggiore è stata focalizzata sulla verifica delle riserve tecniche.

LUG

Il FSB designa le imprese di assicurazione di rilevanza sistemica a livello globale (G-SII)

AGO

pag. 43
 Documento di posizione della FINMA «Risanamento e liquidazione delle banche di rilevanza sistemica»

SETT

Il Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ) vara un programma per le banche svizzere


OTT

Il Consiglio federale pone in vigore il cuscinetto anticiclico di capitale

pag. 80

Entra in vigore la nuova Circolare FINMA «Regole di condotta sul mercato»

Indagini preliminari e decisioni di *enforcement*



Con l'ultimazione dell'ampliamento della divisione Enforcement, la FINMA è ora in grado di promuovere in tutti gli ambiti di vigilanza un'attività mirata di *enforcement* con modalità conformi alle rispettive priorità, con la possibilità di gestire al contempo un numero crescente di procedimenti.

¹ Cfr. glossario, pag. 114.
² Cfr. appendice, cap. «Categorizzazione della vigilanza su banche e assicurazioni», pag. 102.
³ Cfr. glossario, pag. 112.

NOV

La Banca Cantonale di Zurigo (ZKB) viene classificata come sistemicamente rilevante

pag. 56
 La FINMA comunica riduzioni di premio per CHF 240 milioni nel segmento delle assicurazioni malattie complementari

Compromesso nell'UE: la direttiva Solvency II per gli assicuratori UE sarà introdotta dal 1° gennaio 2016

DIC

Le banche svizzere devono comunicare al DoJ l'adesione al Programma US

La BCE abbassa i tassi d'interesse a un nuovo minimo storico dello 0,25%

pag. 81
 La FINMA ammonisce una banca cantonale per manipolazione di mercato

pag. 41

La FINMA emana le decisioni *too big to fail* nei confronti di UBS e Credit Suisse

Standard di vigilanza riconosciuti a livello internazionale per una piazza finanziaria al passo con il futuro

A cinque anni dalla costituzione della FINMA è giunto il momento di trarre un bilancio sulla situazione odierna della vigilanza sui mercati finanziari e fare un giro di orizzonte sugli sviluppi futuri. La Presidente del Consiglio di amministrazione della FINMA, Anne Héritier Lachat, e il Direttore della FINMA, Patrick Raaflaub, tracciano una retrospettiva e al contempo illustrano una prospettiva sugli sviluppi a venire.

La fusione delle tre autorità che hanno preceduto la FINMA, ossia Commissione federale delle banche, Ufficio federale delle assicurazioni private e Autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro, è coincisa proprio con l'inizio di un lungo periodo di crisi sui mercati. Oltre alle attività quotidiane di autorizzazione, vigilanza, *enforcement* e regolamentazione, nonché di pari passo con la costituzione dell'Autorità sul piano strategico, concettuale e organizzativo, era necessario traghettare il settore attraverso la crisi finanziaria, la crisi dell'euro e del debito pubblico e il cambiamento paradigmatico nella gestione patrimoniale a livello transfrontaliero.

Posizionamento ottimale sotto il profilo strategico

Da cinque anni a questa parte stiamo percorrendo una strada che non è sempre stata facile. Assieme ai nostri collaboratori abbiamo raggiunto importanti

traguardi. In particolar modo, desideriamo mettere in evidenza i seguenti aspetti: la professionalizzazione della vigilanza, la reputazione internazionale dell'Autorità e il suo collocamento a livello nazionale.

Abbiamo così messo a punto un concetto di vigilanza sistematico e basato sul rischio, capace di attecchire favorevolmente in tutti i settori operativi: in ambito bancario, per le assicurazioni, nelle infrastrutture del mercato finanziario e nel campo degli investimenti collettivi di capitale, gli istituti di grandi dimensioni e fortemente interconnessi sono sottoposti a una vigilanza più stringente rispetto agli operatori di mercato più piccoli, il cui eventuale fallimento risulterebbe meno pericoloso per il settore e di minore rilevanza per l'intera economia elvetica. Questo approccio orientato al rischio ci consente di utilizzare correttamente le nostre risorse limitate.




Elevata considerazione sul piano internazionale

Le nostre attività professionali di autorizzazione, vigilanza ed *enforcement* fanno sì che la FINMA riscuota valutazioni positive nelle verifiche qualitative condotte a livello internazionale. Negli ambiti in cui vengono sviluppati gli standard globali del settore – il Financial Stability Board (FSB), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), l'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e l'Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO) – ci siamo affermati come un interlocutore serio e autorevole, in grado di rappresentare attivamente la posizione della Svizzera. Anche sul piano internazionale la FINMA è impegnata al fine di creare una solida base per il settore finanziario elvetico e i suoi clienti, nonché tutelare la competitività della piazza finanziaria.

I contributi apportati dalla FINMA in seno agli organi globali di standardizzazione vengono accolti con la massima serietà, come per esempio nel 2013 la nostra iniziativa per il miglioramento delle possibilità di liquidazione delle banche attive a livello internazionale e di rilevanza sistemica. A livello interno, la Svizzera ha già messo a punto i principi per risanare e liquidare le banche di rilevanza sistemica; adesso è necessario affrontare questo problema anche sul piano internazionale per quelle banche troppo grandi per potere essere oggetto di una procedura fallimentare. Considerando le due grandi banche insediate sul suo territorio, la Svizzera ha un interesse essenziale nell'individuare una valida soluzione. A tale riguardo, continueremo a impegnarci in modo mirato per il raggiungimento di questo obiettivo.

Il cambiamento è fonte di opportunità

Appare evidente che il settore finanziario svizzero, fortemente orientato alle esportazioni, sarà chiamato nei prossimi anni ad affrontare sfide notevoli. Gli istituti finanziari dovranno ripensare i propri modelli operativi, individuare nuovi punti di forza e lasciarsi invece alle spalle i punti deboli del passato. Il cambiamento è infatti anche fonte di nuove opportunità di mercato.



Prof. Dr. Anne Héritier Lachat
Presidente

Per un cambiamento efficace, gli operatori del mercato finanziario elvetico devono potersi confrontare ad armi pari con i loro concorrenti esteri. Per questo motivo, una nazione come la Svizzera è costretta fino a un certo punto ad adeguare il proprio quadro legislativo alle norme internazionali. Pur perdendo così una parte di autonomia, il nostro paese acquista o quantomeno conserva l'accesso agli altri mercati.

Ma quali sono i principi della FINMA in seno a questo processo? L'asticella dei nostri requisiti è particolarmente elevata in materia di standard prudenziali quali fondi propri, liquidità e gestione del rischio. Per contro, attuiamo la regolamentazione in modo più basato sui principi rispetto a quanto avviene all'estero. Non a caso, la nostra densità normativa è inferiore proprio per quanto riguarda prodotti e innovazioni.

Interlocutore competente a livello nazionale

Per la FINMA è importante essere un competente interlocutore a livello nazionale per le questioni tecniche in ambito finanziario e regolamentare. A cinque anni di distanza dall'istituzione dell'Autorità, il mondo della politica e l'opinione pubblica continuano a porre alla FINMA numerose domande sulle sue mansioni e la sua attività. Ciò dimostra che dobbiamo continuare a migliorarci applicando con perseveranza la nostra strategia e non lasciarci trascinare dagli sviluppi contingenti dell'attualità quotidiana.

La FINMA è un'Autorità di vigilanza soggetta al segreto d'ufficio e pertanto non può comunicare ogni aspetto delle proprie attività. Chi non autorizza tutto quello che gli viene sottoposto viene criticato. Chi svolge compiti di sorveglianza in modo coerente, conduce procedimenti e alla fine forse infligge sanzioni non può sorprendersi di essere oggetto di critiche per tali attività. Per noi è importante soprattutto svolgere la nostra funzione di vigilanza con efficacia e coerenza, ma al contempo anche in modo equo, aperto al dialogo e prevedibile.



Dr. Patrick Raaflaub
Direttore

LA FINMA IN BREVE

- 8 I compiti della FINMA
- 12 I fatti salienti del 2013
- 14 La FINMA nel contesto politico
- 16 La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale
- 18 La FINMA e la collaborazione internazionale

PUNTI FOCALI SUL PIANO OPERATIVO

- 24 La FINMA sul banco di prova
- 26 Operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie
- 28 In sintesi: la problematica degli affari *cross-border* – sviluppi in relazione agli USA
- 30 Il mercato immobiliare ancora in tensione
- 33 Riserve tecniche
- 35 *Asset management*

VIGILANZA, ENFORCEMENT E REGOLAMENTAZIONE

- 40 **BANCHE E COMMERCianti DI VALORI MOBILIARI**
- 40 Panoramica Banche e commercianti di valori mobiliari
- 43 Strategia di risanamento e di liquidazione
- 46 Cambiamenti strutturali nel mercato bancario
- 48 PostFinance ottiene la licenza bancaria
- 49 Cambiamenti nella regolamentazione delle banche
- 50 In sintesi: il dispositivo normativo di Basilea

- 52 **ASSICURAZIONI**
- 52 Panoramica Assicurazioni
- 55 Prime esperienze con le facilitazioni temporanee nel SST
- 56 Gli effetti del nuovo finanziamento ospedaliero
- 58 Rilevanza sistemica delle imprese di assicurazione
- 59 Cambiamenti nella regolamentazione delle assicurazioni
- 60 In sintesi: il regime di solvibilità svizzero sull'esempio degli assicuratori sulla vita

62 MERCATI

- 62 Panoramica Mercati
- 64 Gli effetti della revisione della Legge sugli investimenti collettivi
- 66 Sviluppi nell'ambito delle infrastrutture dei mercati finanziari
- 68 La sorveglianza degli organismi di autodisciplina
- 69 Cambiamenti nella regolamentazione dei mercati
- 70 In sintesi: il mercato dei fondi in Svizzera

72 ENFORCEMENT

- 72 Panoramica Enforcement
- 78 Trattamento di imprese e persone prive di autorizzazione
- 80 Revisione totale della Circolare «Regole di condotta sul mercato»
- 82 Competenza della FINMA in ambito fallimentare presso gli intermediari finanziari
- 83 Cambiamenti nella regolamentazione
- 84 In sintesi: provvedimenti di *enforcement*

ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

- 88 Consiglio di amministrazione e Direzione
- 92 Organico
- 94 Sviluppo operativo della FINMA
- 95 L'andamento dei costi della FINMA
- 98 *Corporate governance*
- 99 Incaricati della FINMA

APPENDICE

- 102 Categorizzazione della vigilanza su banche e assicurazioni
- 104 Regolamentazione dei mercati finanziari: progetti in corso
- 106 Statistiche
- 110 *Memorandum of Understanding* a livello internazionale
- 110 Rappresentanza della FINMA in gruppi di lavoro internazionali
- 111 Glossario



La FINMA in breve

- 8 I compiti della FINMA
- 12 I fatti salienti del 2013
- 14 La FINMA nel contesto politico
- 16 La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale
- 18 La FINMA e la collaborazione internazionale



I compiti della FINMA

La FINMA è un' autorità di vigilanza indipendente con poteri sovrani su banche, imprese di assicurazione, borse, commercianti di valori mobiliari e investimenti collettivi di capitale. In questi ambiti, svolge un' attività di autorizzazione e di controllo e, se necessario, adotta opportune misure correttive. Laddove richiesto dagli obiettivi di vigilanza, può varare atti normativi sul livello di regolamentazione più basso mediante apposite ordinanze FINMA e circolari.

Con ben 300 banche, oltre 200 imprese di assicurazione e più di 6 000 investimenti collettivi di capitale, il settore finanziario in Svizzera presenta una densità nettamente superiore alla media internazionale. Il legislatore ha conferito alla FINMA l'obiettivo sovraordinato di proteggere i creditori, gli investitori, gli assicurati e al contempo la piena funzionalità dei mercati finanziari.

Protezione della collettività

La tutela di creditori e investitori costituisce pertanto uno degli obiettivi principali della FINMA. Questa finalità deve essere interpretata in termini collettivi, ovvero come protezione della collettività di creditori e investitori. Nell'ambito del diritto di vigilanza, la FINMA non può tutelare il singolo investitore o assicurato a livello individuale. All'occorrenza, i privati devono pertanto far valere le proprie pretese nei confronti degli istituti finanziari in sede di giudizio civile.

La FINMA si accerta che la solvibilità dei singoli istituti sia garantita, e in questo modo tutela i clienti e rafforza la stabilità del sistema finanziario nonché, in via indiretta, la reputazione, la capacità di *performance* e la competitività della piazza finanziaria elvetica.

L'autorizzazione come base della vigilanza

Per svolgere un'attività di raccolta di capitali tra gli investitori, emettere polizze di assicurazione o costituire fondi d'investimento è necessaria un'apposita autorizzazione da parte della FINMA. Tale concessione viene negata a chi organizza la propria azienda in misura insufficiente o non rende di pubblico dominio le strutture di proprietà, ovvero il cui personale dirigente non fornisce alcuna garanzia circa un'attività irreprensibile.

Con questa prassi, la FINMA tutela l'integrità della piazza finanziaria e quindi fa in modo che al merca-

to non abbia accesso alcun operatore privo di standard elevati, analoghi a quelli degli istituti autorizzati. Chi esercita sul mercato finanziario un'attività con obbligo di autorizzazione senza l'apposita concessione da parte della FINMA, può essere posto in liquidazione da quest'ultima.

La vigilanza come compito fondamentale

Il cardine del lavoro della FINMA è imperniato sulla vigilanza prudenziale, attuata con un approccio lungimirante. Banche, assicurazioni e altri intermediari finanziari devono disporre costantemente di una dotazione sufficiente di fondi propri, garantire la propria liquidità e avere sotto pieno controllo i propri rischi. Inoltre, devono fare in modo che i loro quadri dirigenti rispondano a elevati requisiti sotto il profilo specialistico e personale, assicurando così un'attività irreprensibile. La FINMA verifica questi aspetti nell'ambito della propria vigilanza prudenziale.

Orientamento al rischio e maggiore presenza in loco

La FINMA esercita un'attività di vigilanza più intensa laddove i rischi sono più elevati. Rispetto al passato effettua un numero più cospicuo di analisi proprie, e con frequenza e intensità maggiori conduce anche controlli diretti in loco presso gli istituti sorvegliati, e nel 2013, segnatamente in una prospettiva duratura, nel segmento del mercato ipotecario (soprattutto presso le banche) o per quanto riguarda le riserve degli assicuratori sulla vita.

Dialogo di vigilanza più intenso

Il dialogo tra la FINMA e gli istituti assoggettati a vigilanza prudenziale è intenso, benché non venga divulgato al pubblico per motivi di segreto d'ufficio e d'affari. A tale riguardo, non è stata la FINMA a rendere noti i requisiti aggiuntivi in materia di fondi propri imposti temporaneamente a UBS dal 1° ottobre 2013, bensì è stata la banca a comunicare il con-

seguente aumento dei fondi propri. Del resto, una procedura del genere è tutt'altro che rara: se la FINMA giunge alla conclusione che le stime interne di un istituto poggiano su basi incerte oppure non sono sufficientemente conservative, essa dispone della competenza per intervenire con apposite misure correttive.

Le società di audit come *longa manus* della FINMA

Una componente importante del lavoro di base per la vigilanza è svolta in Svizzera dalle società di audit. Le verifiche prudenziali condotte nel 2012 presso banche, assicurazioni e nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale da questa *longa manus* della FINMA hanno assorbito ben 260 posti di lavoro a tempo pieno. Nel 2013 il rapporto di collaborazione con gli auditor privati è stato completamente rifondato. Nella fattispecie, nell'interesse della FINMA l'audit prudenziale è stato separato a livello organizzativo e concettuale dall'audit dei conti annuali. Le società di revisione sono inoltre tenute a presentare alla FINMA un'analisi lungimirante del rischio e una rendicontazione più efficace.

La parte della FINMA competente per l'applicazione delle leggi

In presenza di violazioni del diritto prudenziale, la FINMA interviene con opportuni provvedimenti. Un procedimento di *enforcement* è volto a ripristinare una situazione di piena conformità. A tale scopo, la FINMA dispone di ampie competenze: per esempio, può disporre limitazioni dell'attività operativa o l'adozione di provvedimenti organizzativi nei confronti di un istituto, porre in liquidazione società prive delle necessarie autorizzazioni, comminare divieti di esercizio della professione (ovvero l'assunzione di una posizione dirigenziale presso un titolare dell'autorizzazione), oppure confiscare utili conseguiti indebitamente. Il legislatore ha invece consapevolmente

rinunciato a conferire alla FINMA la competenza di comminare sanzioni amministrative, anche se tale prassi risulta diffusa a livello internazionale tra le autorità competenti della vigilanza sui mercati. Rispetto alle altre autorità, anche le competenze d'indagine della FINMA risultano più limitate, in quanto essa non può disporre misure coercitive quali perquisizioni domiciliari e sequestri di materiale probatorio.

Regolamentazione soltanto ove necessario

Le condizioni quadro a livello legale per il settore finanziario vengono fissate nell'ambito di un processo politico. Parlamento e governo adeguano le regole e le norme vigenti a livello internazionale alle peculiarità locali svizzere, emanando poi leggi e ordinanze proprie. Da parte sua, la FINMA è chiamata a fare in modo che il quadro normativo nazionale e, indirettamente, anche gli standard internazionali vengano applicati correttamente in Svizzera. La FINMA sostiene inoltre il Parlamento, il Consiglio federale e le altre autorità nelle questioni tecnico-specialistiche, partecipando attivamente alle discussioni e apportandovi la prospettiva del diritto in materia di vigilanza. Soltanto pochi ambiti sono regolamentati autonomamente dalla FINMA:

- nelle ordinanze FINMA, l'Autorità di vigilanza sui mercati finanziari recepisce e disciplina dettagli di natura troppo tecnica o troppo dinamica per essere regolamentati in ordinanze del Consiglio federale o in leggi vere e proprie;
- nelle circolari, la FINMA attesta la propria prassi di vigilanza e descrive le modalità d'interpretazione delle leggi e delle ordinanze in vigore.

Inoltre, la FINMA comunica con gli assoggettati alla vigilanza attraverso vari canali: comunicazioni FINMA, FAQ, guide pratiche e moduli servono a creare la necessaria trasparenza per il mercato e a predisporre utili supporti di lavoro.

L'indipendenza della FINMA

Il Parlamento ha riconosciuto alla FINMA un grado d'indipendenza più elevato rispetto a quello delle sue tre autorità precedenti. Per poter adempiere i propri compiti sovrani, analogamente ai tribunali anche la vigilanza sul mercato finanziario deve essere il più possibile esente da influenze di natura politica. L'espressione di questa autonomia è rappresentata dal Consiglio di amministrazione della FINMA, i cui membri vengono designati dal Consiglio federale in base a criteri specialistici e non secondo l'appartenenza a partiti politici. Dopo la loro elezione, i membri del Consiglio di amministrazione sono tenuti a rispondere esclusivamente nei confronti delle leggi e delle fattispecie. Il Consiglio di amministrazione fissa tra l'altro l'orientamento strategico, delibera circa le attività di portata significativa e vigila sulla Direzione.

L'indipendenza della FINMA poggia su tre pilastri:

- l'indipendenza funzionale evita che Parlamento e governo impongano alla FINMA disposizioni circa la sua attività di vigilanza. Un simile potere dispositivo sarebbe indesiderato sotto il profilo della *governance* politica.
- Il finanziamento della FINMA attraverso tasse ed emolumenti degli assoggettati la rende indipendente dai requisiti di bilancio della Confederazione.
- A livello istituzionale, la FINMA è autonoma in quanto è strutturata come un ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.

Nonostante operi come autorità indipendente, la FINMA è comunque integrata appieno nel sistema politico-statale della Svizzera e dei relativi meccanismi di compensazione e di controllo. La FINMA è soggetta all'alta vigilanza parlamentare e intrattiene contatti regolari con il Consiglio federale.⁴ Le sue decisioni sono impugnabili, e pertanto possono essere oggetto di esame giudiziario.

⁴ Cfr. cap. «La FINMA nel contesto politico», pag. 14.

I compiti principali della FINMA

Autorizzazione

- La FINMA è competente del rilascio di autorizzazioni a persone fisiche e giuridiche attive sul mercato finanziario regolamentato.
- Chi adempie i requisiti vigenti ha diritto a un'autorizzazione.
- La legge prevede diverse forme di autorizzazione: si va da una sorveglianza prudenziale intensa degli istituti fino a un'autorizzazione *una tantum* senza successiva sorveglianza.

Sorveglianza

- La vigilanza prudenziale⁵ costituisce una delle mansioni chiave della FINMA.
- Nell'attività di vigilanza, la FINMA basa il proprio operato con coerenza sugli obiettivi di legge: protezione di creditori, investitori e assicurati, nonché salvaguardia della funzionalità dei mercati finanziari.
- L'attività di sorveglianza è commisurata al livello di rischio: gli ambiti meno rischiosi vengono quindi consapevolmente monitorati con un minore livello d'intensità, mentre i settori di primaria rilevanza per la protezione individuale e la tutela delle funzionalità sono sottoposti a controlli nettamente più approfonditi.

Enforcement

- La FINMA ha il compito di contrastare le eventuali violazioni del diritto in materia di mercati finanziari e di rimuovere le irregolarità accertate. In questo modo, tutti gli operatori di mercato possono confrontarsi «ad armi pari».
- L'attività di *enforcement* consente alla FINMA di imporre il diritto di vigilanza, di esigere in caso di necessità opportune misure correttive o di infliggere sanzioni. La FINMA non ha tuttavia alcuna competenza specifica per applicare multe.
- Le decisioni della FINMA sono impugnabili e possono quindi essere sottoposte a verifica in sede giudiziaria.

Regolamentazione

- La FINMA s'impegna per garantire una regolamentazione compatibile a livello internazionale e basata su principi.
- Soltanto laddove ciò sia previsto espressamente da parte del legislatore, la FINMA concretizza attraverso proprie ordinanze i dettagli che presentano una natura estremamente tecnica o dinamica. Nelle circolari, la FINMA specifica in dettaglio la propria prassi in materia di vigilanza.

⁵ Cfr. glossario, pag. 115.

Il 2013 è stato un anno intenso e ricco di avvenimenti, dai piani di liquidazione alle manipolazioni dei corsi valutari. Di seguito viene riportata una panoramica delle principali attività e operazioni della vigilanza sui mercati finanziari, suddivise per i trimestri del 2013.

RETROSPETTIVA DEL PRIMO TRIMESTRE 2013

Facilitazioni nel Test svizzero di solvibilità

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la Circolare FINMA «Facilitazioni SST». A seguito della difficile situazione economica, caratterizzata dal perdurare di bassi tassi d'interesse, ora la FINMA ammette sino a fine 2015 la possibilità di scontare le polizze in portafoglio mediante curve di rendimento con rischio di controparte. La FINMA attenua inoltre temporaneamente le proprie soglie d'intervento.

Attività di audit

Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le Circolari FINMA modificate «Attività di audit» e «Società di audit e auditor responsabili», con l'obiettivo di strutturare la collaborazione con le società di audit in modo ancora più efficace e di orientare la cooperazione stessa in misura più marcata verso gli obiettivi di vigilanza concreti della FINMA.

Investimenti collettivi di capitale

Con la revisione della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol), gli sviluppi degli standard internazionali sono stati radicati nel quadro normativo svizzero al fine di garantire l'accesso al mercato UE per gli intermediari finanziari elvetici e al contempo di consolidare la tutela degli investitori. Su iniziativa del mercato, nel processo legislativo sono inoltre stati apportati ulteriori adeguamenti a livello di regolamentazione dei prodotti. Le revisioni della LICol e dell'OICol sono entrate in vigore il 1° marzo 2013.

Infrastrutture dei mercati finanziari

All'inizio del 2013 la FINMA ha varato il concetto di vigilanza basato sul rischio nell'ambito delle infrastrutture dei mercati finanziari. Sulla base di una valutazione, alla fine dell'anno ad ogni istituto è stato assegnato un *rating* individuale; in funzione della categoria di vigilanza e del *rating*, la FINMA ha poi definito il rispettivo grado d'intensità della vigilanza.

Fallimenti delle imprese di assicurazione

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore l'Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni (OFA-FINMA), che concretizza la procedura fallimentare delle imprese di assicurazione ai sensi degli artt. 53-59 LSA e disciplina in parte a nuovo le competenze.

Liquidità degli assicuratori

Il 1° gennaio 2013 è entrata in vigore la Circolare FINMA «Liquidità degli assicuratori», la quale contiene i principi che disciplinano il rilevamento dei rischi di liquidità nonché le esigenze minime a livello di forma e contenuto del rapporto. Vengono così concretizzate le disposizioni del diritto in materia di sorveglianza sulla gestione dei rischi delle imprese di assicurazione, dei gruppi assicurativi e dei conglomerati assicurativi sottoposti a vigilanza.

RETROSPETTIVA DEL SECONDO TRIMESTRE 2013

Programma di verifica del BCBS

Nell'ambito del suo Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (*Regulatory Consistency Assessment Programme*, RCAP), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) verifica l'attuazione degli standard minimi di Basilea III da parte degli Stati aderenti. La verifica dell'implementazione di Basilea III in Svizzera è stata condotta nel corso del primo semestre 2013, ottenendo la valutazione «compliant» (piena conformità). Questo risultato costituisce un sigillo di qualità per la piazza finanziaria elvetica.

Programma di verifica del FMI

Da maggio a dicembre 2013 la Svizzera si è sottoposta al Programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*, FSAP) del Fondo Monetario Internazionale (FMI). Il programma di verifica ha preso il via nel secondo trimestre 2013 con un *assessment* incentrato sul rispetto degli standard internazionali di IAIS, IOSCO e BCBS. Lo scopo del FSAP è quello di valutare la stabilità finanziaria e la qualità di regolamentazione e vigilanza di una piazza finanziaria. La pubblicazione dei risultati del FSAP è attesa per la primavera del 2014.

Finalizzazione dei piani di liquidazione

Nel 2013 la FINMA ha lavorato alla messa a punto dei piani di ristrutturazione e di liquidazione, che costituiscono la base per il risanamento e la liquidazione dei gruppi finanziari in caso d'insolvenza imminente. A fine giugno 2013 è stato possibile finalizzare le prime versioni di questi piani per Credit Suisse e UBS, sottoponendo poi tali documenti per la relativa consultazione all'attenzione della Banca nazionale svizzera (BNS) e delle autorità di Stati Uniti e Gran Bretagna competenti in materia di vigilanza e insolvenza.

Licenza bancaria per PostFinance

Dal 26 giugno 2013 PostFinance è assoggettata alla vigilanza della FINMA in veste di banca e commerciante di valori mobiliari. Con la conclusione della procedura di autorizzazione, PostFinance è stata integrata nella vigilanza corrente come istituto di categoria 2.⁶ PostFinance è ora assoggettata alla stessa intensità di vigilanza cui sottostanno gli altri istituti finanziari di analoghe dimensioni e complessità.

Conclusione e risultati del SQA II

Nell'ambito del secondo *Swiss Qualitative Assessment* (SQA II) sono stati sottoposti a verifica gli ambiti di *corporate governance*, *risk management* e sistema di controllo interno delle imprese di assicurazione. In generale i risultati evidenziano un'evoluzione positiva con alcune possibilità di ottimizzazione.

⁶ Cfr. appendice, cap. «Categorizzazione della vigilanza su banche e assicurazioni», pag. 102.

Competenze per la vigilanza generale sui mercati

Il 1° maggio 2013 è entrata in vigore la versione sottoposta a revisione della Legge sulle borse (LBVM), che da un lato ha introdotto un inasprimento dei reati borsistici «sfruttamento di informazioni privilegiate» e «manipolazione dei corsi» nonché il passaggio della competenza per il perseguimento penale dai Cantoni al Ministero pubblico della Confederazione. Dall'altro lato, la vigilanza generale sui mercati rientra ora nella sfera di responsabilità della FINMA, ovvero quest'ultima è competente nei confronti di chiunque faccia riscontrare a proprio carico un comportamento considerato come abuso di mercato.

RETROSPETTIVA DEL TERZO TRIMESTRE 2013

Definizione degli assicuratori di rilevanza sistemica globale

Il 18 luglio 2013 il FSB ha indicato per la prima volta nove imprese di assicurazione aventi rilevanza sistemica globale (G-SII). In tale novero non rientra attualmente alcuna impresa di assicurazione domiciliata in Svizzera. La decisione circa i riassicuratori da classificare quali aventi rilevanza sistemica globale avrà luogo presumibilmente nell'estate 2014.

Consiglio della IOSCO

Nel 2013 la IOSCO ha portato avanti la sua riforma strutturale, finalizzata a imporre il proprio ruolo come punto di riferimento per le questioni in materia di valori mobiliari anche nelle nuove condizioni quadro fortemente influenzate dal G-20 e dal FSB. A tale riguardo, è previsto che la riforma strutturale venga conclusa in contemporanea con il rinnovo del Consiglio della IOSCO entro l'autunno 2014. Nel 2013 la FINMA ha potuto vedere garantita la propria nomina come membro del futuro Consiglio della IOSCO.

Processo di riconoscimento dell'equivalenza dell'ESMA

Il 3 settembre 2013 l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha valutato positivamente l'equivalenza UE del quadro normativo elvetico e della vigilanza sulle controparti centrali (CCP) con sede in Svizzera. Questo riconoscimento attesta gli elevati standard riconosciuti a livello internazionale della vigilanza svizzera. La decisione formale di equivalenza da parte della Commissione UE è attesa per l'inizio del 2014. Tale riconoscimento costituisce la base che consente alle controparti centrali con sede in Svizzera di passare la procedura di riconoscimento specifica per ogni singolo istituto condotta con l'ESMA allo scopo di continuare a erogare prestazioni di servizio nell'UE e per gli operatori UE.

RETROSPETTIVA DEL QUARTO TRIMESTRE 2013

Regole di condotta sul mercato

Il 1° ottobre 2013 è entrata in vigore la Circolare FINMA «Regole di condotta sul mercato» sottoposta a revisione totale. In tale documento la FINMA specifica le modalità con cui essa intende imporre la propria competenza estesa per perseguire i reati di *insider trading* e manipolazione di mercato nei confronti di tutti gli operatori di mercato. Sono stati rielaborati anche gli obblighi organizzativi, che ora vengono applicati a tutti gli assoggettati a vigilanza prudenziale.

Basilea III

Per rafforzare la capacità di resistenza del settore bancario, il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha emanato norme generali più severe in materia di fondi propri e di liquidità. L'implementazione di Basilea III in Svizzera è regolamentata in un'apposita Ordinanza sui fondi propri (OFoP) del Consiglio federale. Le spiegazioni tecniche, corredate delle prescrizioni dettagliate, sono poi definite nelle circolari FINMA. Nel corso del secondo semestre 2013 la FINMA ha aggiornato le proprie circolari in materia di rischi di credito, rischi di mercato, obblighi di pubblicazione e fondi propri computabili; le circolari aggiornate sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014.

Annuncio di unità giuridiche autonome svizzere per le due grandi banche

In caso di miglioramento della loro capacità globale di risanamento e di liquidazione, ai sensi delle disposizioni in materia di *too big to fail* le banche di rilevanza sistemica possono beneficiare di facilitazioni per quanto concerne i particolari requisiti in materia di fondi propri. A tale riguardo, nella propria comunicazione nei confronti delle grandi banche, la FINMA ha specificato che considera il conferimento delle attività elvetiche in un'unità giuridica separata con sede in Svizzera come un requisito essenziale per la concessione di un'agevolazione sui requisiti in materia di fondi propri. Sia UBS che Credit Suisse hanno annunciato a fine 2013 la costituzione di unità giuridiche autonome di diritto svizzero, in cui intendono raggruppare le proprie attività svizzere comprensive delle funzioni di rilevanza sistemica.

Decisioni in materia di *too big to fail*

A fine dicembre 2013 la FINMA ha emanato nei confronti di UBS e Credit Suisse due decisioni aventi come oggetto i requisiti particolari secondo le disposizioni dell'OFoP in materia di banche sistemicamente rilevanti. Tali decisioni concretizzano gli effetti della rilevanza sistemica accertata nella prima parte dell'anno da parte della BNS per entrambi i gruppi finanziari.

Rilevanza sistemica della Banca Cantonale di Zurigo

Con decisione del 1° novembre 2013, la BNS ha sancito la rilevanza sistemica della Banca Cantonale di Zurigo (ZKB). Il fattore determinante a tale riguardo è stato in particolare il ruolo svolto dalla banca nelle operazioni di credito e di deposito a livello nazionale, nonché nell'ambito del traffico dei pagamenti. La FINMA sostiene tale decisione.

Indagini sulle manipolazioni dei corsi valutari

In relazione alle possibili manipolazioni dei tassi di cambio, nel 2013 la FINMA ha condotto indagini a carico di vari istituti finanziari svizzeri, operando in stretto coordinamento con le autorità estere in considerazione dell'elevato numero di banche potenzialmente coinvolte a livello internazionale.

Vendite allo scoperto

Finora in Svizzera non era presente a livello di leggi, ordinanze e regolamenti alcuna disposizione in materia di vendite allo scoperto (*short selling*).⁷ Nel 2008, mediante comunicazioni dell'allora Commissione federale delle banche e di SIX Swiss Exchange sono state fissate determinate limitazioni per le attività di *short selling*. Nel mese di ottobre 2013, di concerto con la FINMA, SIX Swiss Exchange e Scoach Svizzera hanno integrato i propri regolamenti concernenti le attività di vendite allo scoperto. Secondo tali nuove norme, le operazioni di *short selling* sono ammesse laddove la parte venditrice sia in grado di concludere la vendita entro l'apposito termine previsto, ovvero di consegnare puntualmente i titoli in questione.

⁷ Cfr. glossario, pag. 114.

Nel 2013 LIBOR, *Lex USA*, tematiche di carattere generale sulla piazza finanziaria, nonché il mandato della FINMA sono stati motivo di numerose audizioni della FINMA davanti alla Commissione di vigilanza e alle Commissioni legislative parlamentari. In tale ambito, la FINMA ha battuto nuove strade con l'organizzazione di appositi eventi informativi per i parlamentari.

A inizio 2013 le manipolazioni del LIBOR hanno interessato sia la Commissione di vigilanza che le Commissioni legislative delle Camere federali. La FINMA ha presentato il proprio punto di vista in occasione di un'audizione congiunta condotta dalle Commissioni della gestione (CdG) delle Camere federali e dalla Commissione delle finanze del Consiglio nazionale (CdF-N), nonché in occasione di un'audizione della Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-N). A inizio 2013 i rappresentanti della FINMA hanno potuto fornire informazioni soddisfacenti alle CdG per quanto concerne la trasmissione dei dati dei collaboratori bancari agli USA. In seguito, le indagini delle CdG sono state terminate.

Come ogni anno, ad aprile 2013 la FINMA ha ottemperato al proprio obbligo di rendiconto davanti all'alta vigilanza parlamentare, presentando il proprio Rapporto di gestione 2012 e rispondendo alle domande su temi di attualità.

In vista della sessione estiva, un impegno di portata straordinariamente elevata è stato richiesto dalla discussione della cosiddetta *Lex USA*. In veste di servizio specialistico, la FINMA ha apportato congiuntamente al DFF il proprio parere in seno a numerose audizioni delle Commissioni dell'economia e dei tributi, afferenti sia al Consiglio degli Stati che al Consiglio nazionale.

Interventi parlamentari concernenti il mandato della FINMA

A inizio luglio 2013 la FINMA è stata nuovamente convocata davanti alla CET. In tale occasione, erano all'ordine del giorno interventi parlamentari concer-

nenti il mandato e il funzionamento della stessa FINMA. Nel corso del 2013 le critiche nei confronti dell'operato della FINMA si sono infatti acuite, fino a diventare oggetto di trattazione parlamentare. La FINMA è un'autorità relativamente giovane, istituita peraltro all'apice della crisi finanziaria. Da allora gli assoggettati hanno dovuto abituarsi a una vigilanza più incisiva, non da ultimo in quanto dalla crisi sono stati tratti anche insegnamenti a livello nazionale e internazionale. In un simile scenario è insito un chiaro potenziale di conflitto, e ciò si è tradotto in numerosi interventi parlamentari.

La FINMA accoglie le critiche costruttive con la massima serietà. Per un'autorità di vigilanza è tuttavia essenziale anche poter richiamare l'attenzione su sviluppi che puntano in una direzione pericolosa. In questo senso, un adeguamento del mandato della FINMA sollecitato dal versante politico in direzione di una maggiore incentivazione della concorrenzialità della piazza finanziaria si tradurrebbe in un conflitto di obiettivi: una vigilanza credibile e una promozione diretta dell'economia da parte dell'autorità di vigilanza si escludono vicendevolmente.

La FINMA potrebbe occuparsi di quest'ultimo aspetto soltanto sottoponendo il settore finanziario a una sorveglianza meno intensa e rigorosa rispetto a oggi. Tuttavia, una vigilanza consapevolmente «allentata» recherebbe danno alla reputazione dell'intera piazza finanziaria. Il conferimento alle autorità di vigilanza di un mandato esplicito d'incentivazione della concorrenza costituisce una prassi insolita anche a livello internazionale. Il riconoscimento della regolamentazione svizzera risulterebbe più difficile.

La FINMA apporta già oggi un importante contributo indiretto alla promozione della piazza finanziaria in diversi ambiti, senza che politica e opinione pubblica ne prendano veramente atto. Per esempio, mediante la sua partecipazione in diversi organi, la FINMA influenza in maniera significativa la messa a punto degli standard internazionali per la regolamentazione dei mercati finanziari. Con la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) e la Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI), la Svizzera dispone peraltro già di due autorità che hanno esplicitamente come compito la promozione dell'economia e della piazza finanziaria. Nel quadro del suo mandato legale, la FINMA collabora attivamente con diverse autorità federali.

Riduzioni dei premi nell'assicurazione malattie complementare

Nel 2013 per la prima volta la FINMA ha potuto fare delle affermazioni concrete circa gli effetti prodotti dal nuovo regime di finanziamento ospedaliero sui premi delle assicurazioni complementari ospedaliere. Nella fattispecie, è stata condotta una verifica tariffaria straordinaria di tutti i prodotti complementari dalla quale sono scaturite riduzioni dei premi dell'ordine di CHF 240 milioni.⁸ A tale riguardo la FINMA è stata ascoltata a gennaio e ottobre 2013, nell'ambito di un'audizione, dalla Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio degli Stati (CSSS-S) e a maggio 2013 dalla CSSS del Consiglio nazionale (CSSS-N). Nel mese di agosto 2013 la FINMA ha inoltre presentato alle CSSS una relazione specifica su tale materia.

Audizioni davanti alle Commissioni di vigilanza

Il quarto trimestre 2013 è stato infine caratterizzato da varie audizioni davanti alle Commissioni di vigilanza. Le CdG hanno condotto un controllo a posteriori alla loro ispezione denominata «Le autorità sotto la pressione della crisi finanziaria e della trasmissione dei dati di clienti di UBS agli Stati Uniti» del mese di maggio 2010, convocando a tale riguardo anche i rappresentanti della FINMA. Nel 2013 è stata inoltre svolta un'audizione davanti alla Delegazione delle finanze (DelFin), incentrata su uno scambio di pareri circa la situazione e le prospettive dei mercati finanziari internazionali e della piazza finanziaria svizzera, nonché sui compiti e sulla funzione della FINMA.

Informazioni di prima mano

Nel 2013 la FINMA ha battuto nuove strade con l'organizzazione di appositi eventi informativi per vari *stakeholder*, tra cui anche parlamentari. In occasione di un primo evento tenutosi a febbraio 2013, la FINMA ha fornito informazioni circa il proprio ruolo nell'ambito dell'assicurazione malattie complementare e sugli effetti del nuovo finanziamento ospedaliero. A novembre 2013 la FINMA ha poi illustrato dalla propria prospettiva di vigilanza la situazione attuale della Svizzera nell'attuazione della tematica *too big to fail*.

Lo scopo di tali eventi è quello di indicare al legislatore e alle ulteriori platee di *stakeholder* le modalità con cui la FINMA si avvale delle competenze affidatele dal legislatore stesso. Un'ulteriore finalità è quella di informare circa la situazione contingente nelle tematiche di centrale importanza per i mercati finanziari.

⁸ Cfr. cap. «Gli effetti del nuovo finanziamento ospedaliero», pag. 56.

La FINMA e i suoi *stakeholder* a livello nazionale

La FINMA intrattiene contatti regolari con un'ampia platea di istituzioni e associazioni nazionali, adottando per quanto consentito dalla legge una politica d'informazione aperta e trasparente nei confronti degli assoggettati a vigilanza, degli altri gruppi di *stakeholder* e del pubblico.

La FINMA è regolarmente in contatto, attraverso varie modalità, con quasi cento istituzioni e associazioni, tra cui autorità di perseguimento penale e di vigilanza, altre autorità e uffici federali, nonché associazioni di categoria degli assoggettati. Altrettanto rilevanti sono anche i contatti con associazioni economiche, professionali, del personale e di tutela dei

consumatori, nonché con gli organi di mediazione (*ombudsman*) dei diversi ambiti di vigilanza. Attraverso il dialogo attivo con i propri interlocutori la FINMA intende migliorare la comprensione dei temi di vigilanza e delle questioni normative, come pure portare avanti un'opera di sensibilizzazione sulle tematiche dei mercati finanziari.

La FINMA a colloquio con gli esponenti del mondo accademico

Nel 2013 la FINMA ha nuovamente organizzato vari seminari nei quali autorevoli professori universitari⁹ hanno presentato i risultati delle loro attività di ricerca attuali su tematiche inerenti ai mercati finanziari. Attraverso questi eventi, la FINMA persegue l'obiettivo di condurre un dialogo con il mondo accademico e intavolare una discussione critica su questioni di particolare rilevanza. In questo modo i collaboratori della FINMA possono ottenere informazioni di prima mano sui più recenti sviluppi nel campo della ricerca scientifica.

⁹ Prof. Thorsten Hens e Prof. Mathias Hoffmann (Università di Zurigo), Prof. Heinz Zimmermann e Prof. Dietmar Maringer (Università di Basilea), Prof. Martin Brown (Università di San Gallo), Prof. Sascha Steffen (European School of Management and Technology, Berlino), Prof. Yakov Amihud (New York University).

La FINMA conduce inoltre colloqui annuali o semestrali istituzionalizzati con le principali associazioni e gruppi di interlocutori degli assicurati. In tale ambito, nel 2013 sono state affrontate *in primis* le seguenti tematiche.

BANCHE

Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB)

- Direttiva AIFM
- Strategia della piazza finanziaria
- Situazione relativa a USA / FATCA
- Retrocessioni
- Progetti regolamentari
- *Business Continuity Management*

ASSICURAZIONI

Associazione Svizzera d'Assicurazioni (ASA)

- Test svizzero di solvibilità (SST): verifica dei modelli interni e ulteriore sviluppo
- Impiego della società di audit
- Progetti regolamentari
- Tendenze internazionali a livello di vigilanza, tra cui su *Solvency II*

BANCHE CANTONALI

Unione delle Banche Cantionali Svizzere (UBCS)

- Regolamentazione in materia di fondi propri – Basilea III
- Mercato immobiliare e direttive sui crediti garantiti da pegno immobiliare dell'ASB
- Operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie / Strategia del denaro pulito

BORSE

SIX Group

- Estensione del concetto di vigilanza della FINMA basato sul rischio negli ambiti delle infrastrutture dei mercati finanziari e dell'*assessment*
- Equivalenza e procedura di riconoscimento per le controparti centrali con l'UE/ESMA ai sensi del Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo EMIR
- Progetto legislativo LInfFin

BANCHE ESTERE

Associazione delle banche estere in Svizzera (ABES)

- Imposta liberatoria / Convenzioni sulla doppia imposizione
- Situazione relativa agli USA
- Prassi di autorizzazione
- Operazioni transfrontaliere e accesso ai mercati
- Esposizioni infragruppo
- Strategia del denaro pulito
- Progetti regolamentari
- MiFID

INVESTIMENTI COLLETTIVI DI CAPITALE

Swiss Funds & Asset Management Association (SFAMA)

- Adeguamento delle attuali attività di autoregolamentazione alla revisione di LICol e OICol.

SOCIETÀ DI AUDIT

Camera fiduciaria (CF)

- Attuazione dei nuovi strumenti per le attività di audit in ambito prudenziale
- Indipendenza delle società di audit
- Abilitazione e sorveglianza degli auditor responsabili e delle società di audit

Anche nel 2013, sul piano internazionale sono state portate avanti le riforme previste nell'ambito della regolamentazione dei mercati finanziari. Attraverso la partecipazione in seno a diversi organi, la FINMA è in grado di influenzare attivamente l'elaborazione degli standard internazionali.

I progetti di riforma per la regolamentazione dei mercati finanziari avviati a livello internazionale sulla scia della crisi finanziaria del 2007/2008 non sono ancora giunti a conclusione. Sotto il coordinamento del Financial Stability Board (FSB), gli organi internazionali di standardizzazione svolgono a tale riguardo un ruolo di primo piano.

La FINMA tutela gli interessi svizzeri

Gli standard internazionali non hanno un carattere normativo diretto, ma il loro rispetto costituisce un importante fattore di reputazione. Inoltre, il rispetto degli standard internazionali costituisce spesso un requisito minimo per poter mantenere l'accesso ai mercati esteri. Attraverso la sua partecipazione attiva negli organi internazionali di standardizzazione, la FINMA ha la possibilità di influenzare il quadro normativo internazionale e di rappresentare adeguatamente gli interessi di vigilanza della Svizzera.

Financial Stability Board

Il FSB coordina l'ulteriore sviluppo dei provvedimenti volti a mantenere la stabilità tra gli organismi di standardizzazione specifici dei settori e costituisce l'anello di congiunzione con il G-20. Il Direttore della FINMA rappresenta la Svizzera nello Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation, avente funzione di coordinamento, e nel Resolution Steering Group. La FINMA opera inoltre in stretta collaborazione con la SFI e con la BNS, che a loro volta rappresentano la Svizzera in seno a vari comitati del FSB.

Nel 2013 il FSB ha lavorato tra l'altro all'ulteriore sviluppo dei piani di risanamento e di liquidazione, nonché ai principi per la liquidazione ben organizzata degli istituti di rilevanza sistemica globale. Assieme ad altri Stati, la Svizzera partecipa a un test di valutazione del metodo di liquidazione previsto.¹⁰

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

La Svizzera è rappresentata nell'organo supremo del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) attraverso la FINMA e la BNS. Anche nel 2013 le attività del BCBS si sono concentrate sulla concretizzazione degli standard di Basilea III non ancora fissati in via definitiva: nell'ambito delle prescrizioni sulla liquidità, uno degli accenti è stato posto sulla messa a punto dei requisiti quantitativi per quanto concerne la quota di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio – LCR*)¹¹, la cui entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2015. Le attività si sono inoltre concentrate *in primis* sui dettagli tecnici della quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio – NSFR*)¹², la cui introduzione è prevista per gennaio 2018 con l'obiettivo di dotare le banche di un solido profilo di finanziamento. Sul versante dei requisiti in materia di fondi propri, nel 2013 si è conclusa la fase di consultazione per l'implementazione dell'indice di leva finanziaria (*leverage ratio*)¹³. Questa quota di fondi propri non ponderata dovrà essere pubblicata a partire dal 2015, e dal 2018 dovrà poi essere rispettata in modo vincolante. Il regime normativo per le banche di rilevanza sistemica globale (G-SIB) è stato ultimato; in futuro, le banche in questione saranno determinate nell'ambito di un processo annuale.

¹⁰ Cfr. cap. «La FINMA sul banco di prova», pag. 24.

¹¹ Cfr. glossario, pag. 112.

¹² Cfr. glossario, pag. 113.

¹³ Cfr. glossario, pag. 112.

Oltre alle attività collegate a Basilea III, in seno al BCBS vengono portate avanti attività volte al miglioramento delle formule già operative: in particolare, un'importanza sempre maggiore è assunta dal controllo delle funzioni di vigilanza e d'implementazione. Nella fattispecie, i singoli Stati membri vengono esaminati al fine di verificare il rispetto degli standard minimi di Basilea (Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III [RCAP]). Nel 2013 anche la Svizzera è stata sottoposta a questa verifica, facendo registrare il risultato migliore in assoluto.¹⁴

Il recepimento di Basilea III negli Stati Uniti («US RCAP») sarà attuato nel 2014 da un team di verifica internazionale del BCBS, sotto la guida della FINMA.

Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo

Il Direttore rappresenta la FINMA nel Comitato esecutivo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS). Nel 2013 la IAIS si è concentrata in particolar modo sulla designazione delle imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII) e sui provvedimenti volti alla limitazione dei rischi derivanti dalle G-SII. A luglio 2013 il FSB ha designato per la prima volta nove imprese di assicurazione come sistemicamente rilevanti su scala globale. In tale novero non rientra attualmente alcuna impresa di assicurazione domiciliata in Svizzera. Questo scenario potrebbe tuttavia cambiare in considerazione del differimento nella valutazione dei riassicuratori e dell'aggiornamento con cadenza annuale dell'elenco dei G-SII.

Per quanto concerne la vigilanza sui gruppi assicurativi attivi a livello internazionale, a ottobre 2013 è stata aperta l'indagine conoscitiva concernente il documento programmatico *Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups* (ComFrame). Il ComFrame costituisce la base internazionale sulla quale le autorità di vigilanza nazionali registrano complessivamente i rischi qualitativi e quantitativi dei gruppi attivi nel settore delle assicurazioni. In questo contesto, la IAIS punta a sviluppare entro il 2016 uno standard globale in materia di fondi propri (*Insurance Capital Standard*) per i gruppi assicurativi. Dal 2014 al 2018, il ComFrame e lo standard in materia di fondi propri saranno sottoposti a un test sul campo. L'attuazione negli Stati membri della IAIS è poi prevista a partire dal 2019.

Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari

La Presidente del Consiglio di amministrazione della FINMA rappresenta la Svizzera nel comitato direttivo dell'Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO). Nel 2013 la IOSCO ha portato avanti la sua riforma strutturale, finalizzata a svolgere pienamente il proprio ruolo come punto di riferimento per le questioni in materia di valori mobiliari anche nelle nuove condizioni quadro fortemente influenzate dal G-20 e dal FSB. Nel 2013 la FINMA è riuscita a garantire la propria nomina a membro del nuovo consiglio della IOSCO, la cui composizione verrà rinnovata nell'autunno 2014. Sotto il profilo tematico, nel 2013 sono stati particolarmente rilevanti la pubblicazione dei principi sui

¹⁴ Cfr. cap. «La FINMA sul banco di prova», pag. 24.

benchmark finanziari nonché i lavori di base sugli istituti finanziari di rilevanza sistemica (SIFI) al di fuori del settore bancario e assicurativo. Oggetto di discussione è stato anche l'ulteriore sviluppo del *Multilateral Memorandum of Understanding* della IOSCO (IOSCO-MMoU), che costituisce lo standard di assistenza amministrativa nelle questioni d'integrità e di trasparenza di mercato. La IOSCO ha inoltre costituito una nuova

task force, la quale concentra le proprie attività sulle crescenti sfide che le autorità di vigilanza e gli assoggettati sono chiamati ad affrontare nell'implementazione delle diverse normative nazionali in materia di attività transfrontaliere.

La collaborazione internazionale della FINMA in cifre

Rappresentanza della FINMA negli organi internazionali

Nel 2013 la FINMA è stata presente nel complesso in 68 gruppi di lavoro dei quattro principali organi di standardizzazione internazionali.

ORGANO DI STANDARDIZZAZIONE	NUMERO DI GRUPPI DI LAVORO
FSB	8
BCBS	24
IAIS	20
IOSCO	16
Totale	68

Numero di collaboratori della FINMA in seno ai gruppi di lavoro internazionali

Sebbene il numero dei gruppi di lavoro internazionali sia complessivamente in costante aumento, la FINMA ha potuto mantenere pressoché invariato l'onere per le attività internazionali attraverso una concentrazione del proprio orientamento (dal 13% al 14% dell'organico della FINMA è coinvolto in un gruppo di lavoro).

	2011	2012	2013
Numero di collaboratori	58	60	66
Percentuale del livello di organico medio	13,6%	12,6%	13,8%

Tensione nell'ambito dell'assistenza amministrativa

Le basi giuridiche della Svizzera raggiungono i propri limiti in relazione agli standard di collaborazione internazionale, con particolare riferimento alla lotta transfrontaliera contro gli abusi di mercato. La situazione è complicata dal fatto che negli ultimi tempi il Tribunale amministrativo federale non ha più sostenuto la posizione interpretativa della FINMA, sollecitando una modifica delle leggi attuali.¹⁵ Questa situazione comporta una critica crescente da parte delle autorità estere.

Sebbene la FINMA sia riuscita nel 2010 ad adempiere integralmente lo standard minimo di collaborazione internazionale richiesto dal MMoU della IOSCO, sussiste tuttavia il rischio di perdita dello stato di firmatario A, essenziale per una piazza finanziaria di primaria rilevanza come la Svizzera. La conseguenza sarebbe il rischio d'inserimento in una *black list* della IOSCO.

I principali punti di critica sono di duplice natura: in prima battuta la procedura del cliente¹⁶ adottata dalla Svizzera, unica a livello internazionale, ritarda di mesi la trasmissione delle informazioni e ostacola quindi un'efficace vigilanza di mercato da parte delle autorità estere roganti. In seconda battuta, gli obblighi d'informazione specifici della Svizzera nell'ambito della procedura del cliente ai sensi

dell'art. 38 LBVM fanno sì che l'autorità richiedente possa acquisire l'identità del soggetto interessato soltanto dopo molto tempo che quest'ultimo ha avuto notizia dell'indagine in corso. In determinate circostanze, la procedura del cliente sul versante svizzero consente quindi ai criminali finanziari di distruggere il materiale probatorio e di far perdere traccia dei guadagni illeciti prima che le autorità estere possano intervenire. Inoltre, in virtù della giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale, nell'ambito della consultazione degli atti la FINMA è tenuta d'ufficio a consentire alle persone oggetto di richiesta di assistenza amministrativa di prendere visione della domanda originale presentata dall'autorità di vigilanza estera. Questa procedura viola tuttavia uno dei principi di base del MMoU della IOSCO.

In ultima analisi, le difficoltà sul piano della cooperazione internazionale nella vigilanza sui mercati finanziari potrebbero indebolire la posizione della Svizzera nei suoi sforzi per il riconoscimento dell'equivalenza (UE), ostacolando potenzialmente l'accesso degli intermediari finanziari elvetici ai mercati esteri. La FINMA ha quindi espresso nei confronti del DFF la propria istanza per introdurre nei lavori legislativi in corso una norma tale da consentire di prestare assistenza amministrativa prima della notifica della relativa richiesta al soggetto interessato, limitando contestualmente la consultazione della documentazione originale emanata dall'autorità rogante.

¹⁵ Cfr. in particolare DTAF 2012/19, consid. 5.2 *in fine*.

¹⁶ Cfr. glossario, pag. 113.



Punti focali sul piano operativo

- 24 La FINMA sul banco di prova
- 26 Operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie
- 28 In sintesi: la problematica degli affari *cross-border* – sviluppi in relazione agli USA
- 30 Il mercato immobiliare ancora in tensione
- 33 Riserve tecniche
- 35 *Asset management*



Nel 2013 la Svizzera ha dovuto sottoporsi a ben due programmi internazionali di verifica. Nel Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (RCAP) del BCBS, che ha verificato lo stato d'implementazione di Basilea III, la Svizzera ha ottenuto il giudizio migliore. La pubblicazione dei risultati del *Financial Sector Assessment Programme* (FSAP) del FMI è prevista per la primavera 2014.

Nell'ambito del RCAP, il BCBS controlla se e in quale misura i propri Stati membri hanno attuato gli standard minimi di Basilea III. La verifica dell'implementazione di Basilea III in Svizzera è stata condotta nel corso del primo semestre 2013. Il risultato «*compliant*» costituisce il giudizio migliore in assoluto ed è quindi un sigillo di qualità per la piazza finanziaria elvetica.

Da Basilea I a Basilea III

La possibilità di giudicare in modo coerente la solvibilità delle banche sulla base di pochi coefficienti di capitale riveste un ruolo essenziale in particolare per i creditori. Un prerequisito fondamentale a tale riguardo è costituito dall'adozione di standard minimi unitari, che a livello internazionale sono stati varati dal BCBS. La prima versione di questi standard risale al 1988, con la denominazione di Basilea I.

Lo standard successivo Basilea II è entrato in vigore nel 2007. Da allora, per la definizione dei propri requisiti in materia di fondi propri per i rischi di credito e operativi, anziché un approccio standard le banche possono utilizzare anche propri approcci modellistici basati su *rating* interni e stime dei parametri di rischio.¹⁷ Per i rischi di mercato, gli approcci modellistici erano già stati introdotti come estensione di Basilea I. Dal 2013 è in vigore Basilea III, che in particolare fissa requisiti più elevati per quanto riguarda i fondi propri computabili.

Garanzia della comparabilità

Sulla scorta delle esperienze tratte dalla crisi finanziaria del 2007/2008, la significatività e la comparabilità dei coefficienti di capitale pubblicati è stata messa in questione. La mancanza di coerenza nelle attività di quantificazione è riconducibile alle differenze negli standard contabili e alle divergenze nell'attuazione a livello nazionale degli standard minimi di Basilea. Nel singolo caso concreto, anche una

diversa interpretazione delle regole da parte delle banche oppure l'adozione di differenti approcci modellistici interni per i rischi di mercato e di credito possono tradursi in valutazioni divergenti. Con il RCAP, il BCBS intende rafforzare la capacità di resistenza del sistema bancario globale e la fiducia del mercato nei coefficienti di capitale pubblicati dalle banche, instaurando al contempo una situazione di parità concorrenziale per le banche attive sul piano internazionale. A tale scopo il BCBS persegue tre importanti obiettivi:

- il nuovo quadro normativo Basilea III deve essere esteso il prima possibile a tutte le banche di un paese;
- il recepimento e l'attuazione a livello nazionale devono essere in linea con gli standard minimi di Basilea III;
- i coefficienti di capitale calcolati dalle banche dovranno essere quanto prima debitamente comparabili.

Dal 2012 il BCBS conduce appositi programmi di verifica a carico di tutti i suoi Stati membri. Nel 2013 è stata controllata l'implementazione di Basilea III in Svizzera. In tale ambito, è stata verificata l'aderenza dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) e di varie circolari FINMA agli standard minimi di Basilea III. L'implementazione in Svizzera delle prescrizioni di Basilea III in materia di liquidità sarà oggetto di un'apposita indagine RCAP condotta in un secondo momento.

Scostamenti minimi dagli standard internazionali

Nel complesso, nella propria indagine il BCBS ha tracciato un quadro molto positivo circa lo stato della regolamentazione svizzera. Dei 14 ambiti sottoposti a verifica, il BCBS ne ha indicati ben 11 come totalmente conformi a Basilea III. In tre ambiti par-

¹⁷ *Internal ratings-based approach* (approccio IRB), cfr. glossario, pag. 112.

ziali (determinate questioni relative a fondi propri computabili, strutturazione dell'approccio IRB e obblighi di pubblicazione) il BCBS ha riscontrato alcuni scostamenti minori tra gli standard svizzeri e quelli di Basilea, attribuendo pertanto il secondo miglior giudizio possibile nella graduatoria, ovvero «*largely compliant*» (ampiamente conforme). La maggior parte di questi punti riveste peraltro un carattere di natura puramente formale. Il risultato complessivamente molto buono della verifica è stato tuttavia assegnato sotto la riserva che la Svizzera rimuova a breve alcuni scostamenti, per quanto di natura sostanzialmente non controversa, presenti nell'OFoP e nelle circolari FINMA. Nelle proprie FAQ su Basilea III, a maggio 2013 la FINMA ha provveduto a informare debitamente circa gli imminenti adeguamenti. In seguito, le circolari in questione¹⁸ sono state emendate di conseguenza e sono entrate in vigore il 1° gennaio 2014. Il periodo transitorio si protrarrà fino al 30 giugno 2014. Per le poche modifiche di natura non materiale dell'OFoP è stata avviata un'indagine conoscitiva nel quarto trimestre del 2013.

Anche la Svizzera si sottopone all'esame del FMI

Da maggio a dicembre 2013 la Svizzera si è sottoposta al *Financial Sector Assessment Programme* (FSAP) del FMI. Lo scopo del FSAP è valutare la stabilità finanziaria e la qualità di regolamentazione e vigilanza di una piazza finanziaria. Rispetto al RCAP, questo programma di verifica viene quindi condotto da un punto di vista più ampio e globale, con un'attenzione decisamente meno concentrata su aspetti specifici. Oltre a passare in rassegna le disposizioni normative, il FSAP approfondisce altresì in misura più marcata l'aspetto della prassi di vigilanza. In Svizzera questo incisivo programma di verifica era stato condotto per l'ultima volta nel 2007. La pubblicazione dei risultati FSAP attuali è attesa per la primavera 2014.

Tutte le piazze finanziarie classificate come sistemicamente rilevanti ai sensi della definizione del FMI sono tenute a sottoporsi con cadenza regolare al FSAP. La partecipazione a tale programma costituisce altresì un prerequisito essenziale per l'adesione al FSB. Di conseguenza, il FSAP e le sue raccomandazioni di riforma godono di una notevole autorevolezza e attenzione a livello internazionale.

Accento posto su vigilanza e regolamentazione

Nell'ambito del FSAP viene verificato *in primis* se e in che modo sono osservati gli standard normativi e di vigilanza internazionali da parte di banche, assicurazioni e nell'ambito dei mercati.¹⁹ Inoltre, sempre nel contesto di questo programma, sono stati analizzati i rischi e le vulnerabilità della piazza finanziaria svizzera e sono stati condotti *stress test* nel segmento bancario e in quello assicurativo. Infine, la Svizzera ha dato anche la propria disponibilità, come paese test in ambito FSAP, a sottoporsi a una verifica delle nuove disposizioni del FSB²⁰ in materia di liquidazione delle banche.

In collaborazione con il DFF, la BNS, altre autorità e vari rappresentanti del settore privato, la FINMA ha partecipato in misura determinante alla predisposizione delle informazioni necessarie per il FSAP. La base per tale attività è stata costituita dalle autovalutazioni e dalle risposte ai questionari FSAP raccolte in precedenza. Unitamente ai risultati degli *stress test*, questi elementi hanno costituito la base per numerose interviste condotte dalla delegazione del FMI con rappresentanti della FINMA, di altre autorità svizzere e del settore privato.

Raccomandazioni di policy attese per il 2014

Le visite della delegazione del FMI si sono svolte nei mesi di settembre, ottobre e dicembre 2013, per una durata complessiva di sette settimane. Nelle interviste condotte a settembre 2013, i rappresentanti del FMI hanno affrontato soprattutto il tema del rispetto degli standard normativi e di vigilanza internazionali. Contestualmente, la delegazione ha svolto anche colloqui tecnici volti all'attuazione degli *stress test*. A ottobre 2013 l'oggetto del confronto era l'osservanza da parte della Svizzera delle nuove disposizioni FSB sulla liquidazione delle banche. In occasione della missione di dicembre, i rappresentanti del FMI hanno infine illustrato le raccomandazioni di *policy* risultanti dal FSAP, gli esiti degli *stress test* e alcune ulteriori tematiche. I rapporti del FMI sui risultati conclusivi del FSAP saranno resi noti soltanto dopo la pubblicazione del Rapporto annuale FINMA 2013, di conseguenza non è possibile fornire alcuna indicazione conclusiva a tale riguardo.

¹⁸ Cfr. cap. «Cambiamenti nella regolamentazione delle banche», pag. 49.

¹⁹ *Core Principles for Effective Banking Supervision* della BCBS (in inglese) (cfr. <http://www.bis.org/publ/bcbs230.pdf>), *Insurance Core Principles* della IAIS (in inglese) (cfr. <http://www.iaisweb.org/ICP-on-line-tool-689>), *Objectives and Principles of Securities Regulation* della IOSCO (in inglese) (cfr. <http://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD154.pdf>).

²⁰ *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions* (in inglese) (cfr. http://www.financialstability-board.org/publications/r_111104cc.pdf).

Operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie

Anche nel 2013 la FINMA si è occupata in modo approfondito dei rischi giuridici e di reputazione cui sono esposte le banche svizzere a seguito delle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie. Mentre sul piano politico sono state create le condizioni quadro per una soluzione con gli Stati Uniti, una prospettiva analoga non è ancora in vista per altri paesi come Germania e Francia.

Nel momento in cui una banca svizzera offre i propri servizi finanziari a clienti domiciliati all'estero, così come a clienti in Svizzera con attinenze all'estero, essa entra automaticamente in contatto con il diritto estero. Le leggi svizzere in materia di mercati finanziari non esigono esplicitamente che gli istituti finanziari assoggettati alla FINMA debbano ottemperare al diritto estero; allo stesso modo, ai sensi del diritto svizzero non è ad oggi fatto divieto alle banche di raccogliere capitali non dichiarati.

Da anni un tema di scottante attualità per la FINMA

Gli assoggettati a vigilanza sono tuttavia tenuti a individuare, limitare e sorvegliare i rischi giuridici e di reputazione, predisponendo un efficace sistema di controllo interno. Questo obbligo comprende anche i rischi derivanti dalle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, ivi incluse le tematiche di natura fiscale. A tale riguardo, la FINMA ha pubblicato nel 2010 un documento di posizione e nel 2012 una raccolta complementare di domande e risposte sotto forma di FAQ. Da diversi anni la FINMA si occupa intensamente di questa problematica anche nell'ambito dei suoi colloqui di vigilanza. Tra i temi affrontati vi sono tra l'altro lo scioglimento dei rapporti d'affari con i clienti titolari di capitali potenzialmente non dichiarati e l'accettazione di tali clienti da parte di altri istituti.

Liberatoria per il passato

Il 1° gennaio 2013 sono entrati in vigore gli accordi bilaterali con Austria e Gran Bretagna, i quali prevedono una regolarizzazione fiscale del passato e un'imposta alla fonte con effetto liberatorio per i clienti bancari esteri. Non è invece stato possibile giungere a una soluzione praticabile con la Germania, in quanto nel dicembre 2012 il Parlamento di Berlino ha bocciato un accordo in tal senso.

In paesi quali Stati Uniti, Germania o Francia, i singoli contribuenti hanno la possibilità di sporgere un'autodenuncia per regolarizzare la propria situazione fiscale. I clienti che non si avvalgono di questa opzione possono esporsi ad azioni di natura penale. Le banche ne sarebbero interessate indirettamente, in quanto il servizio di questi clienti potrebbe essere spesso interpretato come un atto di complicità.

Indagini presso oltre 20 istituti

Anche nel 2013 la FINMA ha disposto per diversi istituti la conduzione di una verifica interna indipendente su singoli comparti delle rispettive operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie. Nel complesso, la FINMA ha ordinato lo svolgimento di tali indagini per oltre 20 istituti. Nei confronti di otto di essi sono stati attuati procedimenti di *enforcement* in relazione ad attività di gestione patrimoniale a livello transfrontaliero. Ove necessario, la FINMA ha disposto provvedimenti mirati volti al ripristino dell'ordine legale.

Procedimenti e lettere concernenti la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile nei confronti di persone fisiche

In occasione dell'apertura di procedimenti di *enforcement* a carico di persone fisiche, la FINMA adotta sostanzialmente un approccio di cautela, in linea con la sua politica in materia di *enforcement*²¹ pubblicata a dicembre 2009 e aggiornata a novembre 2011. Nella fattispecie, la FINMA si concentra *in primis* sulla rimozione delle irregolarità accertate presso gli istituti assoggettati a vigilanza. Alla luce del sospetto di gravi violazioni di obblighi in relazione a operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie, sono stati avviati procedimenti di *enforcement* nei confronti di singole persone. La FINMA è inoltre pronta ad avviare procedimenti analoghi a carico di ulteriori soggetti qualora questi intendano

²¹ Cfr. http://www.finma.ch/sanktionen/enforcement/Documents/pl_enforcement_20111110_i.pdf.

rivestire nuovamente una funzione che richiede una garanzia di un'attività irreprensibile presso un assoggettato a vigilanza. Conformemente alla propria prassi, la FINMA ha quindi emesso nei confronti di queste persone delle cosiddette lettere concernenti la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile.²²

In altri casi la FINMA ha prestato assistenza amministrativa a favore di autorità estere, ha condotto controlli in loco nell'ambito delle sue attività di vigilanza oppure, in funzione della fattispecie e dell'interesse d'indagine, si è limitata al ruolo di osservatrice.

Sviluppi nei rapporti con gli USA

La controversia fiscale con gli USA ha impegnato in misura notevole non solo la FINMA, ma anche il mondo politico. Dopo intense trattative con il Dipartimento di giustizia statunitense (DoJ), nella primavera 2013 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento la cosiddetta *Lex USA*, che avrebbe dovuto consentire a ogni banca interessata di sanare la propria situazione nei confronti del DoJ. Dopo che la *Lex USA* è stata bocciata il 19 giugno 2013 in seno al Consiglio nazionale, il 29 agosto 2013 il Consiglio federale e il DoJ hanno sottoscritto una dichiarazione comune volta alla risoluzione della controversia fiscale delle banche con gli Stati Uniti. Contestualmente, il DoJ ha pubblicato un programma in base al quale le banche interessate, in funzione della propria situazione individuale, possono richiedere presso il DoJ il patteggiamento di un *Non-Prosecution Agreement*²³ oppure il rilascio di una *Non-Target Letter*²⁴.

Il programma statunitense è accessibile a tutte le banche svizzere e la sua decorrenza è scaglionata nel tempo. Un'eccezione è costituita da quelle banche nei confronti delle quali il DoJ aveva già precedente-

mente avviato inchieste penali (categoria 1). Le banche della categoria 2 che devono presumere di aver probabilmente violato il diritto statunitense hanno potuto richiedere entro il 31 dicembre 2013 presso il DoJ un *Non-Prosecution Agreement*, in base al quale dovranno fornire al DoJ informazioni circa le proprie relazioni con i clienti statunitensi, ma non i nominativi degli stessi. Gli istituti di categoria 2 dovranno inoltre pagare una sanzione pecuniaria, il cui importo sarà definito in funzione del valore complessivo dei valori patrimoniali statunitensi non dichiarati e della data di apertura dei conti. Per fare fronte agli impegni in materia di trasmissione delle informazioni, le banche potranno richiedere al Consiglio federale il rilascio di apposite autorizzazioni individuali ai sensi dell'art. 271 CP. Le banche che non ritengono di aver perpetrato alcuna violazione del diritto fiscale statunitense (categorie 3 e 4) potranno invece richiedere tra il 1° luglio 2014 e il 31 ottobre 2014 presso il DoJ il rilascio di una *Non-Target Letter*.


²² Cfr. glossario, pag. 112.

²³ Cfr. glossario, pag. 113.


²⁴ Cfr. glossario, pag. 113.

In sintesi

La problematica degli affari *cross-border* – sviluppi in relazione agli USA



I rischi nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie con gli USA si sono materializzati dal 2008. A partire da questa data, la FINMA ha monitorato i rischi giuridici, fortemente aumentati, nelle operazioni *cross-border* con gli Stati Uniti. Dal 2010 la FINMA ha condotto diverse indagini e procedimenti in questo ambito. Grazie al programma del Dipartimento di giustizia statunitense, dall'agosto 2013 sussiste la possibilità, per le banche interessate, di risolvere la problematica in maniera regolamentata.



²⁵ Cfr. Rapporto breve della FINMA «Untersuchung der EBK des grenzüberschreitenden Geschäfts der UBS AG mit Privatkunden in den USA» (in tedesco) (<http://www.finma.ch/d/aktuell/Documents/kurzbericht-ubs-x-border-20090218-d.pdf>).

²⁶ Cfr. «Posizione della FINMA sui rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie» (http://www.finma.ch/i/finma/publikationen/Documents/positionspapier_rechtsrisiken_i.pdf).

²⁷ Cfr. FAQ «Rischi giuridici e di reputazione nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie» (<http://www.finma.ch/i/faq/beaufsichtigte/pagine/faq-grenzueberschreitendes-geschaeft.aspx>).

²⁸ Cfr. Comunicazione FINMA 50 (2013) «Das US-Programm zur Bereinigung des Steuerstreits der Schweizer Banken mit den Vereinigten Staaten» (in tedesco) (<http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/67/finma-mitteilung-50-2013-d.pdf>).

²⁹ Cfr. Comunicazione FINMA 56 (2014) «Das US-Programm zur Bereinigung des Steuerstreits der Schweizer Banken mit den Vereinigten Staaten – Erwartungen der FINMA» (in tedesco) (<http://www.finma.ch/d/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/73/finma-mitteilung-56-2014-d.pdf>).

Nonostante le misure di autoregolamentazione e il cuscinetto anticiclico di capitale, anche nel 2013 sia i prezzi immobiliari sia i volumi ipotecari hanno fatto registrare un incremento che, seppur d'intensità in una certa misura inferiore rispetto agli anni precedenti, risulta comunque ancora maggiore rispetto al ritmo del Prodotto interno lordo. Un ammortamento troppo lento e una sostenibilità in parte carente di ipoteche e immobili a reddito comportano rischi concreti.

Nell'estate 2012 l'Associazione Svizzera dei Banchieri (ASB) ha integrato le proprie norme di autoregolamentazione in materia di erogazione di ipoteche: chi intende acquistare un'abitazione di proprietà, deve ora apportare almeno il 10% del valore di anticipo mediante fondi propri «di qualità primaria», ovvero non costituiti da diritti derivanti da una cassa pensioni. Inoltre, il grado di anticipo deve essere ridotto a due terzi entro un orizzonte di 20 anni, con l'obiettivo di evitare sia perdite per il soggetto erogatore dell'ipoteca in caso di calo moderato dei prezzi immobiliari, sia una riduzione eccessiva dei diritti di prestazione della cassa pensioni per l'acquirente. La FINMA ha approvato i nuovi requisiti minimi dell'ASB in materia di finanziamenti ipotecari come standard minimo per il diritto di vigilanza. Inoltre, a febbraio 2013 il Consiglio federale ha introdotto il cuscinetto anticiclico di capitale³⁰. Dal 1° settembre 2013 le banche devono detenere fondi propri di base supplementari in misura pari a un punto percentuale delle loro ipoteche ponderate per il rischio sugli immobili residenziali ubicati in Svizzera.

Lieve rallentamento su livelli elevati

Sotto l'influenza del nuovo regime di autoregolamentazione, del cuscinetto anticiclico di capitale e di un leggero aumento del livello generale dei tassi a più lunga scadenza, a metà anno i tassi di crescita dei volumi ipotecari risultavano lievemente scesi al di sotto della soglia del 5%. Un simile livello permane tuttavia ancora nettamente al di sopra del tasso di crescita del Prodotto interno lordo (PIL).

Accumulo di rischi a causa del lento ritmo di ammortamento

Nell'attuale scenario caratterizzato da bassi tassi, i pagamenti degli interessi e gli ammortamenti risultano ampiamente sostenibili. In caso di normalizzazione del livello dei tassi, potrebbero rapidamente verificarsi *impasse* sul versante della sostenibilità e

perdite sui crediti. Più tardi si verificherà la correzione dei tassi verso l'alto, maggiori saranno – in assenza di opportune contromisure – i rischi accumulati. La situazione è acuita dal fatto che, in virtù degli attuali incentivi fiscali, le ipoteche vengono ammortizzate soltanto con ritmi molto lenti nonostante i bassi tassi d'interesse. In Svizzera l'indebitamento ipotecario ha così raggiunto il 140% del PIL, ovvero un livello molto elevato nel raffronto internazionale (cfr. grafico, pag. 31). A questa elevata percentuale si contrappongono patrimoni spesso illiquidi e quindi disponibili soltanto in misura limitata per un rimborso a breve termine dei debiti ipotecari. Una prassi di ammortamento più coerente sarebbe pertanto auspicabile.

Aumento della quota di sfritto come rischio concreto

Rischi particolari sussistono inoltre per quanto concerne gli immobili a reddito: in considerazione dei rendimenti iniziali lordi ai minimi storici, in questo caso la sostenibilità sarebbe messa rapidamente a repentaglio non soltanto nel caso di un aumento dei tassi, bensì anche qualora si verificasse un aumento delle quote di sfritto.


Intensificazione dei controlli della FINMA

La FINMA ha tenuto conto dell'accentuazione della situazione di rischio mediante verifiche in loco e *stress test* specifici per il mercato ipotecario. In questo contesto sono stati simulati gli effetti sui proventi e sul capitale proprio dovuti a un repentino aumento dei tassi. Contestualmente sono stati ipotizzati un calo dei prezzi immobiliari e un peggioramento dello scenario economico. Nel 2013 la FINMA ha condotto controlli in loco presso sei banche. Per farsi un'idea precisa delle modalità di erogazione delle ipoteche, la FINMA si è concentrata sia sul finanziamento degli immobili residenziali ad uso proprio, sia sugli immobili a reddito ad uso abitativo.

³⁰ Cfr. glossario, pag. 111.


Andamento del mercato immobiliare e ipotecario in Svizzera

Crescita annua adeguata all'inflazione dei prezzi immobiliari e dei volumi ipotecari



Fonti: Bollettino mensile di statistica bancaria della BNS (prezzi degli immobili), Bollettino mensile di statistica bancaria della BNS (volumi ipotecari) e serie cronologiche di dati della BNS (volumi ipotecari prima del 1988).


Volumi ipotecari in percentuale in relazione al Prodotto interno lordo



Fonte: Bollettino mensile di statistica bancaria della BNS (volume di crediti ipotecari). Dati sul PIL forniti dalla SECO.

A Volumi ipotecari in percentuale in relazione al Prodotto interno lordo

Esposizioni ipotecarie e quota di mercato degli assicuratori



Fonte assicurazioni: FINMA
Fonte banche: Bollettino mensile di statistica bancaria della BNS

A Quota di mercato ipotecario degli assicuratori
B Portafoglio ipotecario degli assicuratori (mld. CHF)

Presenza degli assicuratori svizzeri sul mercato ipotecario e immobiliare

La FINMA osserva con particolare attenzione le attività degli assicuratori sul mercato immobiliare svizzero e monitora semestralmente i loro portafogli sia ipotecari che immobiliari.

La quota del mercato ipotecario svizzero complessivo detenuta dalle imprese di assicurazione si attesta al di sotto del 4%. Le ipoteche costituiscono in media soltanto il 6% degli investimenti di capitale degli assicuratori, ovvero una percentuale nettamente inferiore al 1996 (10%). Queste ipoteche presentano un tasso di anticipo medio del 52% (lordo, senza garanzie), ovvero nettamente al di sotto del limite fissato dalla FINMA.³¹ Oltre il 90% delle ipoteche erogate dalle imprese di assicurazione è di primo rango, oltre il 31% comprende garanzie complementari e oltre il 32% viene ammortizzato. In considerazione del basso livello dei tassi, i clienti richiedono soprattutto

ipoteche fisse; di conseguenza, oltre il 90% del portafoglio ipotecario delle assicurazioni è a tasso fisso, con una durata residua media compresa tra quattro e cinque anni.

Nel 2013 le imprese di assicurazione detenevano, direttamente nel proprio portafoglio, immobili per un valore di CHF 50,5 miliardi, perlopiù immobili a reddito. Negli ultimi anni questo valore è aumentato. In termini relativi, negli ultimi cinque anni il rapporto tra immobili detenuti direttamente e investimenti di capitale complessivi delle imprese di assicurazione ha tuttavia evidenziato una lieve contrazione. Attualmente esso risulta in media pari all'11,2% per gli assicuratori sulla vita e al 6% per gli assicuratori danni. Per i loro investimenti diretti sul mercato immobiliare, gli assicuratori sottostanno alle disposizioni della FINMA relativamente a tipo di oggetti e valutazioni.

³¹ La Circolare FINMA 08/18 «Direttive di investimento – assicuratori» consente un anticipo massimo di due terzi.

Le riserve tecniche rivestono una rilevanza primaria per tutti i settori assicurativi. Per questo motivo, nel 2013 la FINMA ha nuovamente posto un'attenzione particolare su questo aspetto, soprattutto nel settore delle assicurazioni sulla vita.

La FINMA misura la forza economica di ogni impresa di assicurazione sulla base di due parametri primari: da un lato, la solvibilità indica in quale misura un assicuratore è dotato di fondi propri. Questo indicatore viene misurato su un orizzonte temporale di un anno mediante il Test svizzero di solvibilità (SST). Dall'altro lato, le riserve tecniche fungono da copertura per gli impegni derivanti dai contratti di assicurazione, in modo duraturo e in una prospettiva di lungo termine.

Centrale per la protezione degli assicurati è il fatto che le riserve tecniche sono coperte per l'intera durata contrattuale con valori patrimoniali liberi ed esenti da gravami, ovvero il cosiddetto patrimonio vincolato. Le riserve tecniche determinano pertanto l'entità del patrimonio vincolato, destinato a soddisfare le pretese basate sui contratti assicurativi qualora un'impresa di assicurazione divenga insolvente.

Rischio di lacune di copertura presso gli assicuratori sulla vita

Gli assicuratori sulla vita forniscono garanzie sull'arco di vari decenni. Se per esempio una persona di giovane età stipula un contratto per una rendita di vecchiaia, è poi tenuta a versare i relativi premi fino al pensionamento. In seguito, l'impresa di assicurazione inizia a corrispondere una rendita vitalizia. Gli importi dei premi e della rendita sono pattuiti all'inizio del contratto, e di norma non possono più essere modificati per quasi cinquant'anni. L'arco temporale è tuttavia troppo esteso per poter tenere in considerazione tutte le incognite, come un allungamento dell'aspettativa di vita o una fase particolarmente protratta di bassi tassi d'interesse.

Soprattutto nel secondo pilastro, caratterizzato da un tasso di conversione fissato per legge, già da diverso tempo le rendite che di anno in anno giungono a maturazione non possono più essere finanziate in misura sufficiente con il capitale di copertura disponibile. Questa lacuna viene colmata tra l'altro mediante un finanziamento trasversale con i premi per i rischi di decesso e d'invalidità, che presentano margini elevati. Tuttavia, in una prospettiva di lungo periodo la lacuna di copertura è destinata ad estendersi in misura sempre maggiore. Gli assicuratori sulla vita saranno chiamati ad affrontare sfide considerevoli.

La FINMA è consapevole di questa problematica e nel 2013 ha posto un accento della propria vigilanza sulle riserve tecniche degli assicuratori sulla vita. Se sorgono dubbi riguardo all'adempimento degli obblighi nei confronti degli assicurati, la FINMA interviene richiedendo agli assicuratori sulla vita un incremento delle proprie riserve tecniche.

Nessuna necessità generale d'intervento per le assicurazioni del ramo danni

Nel 2013 la FINMA ha verificato, presso un novero selezionato di assicuratori danni, i processi di costituzione delle riserve tecniche, sottoponendo inoltre a un ulteriore calcolo l'entità delle riserve necessarie per i sinistri. Da queste analisi è stato possibile constatare con soddisfazione una necessità di adeguamento soltanto in casi isolati. Nelle attività con i clienti privati, le frequenze dei danni si collocano su livelli relativamente stabili.

Elevata importanza delle riserve di senescenza nell'assicurazione malattie complementare

Nell'ambito dell'assicurazione malattie complementare, gli assicuratori rinunciano di norma in modo esplicito al proprio diritto di disdetta in caso di prestazione. Di conseguenza s'instaurano contratti assicurativi vita natural durante. A seconda dell'età d'ingresso dei contraenti, determinante ai fini della tariffa, l'impresa deve costituire già in anticipo apposite riserve tecniche; si tratta delle cosiddette riserve di senescenza, che sono d'importanza fondamentale e risultano pertanto di particolare interesse per la FINMA, soprattutto laddove quest'ultima analizza per ogni prodotto la componente tecnica del piano di esercizio. La FINMA impone inoltre che le riserve tecniche non più necessarie vengano impiegate a favore degli assicurati che le hanno finanziate.

Maggiori controlli anche nel campo della riassicurazione

La riassicurazione copre spesso l'intero ventaglio operativo del settore assicurativo, e ciò si rispecchia anche a livello di riserve. A partire dall'esercizio finanziario 2013 la FINMA disporrà, di volta in volta nell'anno successivo, di informazioni migliori circa tali riserve, in quanto nella Circolare FINMA 11/3³² è stato stabilito che un'impresa di assicurazione deve suddividere il proprio portafoglio complessivo in sottoportafogli. Come negli altri rami, la FINMA sottopone le riserve a controlli più frequenti e intensi anche nell'ambito della riassicurazione. Ciò accade da un lato in modo sistematico con una frequenza predefinita per sottoportafogli specifici, dall'altro lato nel caso di transazioni particolari come per esempio in relazione a importanti distribuzioni di dividendi.

³² Cfr. Circolare FINMA 11/3 «Riserve tecniche – riassicurazione» (<http://www.finma.ch/regulierung/Documents/finma-rs-2011-03-i.pdf>).

Gli sviluppi sul piano internazionale nell'ambito della gestione patrimoniale istituzionale vanno in direzione di una maggiore trasparenza e di una più efficace tutela degli investitori. Questo cambiamento, dettato da motivi di natura normativa, ha fatto sì che anche in Svizzera la componente di gestione patrimoniale istituzionale non soggetta a regolamentazione mostri una costante riduzione.

A fine 2013 il numero dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale autorizzati risultava pari a 119, con un aumento dunque di 20 unità rispetto all'anno precedente. Nel 2013 la FINMA ha autorizzato complessivamente 22 gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Nello stesso periodo, soltanto due operatori di questo segmento sono usciti dalla sfera di vigilanza della FINMA. Nel 2013 è stata inoltre concessa l'autorizzazione a una direzione del fondo.

Nel contesto internazionale, negli scorsi anni è stato registrato un aumento dei requisiti posti in materia di tutela degli investitori e di trasparenza nell'ambito della gestione patrimoniale istituzionale. Questo sviluppo ha prodotto tangibili ripercussioni sulle attività di gestione patrimoniale in Svizzera, con una conseguente riduzione costante delle attività di *asset management* non soggette a regolamentazione.

Il mantenimento dell'accesso al mercato come motore propulsivo

Questo sviluppo ha avuto inizio con la direttiva OICVM dell'UE, che a partire da febbraio 2007 ha sottoposto a vigilanza i gestori patrimoniali degli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) standardizzati europei. La Legge sugli investimenti collettivi (LICol) entrata in vigore il 1° gennaio 2007 ha quindi assoggettato anche i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri a vigilanza prudenziale. Al fine di mantenere l'accesso al mercato, hanno inoltre potuto sottoporsi alla LICol su base volontaria anche i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale esteri per i quali il diritto vigente nel rispettivo paese di affiliazione impone un assoggettamento.

A luglio 2011 è entrata in vigore la Direttiva UE sui gestori di fondi d'investimento alternativi (AIFMD), la quale sancisce che anche i gestori di investimenti

collettivi di capitale alternativi di diritto europeo siano sottoposti a vigilanza prudenziale. I gestori di fondi esteri in Svizzera si sono quindi trovati esposti al rischio di non poter più proseguire la loro attività di gestione patrimoniale transfrontaliera. Per poter colmare questa lacuna normativa e conservare l'accesso al mercato, il Consiglio federale ha deliberato una revisione parziale d'urgenza della LICol. Alla nuova versione di tale legge, entrata in vigore il 1° marzo 2013, sottostanno ora sostanzialmente tutti i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale. Entro la scadenza del termine di notifica, fissato a fine agosto 2013, si sono annunciate presso la FINMA 116 società, che avranno tempo sino a febbraio 2015 per presentare una domanda di autorizzazione come gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale.

Regolamentazioni a livello nazionale

Oltre all'inasprimento dei requisiti regolamentari internazionali, anche le revisioni delle leggi a livello nazionale hanno prodotto effetti tangibili sulle attività di gestione patrimoniale in Svizzera. La revisione dell'Ordinanza sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (OPP 2), entrata in vigore il 1° gennaio 2014, prevede che persone e istituzioni esterne possono essere incaricate di amministrare un patrimonio di previdenza soltanto se sono sottoposte alla vigilanza della FINMA o di un'autorità estera equivalente. A seguito della decisione del Consiglio federale di maggio 2013, la Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale (CAV PP) può ora «dichiarare abilitate» alle attività d'investimento e di amministrazione dei patrimoni previdenziali anche altre persone o istituzioni. Inoltre, la CAV PP può rilasciare a questi gestori patrimoniali un'autorizzazione provvisoria limitata a un periodo di tre anni. In seguito, tali operatori sono tuttavia tenuti ad assoggettarsi obbligatoriamente a una vigilanza riconosciuta.

Ripercussioni sull'attività di vigilanza

La revisione della LICol e dell'OPP 2 ha modificato la situazione iniziale per i gestori patrimoniali che finora erano consapevolmente attivi nell'ambito non regolamentato. Essi hanno pertanto dovuto valutare se e in che modo possono e/o vogliono adeguare il proprio modello operativo alle mutate condizioni quadro. Ad affrontare sfide di diversa natura sono soprattutto gli istituti che, oltre alla gestione di investimenti collettivi di capitale, sono attivi in misura considerevole nella gestione patrimoniale per i clienti privati e offrono spesso anche numerosi servizi accessori. La FINMA ha riscontrato carenze a livello organizzativo soprattutto presso istituti tradizionalmente ben affermati e di grandi dimensioni. Nel corso del tempo gli istituti in questione hanno infatti esteso il proprio ambito di attività a un ampio ventaglio di servizi, senza tuttavia adeguare la propria struttura organizzativa alle nuove sfide. Oltre a palesi conflitti d'interesse, ciò si è tradotto in carenze quali:

- *corporate governance* insufficiente;
- mancanza di una separazione tra decisioni d'investimento e funzioni di controllo;
- formazione non adeguata e livello di esperienza insufficiente per le funzioni deputate alla gestione del rischio.

Come conseguenza diretta, nel quadro della sua attività di vigilanza la FINMA ha fatto presente tali carenze agli istituti interessati in occasione di colloqui mirati e, ove necessario, ha imposto le relative condizioni.

Nuovi sviluppi

La FINMA ha constatato che viene perseguito un numero sempre maggiore di cooperazioni tra gestori patrimoniali autorizzati ai sensi della LICol e istituti finora non soggetti a regolamentazione. Questi ultimi cercano di proseguire le proprie attività ora soggette all'obbligo di autorizzazione, come la gestione di investimenti collettivi di capitale o di fondi previdenziali esteri attraverso la collocazione delle stesse sotto il «mantello» di un gestore patrimoniale abilitato, senza dover presentare richiesta per un'autorizzazione propria.

Il gestore patrimoniale privo di autorizzazione acquista per esempio una partecipazione di minoranza in un *asset manager* abilitato, si fa assumere da questo a tempo parziale e amministra così i suoi investimenti collettivi di capitale e/o fondi previdenziali pur senza essere completamente integrato nei processi d'investimento e di controllo. Gli altri servizi, come per esempio la gestione patrimoniale individuale per clienti privati, continuano invece a essere esercitati dall'istituto privo di autorizzazione.


La FINMA deve accertare che, pur all'interno di tali modelli di cooperazione, i singoli gestori patrimoniali dispongano dell'adeguata struttura organizzativa richiesta dalla legge e che i rischi vengano complessivamente individuati e controllati in maniera corretta. Il compito della FINMA è ulteriormente complicato dall'abrogazione della possibilità di sottoporre a sorveglianza gli *asset manager* a livello consolidato, entrata in vigore con la revisione della LICol.

Patrimoni gestiti da *asset manager*

In base a un rilevamento di dati condotto nel 2013, al 31 dicembre 2012 i gestori patrimoniali autorizzati ai sensi della LICol hanno gestito valori patrimoniali dell'ordine di CHF 257 miliardi, di cui 147 miliardi sono confluiti nella gestione di investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri e 110 miliardi nella gestione patrimoniale individuale per investitori privati e istituzionali. 29 miliardi di tali patrimoni gestiti a livello individuale sono nuovamente stati investiti in investimenti collettivi di capitale gestiti dai rispettivi gestori patrimoniali e confluiscono anche nei valori patrimoniali concernenti gli investimenti collettivi di capitale (147 miliardi).

Valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e portafogli gestiti su base individuale


(al 31 dicembre 2012, in mld. di CHF)



- A** *Asset under management*, gestione patrimoniale degli investimenti collettivi di capitale
- B** *Asset under management*, gestione patrimoniale individuale
- C** *Asset under management*, gestione patrimoniale individuale (investimenti indiretti)

Valori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale svizzeri ed esteri gestiti in Svizzera

(al 31 dicembre 2012, in mld. di CHF)



- A** Investimenti collettivi di capitale svizzeri
- B** Investimenti collettivi di capitale esteri distribuiti in Svizzera
- C** Investimenti collettivi di capitale esteri senza distribuzione in Svizzera



Vigilanza, *enforcement* e regolamentazione

40 Banche e commercianti di valori mobiliari

52 Assicurazioni

62 Mercati

72 *Enforcement*



Il 2013 è stato caratterizzato da un'ennesima riduzione dei margini per le operazioni su interessi e commissioni, da un costante aumento degli affari ipotecari e da una crescente incertezza nell'ambito delle attività transfrontaliere. Il processo di consolidamento nel settore bancario svizzero è proseguito, sebbene a ritmo meno serrato di quanto atteso.

Nel 2013 le condizioni quadro economiche hanno nuovamente rappresentato una sfida per le banche e i commercianti di valori mobiliari in Svizzera. Poiché i tassi d'interesse sono rimasti inchiodati su un livello prossimo ai minimi storici, i proventi da interessi delle banche hanno fatto registrare un'ulteriore flessione. Il dibattito circa le attività di consulenza a livello transfrontaliero non ha perso intensità, continuando ad alimentare turbolenze.

Consolidamento sul mercato della gestione patrimoniale

Nel 2013 la pressione internazionale sull'attività di gestione patrimoniale transfrontaliera si è ulteriormente accentuata. A fine 2012 la Germania ha bocciato l'accordo fiscale a lungo negoziato con la Svizzera. In Francia sono state aperte varie procedure a carico di banche svizzere per assistenza attiva all'evasione fiscale. Questi eventi, in combinazione con il dibattito politico sulla cosiddetta *Lex USA*, hanno indotto alcuni operatori finanziari di primaria rilevanza a dichiarare pubblicamente la loro intenzione di sciogliere le proprie relazioni d'affari con i clienti che non sono in grado di attestare un adeguato stato fiscale.

Al contempo, a fine agosto 2013 il DoJ ha varato un programma volto alla risoluzione della controversia fiscale tra gli Stati Uniti e le banche svizzere.³³ In particolare, queste ultime hanno avuto tempo fino al 31 dicembre 2013 per optare per una delle tre categorie concordate dal DoJ con la SFI. È apparso chiaro che l'attuazione di questo programma assorbirà risorse cospicue presso gli istituti coinvolti, generando costi elevati a livello sia interno che esterno. Inoltre, le banche che si registrano su base volontaria per la categoria 2³⁴ dovranno pagare una multa che potrebbe risultare di notevole entità.

Rischi di variazione dei tassi d'interesse e crescita del volume ipotecario

Il monitoraggio e la gestione dei rischi di variazione dei tassi d'interesse continuano a rivestire una rilevanza primaria, motivo per cui la FINMA ha condotto anche nel 2013 controlli in loco presso varie banche commerciali, analizzando in modo approfondito le rispettive attività di *risk management*. Questo importante argomento è stato inoltre regolarmente affrontato altresì nell'ambito dei colloqui con le banche; in caso di necessità vengono imposti anche provvedimenti in ambito organizzativo oppure viene richiesto un rafforzamento dei fondi propri.

Calo dei proventi da commissioni

Mentre i mercati azionari hanno messo a segno una *performance* migliore rispetto agli anni precedenti, i proventi sui mercati obbligazionari sono rimasti su livelli molto modesti. La componente di liquidità si è poi riconfermata su livelli elevati per un'ampia parte dei portafogli dei clienti. La maggior parte degli operatori sulla piazza finanziaria svizzera ha quindi dovuto registrare una nuova flessione dei propri proventi da commissione. In ragione della sentenza del Tribunale federale³⁵ sulle retrocessioni, la situazione reddituale viene posta ulteriormente sotto pressione. Non si prospetta ancora una chiara inversione di tendenza. Di conseguenza, aumenta la massa critica di cui ogni banca necessita per essere redditizia in una prospettiva duratura e sostenibile.

Crisi dell'euro e del debito pubblico

Sebbene i provvedimenti della *troika* (commissione UE, BCE e FMI) abbiano comportato una stabilizzazione della congiuntura in diversi paesi europei, le debolezze strutturali restano invariate e la situazione potrebbe tornare rapidamente a peggiorare.

³³ Cfr. cap. «Operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie», pag. 26.

³⁴ Cfr. cap. «Operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie», pag. 26.

³⁵ Cfr. DTF 138 III 755.

Per questo motivo la FINMA ha riconfermato le proprie rafforzate misure di controllo prudenziale disposte all'inizio della crisi a carico di determinati istituti svizzeri afferenti a gruppi bancari europei, esposti a rischi considerevoli nell'ambito della crisi dell'euro e del debito pubblico. Nel novero di queste attività rientrano fra l'altro una rendicontazione più approfondita e una limitazione delle posizioni infragruppo. La Circolare FINMA 13/7³⁶ che disciplina questa ma-

teria, entrata in vigore il 1° luglio 2013, ha formalizzato e chiarito la prassi adottata già da diversi anni circa la limitazione delle posizioni estere infragruppo da parte delle banche svizzere. Con questa circolare la FINMA intende ridurre i rapporti di dipendenza a livello finanziario e operativo all'interno dei gruppi bancari, garantendo al contempo un'adeguata protezione dei creditori degli istituti elvetici.

Decisioni in materia di *too big to fail*

A fine dicembre 2013 la FINMA ha emanato nei confronti di Credit Suisse e UBS due decisioni aventi come oggetto i requisiti particolari secondo le disposizioni dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) in materia di banche sistemicamente rilevanti. Tali decisioni concretizzano gli effetti della rilevanza sistemica accertata nella prima parte dell'anno da parte della BNS per entrambi i gruppi finanziari. Sulla scorta della decisione della FINMA, UBS SA e Credit Suisse SA sono sottoposti a requisiti particolari a livello di singolo istituto. La Neue Aargauer Bank è invece esonerata dal rispetto dei requisiti particolari in ragione delle sue attuali dimensioni e della funzione che riveste in seno al Credit Suisse Group.

Le decisioni fissano per la prima volta l'entità della componente progressiva per entrambi i gruppi e per i singoli istituti, definita in particolare in funzione delle rispettive quote di mercato in Svizzera e delle dimensioni complessive. La componente progressiva comporta requisiti supplementari in materia di fondi propri e viene rimodulata con cadenza annuale. La FINMA può concedere alleggerimenti a titolo di riconoscimento dei provvedimenti adottati dalle banche tesi a migliorare la loro risanabilità e liquidabilità a livello globale. In occasione della prima determinazione si è rinunciato a tale possibilità.

A livello di singolo istituto, ai sensi dell'OFoP la FINMA è tenuta a concedere, nel rispetto di determinati requisiti, agevolazioni tese a fare sì che i gruppi finanziari non presentino una dotazione di fondi propri superiore al livello sancito dalle direttive dell'ordinanza. La riduzione dei requisiti quantitativi applicati ai fondi propri regolamentari costituisce la misura che la vigilanza predilige, in ragione della sua trasparenza. Poiché ai sensi dell'ordinanza non è consentito scendere al di sotto della soglia minima del 14% delle posizioni ponderate per il rischio, si è resa necessaria l'introduzione di ulteriori agevolazioni. Pertanto, in deroga all'OFoP, le decisioni prediligono un pari trattamento delle partecipazioni dirette e indirette nelle filiali. Se necessario, i valori di partecipazione vengono complessivamente trattati come posizioni ponderate per il rischio in luogo di deduzioni per partecipazioni.

³⁶ Cfr. Circolare FINMA «Limitazione delle posizioni infragruppo – banche» (<http://www.finma.ch/it/regulierung/Documents/finma-rs-13-07-i.pdf>).

Rilevanza sistemica della Banca Cantonale di Zurigo

Con decisione del 1° novembre 2013, la BNS ha sancito la rilevanza sistemica della Banca Cantonale di Zurigo (ZKB). Il fattore determinante a tale riguardo è stato in particolare il ruolo svolto dalla banca nelle operazioni di credito e di deposito a livello nazionale, nonché nell'ambito del traffico dei pagamenti. La decisione di classificare la ZKB come istituto di rilevanza sistemica rientrava nella sfera di competenza della BNS. In precedenza la FINMA è stata interpellata al riguardo, esprimendo il proprio sostegno a favore di tale decisione.

Il compito della FINMA è definire i requisiti legali specifici che la ZKB deve ottemperare in considerazione della sua rilevanza sistemica. Nella fattispecie, gli istituti sistemicamente rilevanti sono tenuti ad adempiere prescrizioni particolari in materia di fondi propri, liquidità e ripartizione dei rischi. La FINMA fisserà il tenore e la portata di tali requisiti.

Con la presentazione di un apposito piano di emergenza, le banche di rilevanza sistemica devono dimostrare alla FINMA che, in caso d'insolvenza imminente, le attività di rilevanza sistemica possono essere mantenute operative indipendentemente dalle altre parti della banca e senza alcuna interruzione di esercizio. Qualora tale attestazione non possa essere prodotta, la FINMA deve disporre l'adozione degli opportuni provvedimenti.

Retrocessioni

A novembre 2012 la FINMA ha pubblicato la Comunicazione FINMA 41 (2012)³⁷ con la quale ha comunicato agli operatori di mercato le sue aspettative nei confronti di questi ultimi per quanto concerne la gestione delle retrocessioni sotto il profilo del diritto prudenziale. Dopo che nel primo trimestre del 2013 la FINMA ha potuto tracciare un quadro complessivo sulla situazione di rischio degli istituti assoggettati e sul recepimento della comunicazione da parte degli stessi, l'argomento è stato ulteriormente approfondito nell'ambito dell'attività di vigilanza corrente.

Presso diversi istituti la FINMA ha avviato l'adozione di provvedimenti concreti, soprattutto laddove non sia stato dato seguito alle aspettative espresse nella comunicazione. In generale è stato constatato che le banche hanno adottato varie misure mirate, soprattutto nell'ambito della trasparenza nei confronti dei clienti e nella stesura della documentazione contrattuale.

La valutazione di eventuali crediti vantati dai clienti nei confronti degli istituti è di esclusiva competenza del giudice civile ed esula dalle mansioni della FINMA. La gestione complessiva delle retrocessioni da parte delle banche rimarrà anche nel 2014 un tema all'ordine del giorno per l'attività di vigilanza.

³⁷ Cfr. Comunicazione FINMA 41 (2012) «Misure prudenziali – Retrocessioni» (<http://www.finma.ch/finma/publikationen/lists/listmitteilungen/attachments/48/finma-mitteilung-41-2012-i.pdf>).

Strategia di risanamento e di liquidazione

Il fulcro della strategia di risanamento e di liquidazione della FINMA per le banche di rilevanza sistemica operative a livello internazionale è costituito da una partecipazione forzata alle perdite da parte dei creditori. Attraverso questo *bail-in* viene ridotta la garanzia statale implicita e ripristinato l'ordine di mercato.

Con l'Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria (OIB-FINMA), la Svizzera è uno dei primi paesi a disporre di un ventaglio di strumenti che sostanzialmente consentono di attuare con efficacia un risanamento e/o una liquidazione di gruppi finanziari di rilevanza sistemica.

L'OIB-FINMA adempie i requisiti internazionali

L'OIB-FINMA assolve ampiamente le disposizioni fissate dal FSB nel suo documento *Key Attributes of Effective Resolution Regimes for Financial Institutions*³⁸ per quanto concerne il regime d'insolvenza effettivo. Ciò è stato confermato anche dalle prime verifiche internazionali condotte nel 2013 da parte del FMI e di altre istituzioni.

L'OIB-FINMA risulta inoltre equivalente alla proposta di direttiva UE su un *Framework for the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms*³⁹ e al testo normativo statunitense *Dodd-Frank Wall Street Reform and Consumer Protection Act*. Gli eventuali provvedimenti che la FINMA e la BNS dovranno adottare s'inseriscono pertanto nel contesto degli standard internazionali.

Alla luce del dubbio espresso dal Tribunale amministrativo federale⁴⁰ circa il fondamento giuridico di determinate disposizioni dell'OIB-FINMA e in considerazione degli sviluppi internazionali in materia di standard d'insolvenza, la FINMA sta attualmente verificando l'opportunità di un reiterato fabbisogno d'intervento sul piano normativo.

Bail-in anziché bail-out

La strategia globale di risanamento e di liquidazione per le banche svizzere attive a livello globale si basa *in primis* su un *bail-in*⁴¹ decretato dalla FINMA, ovvero una conversione forzata dei debiti in capitale proprio. In questo modo sono chiamati a rispondere

non solo gli azionisti, ma anche gli obbligazionisti. Conformemente all'approccio propugnato dalla FINMA, l'intera procedura deve essere attuata al livello supremo di gruppo e sotto la guida dell'autorità di vigilanza competente per il paese in cui il gruppo interessato ha la propria sede principale. La strategia propugnata dalla FINMA è denominata «*single point of entry*».

Sul *bail-in* poggiano poi ulteriori ristrutturazioni, quali un riassetto del gruppo, la liquidazione di singole unità o ambiti operativi, oppure la sostituzione del *management*. Soltanto in caso estremo, ovvero laddove il *bail-in* non risulti attuabile, il gruppo finanziario deve essere smembrato, con contestuale attivazione dei piani di emergenza locali.

Trasparenza circa le procedure della FINMA

Dopo aver raggiunto un accordo comune e condiviso con le autorità britanniche (Bank of England, FSA⁴²) e statunitensi (Fed, FDIC, OCC nonché autorità dei singoli Stati federali) circa la strategia di risanamento e di liquidazione, il 7 agosto 2013 la FINMA ha pubblicato tale risoluzione in un documento di posizione⁴³, nell'ottica di creare trasparenza sulla procedura adottata dalla FINMA in caso di fallimento di una banca sistemicamente rilevante a livello globale. Un'ulteriore finalità era quella di specificare che lo Stato non intende salvare banche di rilevanza sistemica utilizzando i mezzi dei contribuenti.

In prima battuta devono infatti essere chiamati a rispondere gli investitori e i creditori della banca. Con la creazione di un quadro di certezza giuridica nei confronti di questi ultimi, in futuro essi potranno prendere concretamente in considerazione la possibilità di un *bail-in* ai fini delle proprie decisioni d'investimento.

³⁸ Cfr. http://www.financialstabilityboard.org/publications/r_111104cc.pdf (in inglese).

³⁹ Cfr. <http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0280:FIN:IT:PDF>.

⁴⁰ Cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale B-3771/2012 del 12 marzo 2013 nella causa Fabiani.

⁴¹ Cfr. glossario, pag. 111.

⁴² La Financial Services Authority è confluita in data 1° aprile 2013 nella Prudential Regulation Authority (PRA), facente capo alla Bank of England, e nella Financial Conduct Authority (FCA).

⁴³ Cfr. Documento di posizione della FINMA «Resolution of global systemically important banks» (in inglese) (<http://www.finma.ch/e/finma/publikationen/Documents/pos-sanierung-abwicklung-20130807-e.pdf>).

Le grandi banche hanno presentato i propri piani di risanamento

Sulla scorta di questi elementi sono state portate avanti le pianificazioni di *recovery and resolution*⁴⁴ avviate nel 2012. Nel 2013 le grandi banche hanno presentato alla FINMA i primi piani di risanamento completi, nei quali indicano le modalità con cui possono raggiungere una fase di stabilità in una situazione di crisi e riuscire a portare avanti almeno una parte delle attività, comprese le funzioni di rilevanza sistemica, senza interventi statali.

In caso di miglioramento della loro capacità globale di risanamento e di liquidazione, ai sensi delle disposizioni in materia di *too big to fail* le banche di rilevanza sistemica possono beneficiare di facilitazioni per quanto concerne i particolari requisiti in materia di fondi propri. A tale riguardo, nella sua comunicazione nei confronti delle grandi banche, la FINMA ha specificato che considera la collocazione delle attività elvetiche in un'unità giuridica separata con sede in Svizzera un requisito essenziale per la concessione di un'agevolazione sui requisiti in materia di fondi propri. Sia UBS che Credit Suisse hanno annunciato a fine 2013 la costituzione di unità giuridiche autonome di diritto svizzero, in cui intendono raggrup-

pare le proprie attività svizzere comprensive delle funzioni di rilevanza sistemica.

In parallelo, la FINMA ha lavorato alla messa a punto dei piani di ristrutturazione e di liquidazione, con l'ausilio dei quali è possibile risanare i gruppi finanziari in caso d'insolvenza imminente, oppure procedere alla loro liquidazione. A fine giugno 2013 è stato possibile finalizzare le prime versioni di tali piani per Credit Suisse e UBS, sottoponendo poi le stesse per la relativa consultazione all'attenzione della BNS e delle autorità competenti in materia di vigilanza e insolvenza di Stati Uniti e Gran Bretagna.

All'interno di gruppi di lavoro congiunti, la FINMA ha discusso il riconoscimento e la cooperazione per l'implementazione e/o l'operationalizzazione della strategia di risanamento di tipo «*single point of entry*» nonché per una ristrutturazione mirata delle banche e delle loro attività di emissione di capitale di terzi.


Nel 2014 l'accento sarà posto tra l'altro sull'operationalizzazione della procedura di *bail-in* e sull'affinamento della pianificazione del flusso operativo.

⁴⁴ Cfr. glossario, pag. 114.

Strategia di risanamento e di liquidazione della FINMA

A fronte della problematica *too big to fail* per le banche di rilevanza sistemica, riveste un'importanza centrale la definizione di una strategia di risanamento e di liquidazione efficace e coordinata a livello internazionale.

Panoramica della strategia di risanamento e di liquidazione



Le mutate condizioni quadro economiche fanno sì che il trend di consolidamento sulla piazza bancaria svizzera mantenga invariata la propria intensità. A essere particolarmente interessati da questi sviluppi sono la gestione patrimoniale transfrontaliera e le attività d'insediamento delle banche estere.

Il consolidamento di mercato, iniziato già alcuni anni or sono, mantiene invariata la propria intensità. Fattori quali bassi tassi d'interesse, pressione sui margini e un contesto transfrontaliero nettamente mutato pongono sotto pressione le banche e i commercianti di valori mobiliari. Alla luce di questo scenario non sorprende che il numero di domande presentate per una nuova licenza a operare come banca o commerciante di valori mobiliari abbia subito un'ulteriore flessione. Nel 2013 il numero delle banche e dei commercianti di valori mobiliari di nuova autorizzazione si è attestato a livelli altrettanto bassi come nei due anni precedenti (due autorizzazioni di banche e quattro autorizzazioni di commercianti di valori mobiliari).

Sfide di notevole portata

Modelli operativi che per decenni hanno prodotto risultati lucrativi nella gestione patrimoniale devono ora essere messi in discussione con spirito critico. Il nuovo orientamento nell'attività di *wealth management* transfrontaliero comporta costi di *compliance* più elevati.

Anche il segmento della clientela privata risulta particolarmente messo alla prova a causa del perdurare dei bassi tassi d'interesse ed è chiamato a confrontarsi con costanti flessioni dei ricavi. Soprattutto gli istituti con dimensioni inferiori a una certa massa critica sono sempre più spesso costretti a dismettere le attività bancarie e a rinunciare alla propria licenza. Nel 2013 circa 30 banche e commercianti di valori mobiliari hanno deciso di chiudere i battenti. Di questi istituti, otto sono già usciti in via definitiva dall'ambito regolamentato, mentre per circa 20 il

processo di uscita assistita dal mercato è ancora in corso.

Ricerca di nuovi modelli operativi

Alcune banche hanno cercato rimedio in un nuovo assetto proprietario, auspicando così di intraprendere un nuovo corso. Tuttavia questi progetti falliscono spesso a causa dei modelli operativi poco plausibili o per le strutture proprietarie opache ed equivocate. Anche in questi casi, nell'interesse della piazza finanziaria, la FINMA adotta un metro di vigilanza inflessibile, senza tuttavia produrre effetti di distorsione sulle dinamiche di mercato.

Nei quattro esercizi trascorsi dal 2010, 80 banche (inclusi i commercianti di valori mobiliari) hanno lasciato la piazza finanziaria svizzera. Molte di esse, circa 40, hanno unito le forze con un nuovo partner, ovvero hanno cercato il proprio futuro operativo in una fusione o una vendita. 28 istituti hanno lasciato il mercato su base volontaria, restituendo la propria licenza, mentre nove sono stati posti in liquidazione e tre sono stati indotti a uscire dal mercato attraverso un procedimento di *enforcement* della FINMA.

Di norma le banche che escono dal mercato sono di piccole dimensioni: nei quattro esercizi trascorsi dal 2010 si è trattato nella fattispecie di 64 istituti della categoria 5, 14 banche della categoria 4 e soltanto 2 di medie dimensioni della categoria 3. In linea generale è possibile individuare la tendenza secondo cui le banche estere si ritirano in misura sempre maggiore sul rispettivo mercato nazionale. Nel 2013 circa 16 hanno infatti chiuso le proprie unità svizzere.

Uscite di mercato dal 2010

suddivise per tipo di uscita, categoria di vigilanza e banche nazionali o estere

	2010	2011	2012	2013
Fusioni	7 (6)	10 (3)	8 (5)	15 (9)
Categoria 3 (di cui banche estere)	–	–	1 (0)	–
Categoria 4 (di cui banche estere)	1 (1)	5 (1)	1 (1)	5 (3)
Categoria 5 (di cui banche estere)	6 (5)	5 (2)	6 (4)	10 (6)
Cessazione volontaria dell'attività operativa con obbligo di assoggettamento	3 (1)	9 (6)	9 (6)	7 (6)
Categoria 3 (di cui banche estere)	–	1 (0)	–	–
Categoria 4 (di cui banche estere)	1 (0)	–	–	1 (0)
Categoria 5 (di cui banche estere)	2 (1)	8 (6)	9 (6)	6 (6)
Liquidazione volontaria	2 (1)	3 (1)	3 (2)	1 (1)
Categoria 5 (di cui banche estere)	2 (1)	3 (1)	3 (2)	1 (1)
Revoca dell'autorizzazione	1 (1)	1 (0)	1 (1)	0 (0)
Categoria 5 (di cui banche estere)	1 (1)	1 (0)	1 (1)	0 (0)
Totale (di cui banche estere)	13 (9)	23 (10)	21 (14)	23 (16)

Dal 26 giugno 2013 PostFinance è assoggettata alla vigilanza della FINMA in veste di banca e commerciante di valori mobiliari, e ora è tenuta ad adempiere gli stessi requisiti rigorosi e a una vigilanza altrettanto intensa come quella degli altri istituti finanziari di dimensioni e complessità analoghe.

Il 6 dicembre 2012 la FINMA ha rilasciato a PostFinance l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di banca e commerciante di valori mobiliari. Come condizione preliminare per l'entrata in vigore di tale autorizzazione, PostFinance ha tuttavia dovuto dimostrare preventivamente l'adempimento di una serie di condizioni a livello organizzativo, finanziario e di organico. A giugno 2013 la FINMA è giunta alla conclusione che PostFinance soddisfaceva appieno tali requisiti. Di conseguenza, il 26 giugno 2013 la Posta Svizzera ha scorporato la propria unità PostFinance in una società anonima indipendente, creando così il presupposto formale per assoggettare PostFinance stessa in via definitiva alla vigilanza bancaria.

Elevati requisiti in materia di diritto di vigilanza

Il processo di autorizzazione è durato complessivamente tre anni. Fin dall'inizio, la FINMA ha sottolineato che PostFinance è tenuta ad adempiere gli stessi requisiti in materia di vigilanza di qualsiasi altro istituto finanziario con dimensioni e complessità analoghe. Nella procedura di autorizzazione, la FINMA ha analizzato tra l'altro la struttura organizzativa prevista, la capitalizzazione e l'organico di PostFinance, giungendo alla conclusione che sussiste una solida base per le previste attività di banca e commerciante di valori mobiliari e che la competenza di sorveglianza della FINMA risulta acclarata.

Corporate governance d'importanza centrale

Nell'ambito del processo di autorizzazione, la FINMA ha tenuto in considerazione anche il fatto che a essere proprietaria di PostFinance sarebbe stata la Confederazione e che la collaborazione molto intensa con le altre società della Posta comporta punti interrogativi e rischi particolari. A questa situazione iniziale è stata data risposta mediante l'imposizione

di requisiti specifici in materia di *corporate governance* e in relazione ai rapporti (finanziari) tra PostFinance SA e il gruppo della Posta. Anche all'aspetto della prevenzione del riciclaggio di denaro è stata riconosciuta un'elevata priorità.

In quanto operatore di mercato estremamente rilevante e complesso, PostFinance è stata inserita ai fini della vigilanza ordinaria nella categoria 2⁴⁵. Il secondo livello più elevato di vigilanza implica ulteriori requisiti prudenziali, tra cui un margine di fondi propri più elevato e una vigilanza più intensa, per esempio attraverso controlli in loco a cadenza regolare.

Per quale motivo PostFinance necessitava di una licenza bancaria

La Posta Svizzera era attiva nel settore dei servizi finanziari già prima del 26 giugno 2013 attraverso la sua unità PostFinance. Quest'ultima accetta depositi del pubblico a titolo professionale e nell'ambito del traffico dei pagamenti deve assolvere un mandato di servizio universale fissato dalla legge.⁴⁶ In passato, PostFinance poteva erogare tali servizi finanziari anche senza autorizzazione bancaria in virtù di una disposizione derogatoria sancita dalla legge. Dopo che il Parlamento ha deciso mediante la Legge sulle poste e la Legge sull'organizzazione della Posta che PostFinance avrebbe dovuto essere scorporata in una società anonima di diritto privato, è apparso evidente che il braccio finanziario del gruppo della Posta necessitava di un'autorizzazione da parte della FINMA. Con lo scorporo di PostFinance, effettuato il 26 giugno 2013, viene meno la precedente regolamentazione derogatoria sancita dalla legislazione bancaria. Ai sensi della legislazione postale, permane per PostFinance il divieto di continuare a offrire crediti e ipoteche in maniera autonoma.

⁴⁵ Cfr. appendice, cap. «Categorizzazione della vigilanza su banche e assicurazioni», pag. 102.

⁴⁶ Oltre alle banche, solo gli enti e gli istituti di diritto pubblico, come pure le casse, di cui garantiscono integralmente gli impegni, possono accettare depositi del pubblico a titolo professionale (art. 3a cpv. 1 OBCR).

Cambiamenti nella regolamentazione delle banche

I principali sviluppi registrati nella regolamentazione bancaria nel corso del 2013 si sono tradotti in diversi adeguamenti delle circolari FINMA.

CIRCOLARE FINMA	PROGETTO DI REGOLAMENTAZIONE			MODIFICHE	ENTRATA IN VIGORE IL
	TIPOLOGIA	CONTENUTO / OGGETTO	OBIETTIVI / MOTIVI		
«Rischi di credito – banche» (08/19) «Rischi di mercato – banche» (08/20) «Pubblicazione FP – banche» (08/22) «Fondi propri computabili – banche» (13/1) «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche» (11/2)	Revisione parziale	Adeguamenti agli standard internazionali di Basilea III	Attuazione senza scostamenti materiali dal quadro normativo internazionale	Poche precisazioni e puntuali adeguamenti	1.1.2014
«Rischi operativi – banche» (08/21)	Revisione parziale	<i>Principles for the Sound Management of Operational Risk</i> ⁴⁷ del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) di giugno 2011	– Attuazione delle raccomandazioni di Basilea per la gestione dei rischi operativi – Integrazione con l'appendice sulla sicurezza dei dati	Ampliamento mediante i requisiti qualitativi posti alla gestione dei rischi operativi	1.1.2015
«Ripartizione dei rischi – banche» (08/23)	Revisione parziale	Regolamentazione in materia di <i>too big to fail</i>	Nessuna facilitazione per le posizioni nei confronti delle banche cantonali di rilevanza sistemica	Precisazione	1.1.2014
«Limitazione delle posizioni infragruppo – banche» (13/7)	Nuova regolamentazione	Crediti e impegni infragruppo	Riduzione delle dipendenze finanziarie e operative a livello infragruppo	–	1.7.2013
«Regole quadro della gestione patrimoniale» ⁴⁸ (09/1)	Revisione parziale	Retrocessioni, obblighi di notifica e d'informazione, nonché obblighi di diligenza nella gestione patrimoniale	Adeguamento agli sviluppi giuridici nell'ambito dei requisiti di diritto civile per gli ambiti menzionati	Integrazioni e precisazioni	30.5.2013

Prospettive

Attualmente sono in corso diversi progetti regolamentari concernenti l'adeguamento delle ordinanze del Consiglio federale. A tale riguardo, a fine dicembre 2013 si è conclusa l'indagine conoscitiva sulla revisione totale dell'Ordinanza sulle banche (OBCR). Secondo il nuovo diritto contabile⁴⁹, a partire dall'esercizio 2015⁵⁰ le banche saranno chiamate ad adeguare il proprio sistema di contabilità. Con questa revisione viene regolamentata anche la liquidazione degli averi non rivendicati, che ora può essere effettuata direttamente da ogni banca. A seguito del RCAP⁵¹ si rende necessario un adeguamento seppure marginale anche dell'Ordinanza sui fondi propri (OFoP) al fine di conformarsi agli standard internazionali. Sono in fase di elaborazione anche requisiti quantitativi sotto il profilo della liquidità. L'indagine conoscitiva circa la quota di liquidità a breve termine (LCR)⁵² approvata a livello internazionale come modulo fondamentale di Basilea III si concluderà nel febbraio 2014.

⁴⁷ <http://www.bis.org/publ/bcbs195.pdf>.

⁴⁸ L'ambito di applicazione della presente circolare concerne le organizzazioni interprofessionali nel campo della gestione patrimoniale, ivi inclusi banche e commercianti di valori patrimoniali, che sottopongono alla FINMA norme di autoregolamentazione per il riconoscimento come standard minimo (cfr. <http://www.finma.ch/i/regulierung/Documents/finma-rs-09-01-i.pdf>).

⁴⁹ Artt. 957 segg. CO.

⁵⁰ Per i conti di gruppo a partire dall'esercizio 2016.

⁵¹ Cfr. cap. «La FINMA sul banco di prova», pag. 24.


⁵² Cfr. glossario, pag. 112.


In sintesi

Il dispositivo normativo di Basilea

Anche nei prossimi anni, a seguito della prosecuzione del processo di attuazione di Basilea III si renderanno necessari ulteriori adeguamenti della regolamentazione bancaria. Il seguente grafico informativo fornisce una panoramica delle principali componenti di Basilea III e del relativo piano d'implementazione.

Evoluzione temporale del dispositivo normativo di Basilea (calendario dell'entrata in vigore)





Il perdurare della fase caratterizzata da bassi tassi d'interesse continua a contraddistinguere il panorama assicurativo svizzero, ponendo soprattutto il ramo assicurazione sulla vita davanti a sfide di notevole portata. Il settore evidenzia comunque uno stato di salute da stabile a buono. La FINMA segue con attenzione questi sviluppi e affronta gli ambiti problematici con colloqui di vigilanza, dialoghi sul rischio e controlli in loco.

Anche nel 2013 la fase caratterizzata dai bassi tassi d'interesse è stata il tema di maggiore rilevanza per il settore assicurativo. Il rendimento delle obbligazioni decennali della Confederazione ha toccato a inizio anno un livello inferiore a mezzo punto percentuale. La situazione si è distesa in una certa misura nel corso dell'anno, in quanto il livello dei tassi è tornato al di sopra dell'1%. Gli assicuratori affrontano questa sfida nei vari rami con diversi mezzi. Un ruolo di centrale importanza per la FINMA è costituito dalla solvibilità delle imprese e dalle riserve attuariali. In entrambi questi ambiti, il settore assicurativo svizzero si presenta in un buono stato di salute nel raffronto internazionale.

Solvency II in vista

Dopo un braccio di ferro interno protrattosi per anni, a novembre 2013 l'UE ha finalmente annunciato l'introduzione del nuovo regime di solvibilità a partire dal 1° gennaio 2016. Ad oggi non sono chiari né i punti salienti, né tantomeno i dettagli di *Solvency II*. Sembra tuttavia fondamentale certo che anche l'UE disporrà a breve di una serie di strumenti prossimi al mercato per la misurazione della solvibilità, analogamente a ciò di cui la Svizzera dispone sin dal 2011 con il Test svizzero di solvibilità (SST).

Le facilitazioni temporanee nel SST introdotte dalla FINMA anche alla luce del perdurare della fase di bassi tassi d'interesse hanno prodotto nel 2013 gli effetti auspicati: il grado di solvibilità degli assicuratori sulla vita comunicato è complessivamente migliorato, e rispetto agli esercizi precedenti è diminuito il numero di imprese di assicurazione con una situazione di sottocopertura. In questo modo gli assicurato-

ri sulla vita hanno a disposizione più tempo per fare fronte alle sfide a cui sono chiamati. Gli impegni diretti detenuti dalle imprese di assicurazione svizzere nei problematici Stati GIIPS⁵³ restano su livelli tollerabili. Appaiono invece preoccupanti le posizioni in obbligazioni di emittenti bancari UE, soprattutto per numerosi assicuratori sulla vita.

Assicurazioni sulla vita: lieve ripresa in un contesto difficile

Nel 2013 la situazione economica delle imprese di assicurazione sulla vita ha mostrato nel complesso segnali di leggero miglioramento. Da un lato i mercati finanziari si sono calmati, dall'altro nelle casse delle imprese si sono accumulati gli utili conseguiti in passato. Le conseguenze dei rischi biometrici⁵⁴ sono state meno marcate rispetto agli esercizi precedenti e anche l'onere dei costi è risultato inferiore. Nel 2013 le imprese di assicurazione sulla vita hanno quindi conseguito utili mediamente superiori rispetto all'anno precedente e rafforzato la propria stabilità finanziaria.

Nel ramo vita individuale, gli assicuratori stanno adeguando la propria gamma di prodotti: le nuove soluzioni prevedono garanzie dei tassi d'interesse più basse o addirittura nessuna garanzia e risultano quindi meno interessanti per gli assicurati, con una conseguente diminuzione tendenziale dei volumi. Nel segmento della previdenza professionale (vita collettiva), la domanda di coperture complete permane elevata. In questo campo, la sfida maggiore consiste nella capacità di investire i nuovi capitali in modo tale da conseguire con essi rendimenti adeguati.

⁵³ Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna.

⁵⁴ Cfr. glossario, pag. 114.

Assicurazioni danni: nel complesso in buone condizioni

Gli assicuratori attivi nel ramo danni evidenziano in linea di massima un buono stato di salute finanziaria. Delle 100 imprese di assicurazione assoggettate a vigilanza, soltanto due imprese di modeste dimensioni si trovano in una situazione critica sotto il profilo finanziario. Con un *combined ratio*⁵⁵ medio del 93,6% e un rendimento medio del capitale proprio del 15,4%, anche nel 2013 questo ramo ha dato prova della propria capacità di *performance*.

Nella valutazione del profilo di rischio degli assicuratori danni, nel 2013 la FINMA ha posto l'accento sulla verifica delle riserve e sulla qualità del patrimonio vincolato. Come evidenziato dagli accertamenti, gli assicuratori danni presentano bilanci e conti economici stabili nonostante l'aumento dei sinistri dovuti a catastrofi naturali, la flessione dei redditi da investimento e il difficile scenario economico globale. Gli assicuratori danni dispongono di solide riserve e i loro investimenti nel patrimonio vincolato sono di buona qualità.

Assicurazione malattie: un anno movimentato

Nel 2012 gli assicuratori malattie complementari hanno registrato risultati eccellenti, *in primis* in virtù del nuovo regime di finanziamento ospedaliero. La FINMA ha condotto una verifica tariffaria capillare di straordinaria portata a carico delle assicurazioni malattie complementari. I premi per il 2014 sono stati in parte ridotti in misura sensibile.⁵⁶

Oltre ai controlli effettuati autonomamente in loco e ai dialoghi sui rischi, la FINMA ha incaricato anche

terzi esterni di svolgere verifiche straordinarie. Dopo che nel novembre 2012 la FINMA aveva disposto provvedimenti coercitivi nei confronti di Assura/Supra e ordinando in tale ambito la sospensione dei membri del consiglio di amministrazione del gruppo, il 22 marzo 2013 è stato nominato un nuovo consiglio di amministrazione. Il trasferimento di tutti i precedenti assicurati da Supra ad Assura SA è stato concluso già prima della fine del 2012.

Per alcuni assicuratori malattie, dalla verifica sistematica delle riserve tecniche è emerso che nelle rispettive valutazioni i rischi d'invecchiamento erano stati considerati in misura insufficiente. Nel 2013 tutti gli assicuratori malattie interessati hanno presentato alla FINMA appositi piani di finanziamento compatibili con l'approvazione. Nella media di settore, la solvibilità degli assicuratori malattie risulta quindi molto solida.

Riassicurazione: migliore base di fondi propri

Anche nel 2013 la FINMA ha esercitato la vigilanza su un numero minore di riassicuratori *captive* e un numero maggiore di riassicuratori professionali. Tra le nuove autorizzazioni di imprese sono stati registrati ancora una volta trasferimenti di domicilio dall'estero. In generale, queste società dispongono di un'ampia base di fondi propri in virtù del loro volume d'affari di portata significativa. Sono state esonerate dalla vigilanza in primo luogo le imprese di modeste dimensioni. Ciò ha pertanto comportato un aumento significativo della base di fondi propri media degli assoggettati. Anche a livello mondiale la base di fondi propri del mercato riassicurativo si è stabilizzata su livelli storicamente elevati.

⁵⁵ Cfr. glossario, pag. 111.

⁵⁶ Cfr. cap. «Gli effetti del nuovo finanziamento ospedaliero», pag. 56.

Nel 2013 molti riassicuratori hanno pagato dividendi elevati, i quali hanno avuto in parte carattere straordinario e, oltre alla distribuzione di una parte degli utili conseguiti, sono stati altresì un mezzo per restituire agli azionisti il capitale in eccesso. Queste distribuzioni sono state classificate dalla FINMA come modifiche del piano di esercizio soggette all'obbligo di autorizzazione. Oltre agli effetti sulla solvibilità, sono stati verificati in particolare la tolleranza al rischio specifica per le singole imprese, la gestione del capitale e gli aspetti relativi alla liquidità.

Vigilanza di gruppo: internazionalizzazione

Nella vigilanza di gruppo, che integra quella su base individuale, sono state intensificate in particolare le attività dei collegi di vigilanza (*supervisory college*⁵⁷), che non sono più soltanto eventi annuali, bensì si

stanno sviluppando in piattaforme permanenti per lo scambio di informazioni. Nel 2013 la FINMA ha condotto appositi *supervisory college* per sei degli otto gruppi assoggettati a vigilanza di gruppo, ovvero per Helvetia, Swiss Life, La Basilese, Nationale Suisse, Swiss Re e due volte per Zurich Insurance Group.

Lo scambio di pareri tra autorità di vigilanza è stato intensificato e la FINMA, in veste di autorità domestica dell'istituto (*home supervisor*), è stata sollecitata in misura nettamente maggiore. In tale ambito, l'accento è stato posto su aspetti quali la valutazione del rischio dalla prospettiva dei gruppi e delle singole imprese, la dotazione di capitale e la relativa struttura, le attività di finanziamento e le transazioni interne al gruppo, nonché la gestione del rischio.

Swiss Qualitative Assessment: pubblicati i risultati del SQA II

Nell'aprile 2013 la FINMA ha pubblicato i risultati del secondo *Swiss Qualitative Assessment* (SQA II).⁵⁸ Nell'ambito del SQA, l'equivalente qualitativo del SST, vengono sottoposti a verifica la *corporate governance*, il *risk management* e il sistema di controllo interno delle imprese di assicurazione. In molti ambiti il SQA II ha evidenziato un andamento complessivamente positivo, come per esempio una maggiore consapevolezza da parte dei membri del consiglio di amministrazione circa i loro obblighi di vigilanza. Al contempo sono stati individuati ambiti in cui i singoli assicuratori hanno un potenziale di miglioramento, ovvero in relazione con determinati aspetti del *risk management* e della *compliance*. Una componente del SQA prevede tra l'altro anche colloqui in materia di rischio con membri del consiglio di amministrazione, esponenti del *top management* e altre persone chiave titolari di funzioni di controllo all'interno dell'azienda. Questo dialogo contribuisce a determinare gli ambiti in cui sono opportuni un ulteriore sviluppo o un'ottimizzazione. L'implementazione del SQA III è prevista per il 2015.

⁵⁷ Cfr. glossario, pag. 114.

⁵⁸ Cfr. Comunicazione FINMA 46 (2013) (in inglese) (<http://www.finma.ch/e/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/57/finma-mitteilung-46-2013-e.pdf>).

Prime esperienze con le facilitazioni temporanee nel SST

A seguito del perdurare del livello molto basso dei tassi d'interesse e in considerazione dei ritardi delle iniziative di regolamentazione nell'UE, la FINMA ha introdotto facilitazioni temporanee nel Test svizzero di solvibilità con effetto al 1° gennaio 2013. Le esperienze dal punto di vista della FINMA sono positive.

Il perdurare dello scenario caratterizzato da bassi tassi d'interesse e i ritardi nell'introduzione del regime di solvibilità europeo *Solvency II* pongono soprattutto gli assicuratori sulla vita di fronte a notevoli difficoltà. A fine 2012 la FINMA ha pertanto deciso di tenere in debita considerazione questo aspetto con l'annuncio delle facilitazioni temporanee a livello di Test svizzero di solvibilità (SST).

Curve dei rendimenti non prive di rischio

Con la revisione parziale dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS) al 1° gennaio 2013, il Consiglio federale ha posto le basi per la possibilità di valutare gli impegni assicurativi per le attività in essere nelle fasi con bassi tassi d'interesse utilizzando curve dei rendimenti che non sono prive di rischio. Ciò si traduce in un aumento del capitale sopportante il rischio (CSR) e quindi in un quoziente di solvibilità più elevato. Quale ulteriore facilitazione, la FINMA ha abbassato temporaneamente i valori soglia d'intervento, rinunciando quindi all'applicazione di alcuni dei provvedimenti teoricamente previsti ai sensi del SST in caso di discesa al di sotto di determinati livelli soglia. Entrambe queste facilitazioni resteranno in vigore per una durata di tre anni.

Le facilitazioni hanno prodotto i risultati auspicati

Secondo le rilevazioni SST effettuate nel 2013, complessivamente 23 imprese di assicurazione sulle quasi 130 soggette a SST si sono avvalse della possibilità di ottenere facilitazioni per lo sconto degli impegni assicurativi. Sui 19 assicuratori sulla vita, quasi due terzi hanno usufruito di questa opzione. È infatti proprio in questo comparto che gli effetti appaiono particolarmente evidenti: mentre in assenza di facilitazioni gli assicuratori sulla vita avrebbero dovuto indicare un quoziente attorno al 125%, grazie a questo provvedimento si è registrato un aumento di circa 20 punti percentuali. In particolare, quattro im-

prese hanno potuto raggiungere un quoziente SST superiore al 100% soltanto grazie alle suddette facilitazioni.

Dal punto di vista della FINMA, il concetto delle facilitazioni può considerarsi riuscito. Soltanto in casi isolati la FINMA ha dovuto constatare che la gestione contemporanea di curve dei rendimenti *risk-free* e curve dei rendimenti a rischio è stata interpretata in modo errato. Eccezion fatta per il miglior valore di stima degli impegni assicurativi, tutti i parametri chiave del SST hanno continuato ad essere calcolati sulla base di una curva dei rendimenti *risk-free*. In vista del 1° gennaio 2016, quando cioè i provvedimenti temporanei giungeranno a scadenza e tutti gli assicuratori saranno tenuti a utilizzare nuovamente le curve dei rendimenti *risk-free* per la valutazione dei loro impegni, questo sistema offre sin d'ora la maggiore trasparenza possibile. Inoltre, le facilitazioni sono attuate in modo tale da risultare comunque compatibili con i principi SST di un approccio economico, conforme al mercato e orientato al rischio.

Buona risonanza anche a livello internazionale

Anche il settore assicurativo ha accolto con favore le facilitazioni, al pari di ulteriori *stakeholder* quali per esempio le autorità di vigilanza estere. Queste ultime hanno sottolineato in particolare la semplicità dell'approccio adottato, la sua trasparenza e soprattutto il fatto che i provvedimenti sono applicabili soltanto alle attività già in essere e limitati in senso temporale. Poiché i nuovi affari non beneficiano invece delle facilitazioni temporanee, non si viene così a creare alcuna distorsione. In vista di *Solvency II*, la limitazione temporale presenta un notevole vantaggio per la FINMA, in quanto in caso di necessità essa può reagire in modo flessibile agli sviluppi registrati in tale ambito a livello di valutazione degli impegni assicurativi.

Il 1° gennaio 2012 sono entrate in vigore numerose modifiche nel finanziamento delle prestazioni ospedaliere. In questa maniera i costi nell'assicurazione complementare ospedaliera sono notevolmente diminuiti. Su tale base la FINMA ha condotto una verifica straordinaria delle tariffe di tutti i prodotti dell'assicurazione complementare ospedaliera e ha chiesto agli assicuratori di ridurre i premi in parte in misura considerevole.

Nel primo trimestre 2013 la FINMA ha disposto per la prima volta di solidi risultati sui rilevamenti dei costi nell'assicurazione complementare ospedaliera, dato che in precedenza gli elevati arretrati di fatturazione avevano impedito un'analisi conclusiva dei costi. I risultati sono stati significativi.

Analisi dei costi di prestazione

Dai consuntivi annuali del 2012 è emersa una considerevole flessione dei costi dei prodotti dell'assicurazione complementare ospedaliera, pari nel complesso a CHF 582 milioni. La diminuzione per il modello di assicurazione ospedaliera «reparto comune» si è attestata a ben il 73%, per i prodotti del «reparto semiprivato» al 16% e per il «reparto privato» al 18%.

Riduzione dei premi per gli assicurati nel reparto comune

Su tale base, la FINMA ha condotto una verifica straordinaria delle tariffe di tutti i prodotti dell'assicurazione complementare ospedaliera. Circa la metà dei 56 assicuratori che offrono prodotti in questo ambito hanno inoltrato tariffe che la FINMA ha approvato senza alcuna modifica. In 22 casi, alla luce di un esame preliminare delle richieste di approvazione delle tariffe, la FINMA ha richiesto correzioni in parte consistenti. Dopo intensi colloqui, tutte le imprese di assicurazione hanno accettato di seguire le disposizioni della FINMA e, pertanto, non si è reso necessario alcun procedimento formale per la riduzione tariffale.

Di conseguenza, i premi diminuiscono per un ammontare complessivo pari a CHF 240 milioni, con effetto per la prima volta dal 2014. Il calo dei costi è stato palesemente più massiccio per i prodotti dell'assicurazione complementare «reparto comune», dove le tariffe sono state ridotte in maniera capillare, in media del 40%. Per i prodotti che comprendono inoltre numerose prestazioni complementari ambulatoriali, le contrazioni sono state meno marcate. In totale, 3,7 milioni di assicurati beneficiano di una riduzione dei premi nella misura di CHF 172 milioni all'anno.

Altri premi interessati in misura minore

Il quadro sul fronte dei prodotti dell'assicurazione complementare «reparto semiprivato» e «reparto privato» era ben diverso, con l'80% dei prodotti senza alcuna modifica tariffaria per il 2014. Ciò è da ricondurre alla situazione reddituale in parte insufficiente registrata da tali prodotti negli anni precedenti e concerne pressoché un milione di assicurati. Per l'11% dei prodotti, ripartito su circa mezzo milione di assicurati, i premi scendono in media del 7%, ossia di pressoché CHF 68 milioni. Per il 9% la FINMA ha persino approvato aumenti dei premi in media inferiori al 6% (CHF 27 milioni, 485 000 assicurati), poiché ritenuti necessari al fine di coprire il futuro invecchiamento degli assicurati in queste categorie.

Destinazione dei premi nell'assicurazione malattie complementare

Nessun utile abusivo

Nel 2011 i proventi attuariali del settore ammontavano a -7% al netto dei costi amministrativi e dopo la costituzione delle riserve, mentre nel 2012, dopo l'introduzione del nuovo finanziamento ospedaliero, a +2%. Ciò significa che non solo ne hanno tratto vantaggio gli assicurati nelle assicurazioni malattie complementari, ma anche che nel 2012 sono stati sgravati prodotti deficitari.


Una parte dei risparmi sui costi confluisce negli utili delle imprese, come consentito nell'ambito dell'assicurazione privata. Nel corso della sua verifica delle tariffe, la FINMA ha constatato che i margini sugli utili calcolati dagli assicuratori non sono abusivamente elevati. Anche gli aumenti delle quote di costi per l'amministrazione non sono stati operati in misura inadeguata (cfr. grafico in questa pagina).

L'andamento dei costi resta sotto osservazione


L'andamento dei costi delle prestazioni comporta sempre un certo grado d'incertezza ed è strettamente monitorato dalla FINMA. Preoccupano i costanti incrementi dei costi della salute, le lente trattative per la determinazione delle tariffe ospedaliere, gli elenchi ospedalieri cantonali validi soltanto a tempo determinato o i contingentamenti ospedalieri e gli effetti degli importi forfettari riferiti alle prestazioni che ancora non s'intravedono (Swiss DRG⁵⁹).

⁵⁹ Cfr. glossario, pag. 114.

2012



2011



La domanda se, oltre alle banche, anche le imprese di assicurazione abbiano una rilevanza sistemica globale è stata sollevata e risolta nel 2013 a livello del G-20, in seno agli organi internazionali di standardizzazione come il FSB, e in particolare la IAIS, nonché a livello interno in Svizzera.

Nel 2010, la posizione della Svizzera in merito alle operazioni dei gruppi e conglomerati assicurativi gestiti a partire dalla Svizzera e attivi a livello internazionale è stata fissata nel rapporto finale della commissione di esperti per la limitazione dei rischi economici dovuti alle grandi imprese. Nel settore assicurativo convenzionale, la commissione di esperti «Too big to fail» non ha rilevato alcuna tendenza alla creazione di rischi sistemici.

Rischi derivanti dagli affari non tradizionali e dalle operazioni sul mercato dei capitali

Per contro, a pari dimensioni nei cosiddetti affari non tradizionali e allorquando le assicurazioni operano al di fuori del proprio settore effettuando per esempio operazioni bancarie o sul mercato dei capitali, per il sistema finanziario possono venirsi a creare rischi analoghi a quelli tipici dell'ambito bancario. Questa è la posizione rappresentata dalla FINMA sul piano internazionale, nel FSB e in particolare nel Financial Stability Committee (FSC) della IAIS.

Nove assicurazioni di rilevanza sistemica

Su incarico del G-20 e di concerto con le autorità di vigilanza nazionali competenti, il 18 luglio 2013 il FSB ha definito per la prima volta nove imprese di assicurazione come aventi rilevanza sistemica globale (G-SII). Attualmente nessuna di esse è domiciliata in Svizzera, ma la situazione potrebbe cambiare nel quadro dell'aggiornamento annuale dell'elenco delle G-SII.

La decisione circa quali riassicuratori hanno rilevanza sistemica è stata rimandata a luglio 2014. A tal proposito sarà difficile valutare la marcata interdipendenza che caratterizza il modello operativo delle imprese di riassicurazione.

Criteri della IAIS

Per definire gli assicuratori di rilevanza sistemica, il FSB e le autorità nazionali si basano su criteri e metodi sviluppati dalla IAIS. Al contempo il FSB ha approvato i provvedimenti regolamentari allestiti dalla IAIS⁶⁰, i quali dovrebbero contribuire all'attenuazione dei rischi per la stabilità finanziaria derivanti dalle imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale. Il relativo pacchetto di misure s'inserisce nell'approccio globale e intersettoriale del FSB. I provvedimenti devono essere attuati gradualmente nel tempo dalle autorità competenti e dalle imprese interessate. Le autorità di vigilanza devono ancora stabilire le basi necessarie in particolare nell'ambito dei requisiti in materia di capitale. Si tratta dei requisiti di base per quanto riguarda la dotazione di fondi propri (*loss absorbency*⁶¹, da settembre 2014) nonché dei requisiti addizionali più severi di assorbimento delle perdite (*higher loss absorbency*⁶², dal 2019).

Il quadro svizzero corrisponde ai requisiti internazionali

Se nel quadro delle future verifiche annuali circa la rilevanza sistemica degli assicuratori dovessero essere classificate come tali anche imprese di assicurazione svizzere, la FINMA ritiene che l'attuale regime assicurativo nazionale corrisponda già oggi ampiamente all'orientamento dei provvedimenti pubblicati dalla IAIS, in particolare per quanto riguarda l'ampio test SST, la Circolare FINMA «Liquidità degli assicuratori» e l'estensione delle competenze d'intervento della FINMA. Ai fini della conformità sarà tuttavia necessario apportare ulteriori adeguamenti in alcuni punti, nello specifico in relazione agli ulteriori requisiti in materia di capitale nonché alle competenze di risanamento e di liquidazione di cui dispone l'Autorità di vigilanza.

⁶⁰ Cfr. comunicato stampa della IAIS del 9 ottobre 2013 sull'allestimento di un *Global Insurance Capital Standard* entro il 2016 sul sito www.iaisweb.org.

⁶¹ Cfr. glossario, pag. 112.

⁶² Cfr. glossario, pag. 112.

Cambiamenti nella regolamentazione delle assicurazioni

Importanti tendenze internazionali e lacune rilevate nel sistema giuridico svizzero richiedono un modesto adeguamento della regolamentazione nel settore delle assicurazioni. Il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore l'Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni e due circolari. Nel 2014 proseguiranno i lavori per la revisione dell'Ordinanza sulla sorveglianza.

ORDINANZA FINMA / CIRCOLARE FINMA	PROGETTO DI REGOLAMENTAZIONE			ENTRATA IN VIGORE IL
	TIPOLOGIA	CONTENUTO / OGGETTO	OBIETTIVI / MOTIVI	
Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni (OFA-FINMA)	Nuova regolamentazione	Svolgimento del fallimento delle imprese di assicurazione	<ul style="list-style-type: none"> – Concretizzazione della procedura di fallimento assicurativo disciplinata soltanto per sommi capi dalla legge (LSA) – Tutela degli assicurati – Certezza del diritto 	1.1.2013
Circolare FINMA 13/2 «Facilitazioni SST»	Nuova regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> – Facilitazioni temporanee nel SST fino a fine 2015 – Adeguamento della curva dei rendimenti per la valutazione degli impegni assicurativi – Adeguamento dei valori soglia al di sotto dei quali la FINMA interviene richiedendo l'adozione di misure correttive 	<ul style="list-style-type: none"> – Perdurare dei tassi d'interesse su bassi livelli – Ritardo nell'introduzione nell'UE dei nuovi requisiti di solvibilità ai sensi di <i>Solvency II</i> 	1.1.2013
Circolare FINMA 13/5 «Liquidità degli assicuratori»	Nuova regolamentazione	<ul style="list-style-type: none"> – Base per il rilevamento dei rischi di liquidità – Requisiti minimi in termini di tipologia e contenuto del rapporto sulla liquidità 	La gestione della liquidità rappresenta un elemento fondamentale della conduzione finanziaria aziendale anche per le assicurazioni	1.1.2013

Prospettive

La FINMA ha elaborato una proposta per la revisione parziale dell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS). Le modifiche delle disposizioni circa la solvibilità e la gestione qualitativa del rischio, compresi i requisiti di liquidità, la valutazione interna dei rischi e della solvibilità (ORSA) nonché gli obblighi di pubblicazione, sono i principali elementi della proposta di revisione sottoposta al DFF a fine 2013. L'adeguamento dell'OS è di competenza del Consiglio federale.

In sintesi

Il regime di solvibilità svizzero sull'esempio degli assicuratori sulla vita

60

Vigilanza, enforcement e regolamentazione
FINMA | Rapporto annuale 2013

Il punto di vista degli assicurati: dalla conclusione del contratto fino alla sua scadenza

Conclusione del contratto

Una persona decide di concludere un'assicurazione sulla vita, per esempio, per assicurare la sua famiglia contro l'evento peggiore dal punto di vista finanziario. Come contraente trasferisce le conseguenze finanziarie di un rischio di decesso, per esempio, dalla moglie e dai figli all'impresa di assicurazione.

L'impresa di assicurazione esamina se la richiesta è consona al proprio piano operativo. In caso affermativo acconsente alla stipula del contratto.

Le due parti pattuiscono nel contratto quali prestazioni l'impresa di assicurazione dovrà pagare agli stipulanti/ai beneficiari in caso di decesso o d'invalidità. L'impresa di assicurazione fissa l'ammontare dei premi che lo stipulante deve versare all'assicuratore sulla vita.

Durata contrattuale

Nel corso della durata contrattuale, il contraente è tenuto al pagamento dei premi pattuiti. In cambio, l'assicuratore sulla vita garantisce l'erogazione in qualsiasi momento delle prestazioni definite nel contratto, pertanto investe il denaro incassato mediante il versamento dei premi nella maniera più redditizia possibile. Al riguardo dipende in larga misura da fattori esogeni, anche a livello macroeconomico.

- Se i tassi d'interesse diminuiscono, deve garantire di poter conseguire un rendimento sufficiente per adempiere i suoi obblighi contrattuali.
- Se la durata media della vita aumenta, deve verificare che gli importi siano consoni e in linea con tale tendenza.
- Se, complessivamente, le promesse di prestazioni non sono considerate o sono considerate in misura insufficiente nei premi, nel corso del tempo ciò può ripercuotersi negativamente sullo stato finanziario dell'impresa.
- Se nel settore della previdenza professionale il tasso d'interesse minimo garantito o il tasso di conversione è eccessivamente elevato, per l'assicuratore diventa difficile fornire le prestazioni promesse.

La stabilità economica, ossia la solvibilità, dell'assicuratore dipende dalla sua capacità di gestire i suddetti fattori e dalla maniera in cui ha strutturato i suoi prodotti.

Scadenza del contratto

Alla scadenza del contratto, l'assicurazione sulla vita deve pagare all'assicurato o ai suoi familiari la prestazione pattuita.

Se l'impresa di assicurazione ha garantito prestazioni troppo elevate, può succedere che riesca a far fronte al proprio impegno di pagamento solo se si sovraindebita. Eventualmente può ridurre le prestazioni non garantite.

Il ruolo della FINMA

Ai fini dell'esercizio della propria attività, un assicuratore sulla vita necessita della preventiva autorizzazione della FINMA. La stipula individuale del contratto costituisce invece un rapporto contrattuale di diritto privato e, pertanto, è un affare tra l'assicuratore sulla vita e il suo cliente.

Il ruolo della FINMA


La FINMA sorveglia innanzitutto la stabilità finanziaria degli assicuratori sulla vita. Se la solvibilità dell'impresa è in pericolo, adotta contromisure. In questo modo garantisce, in fin dei conti, la protezione degli interessi degli assicurati.

Il ruolo della FINMA

Poiché la FINMA ha imposto la disponibilità in ogni momento di sufficiente capitale di solvibilità nel corso della durata contrattuale, anche in periodi economicamente difficili l'assicuratore sulla vita è in grado di fornire alla scadenza del contratto le prestazioni pattuite.

Il Test svizzero di solvibilità (SST) è in vigore dal 2011. Si è rivelato un valido «termometro» che fornisce alle imprese un quadro realistico della loro situazione economica. Il SST consente alla FINMA di avere una visione d'insieme sul mercato nella sua globalità e sulla situazione di rischio.

SST e Solvency I: in che modo le due misurazioni della solvibilità reagiscono al contesto di bassi tassi d'interesse



Il grafico mostra che il SST reagisce a cambiamenti sostanziali come bassi tassi d'interesse, a differenza del vecchio sistema di misurazione della solvibilità (*Solvency I*), che rimane insensibile di fronte a cambiamenti economici fondamentali e pertanto trasmette una falsa sicurezza. Il SST ha consentito alla FINMA di reagire tempestivamente e intervenire affinché le imprese di assicurazione rafforzino la dotazione di fondi propri. Così facendo vengono tutelati anche gli stipulanti.

Nel 2013 la FINMA ha intensificato l'attività di vigilanza nell'ambito Mercati e sviluppato una strategia per i controlli in loco presso gli assoggettati ai sensi della LICol. In materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, ha sottoposto ad approfondita verifica gli organismi di autodisciplina e la questione relativa al personale ausiliario degli intermediari finanziari nelle operazioni di trasferimento di denaro o di valori.

Anche nel 2013 la divisione Mercati ha intensificato la sorveglianza dei vari operatori di mercato. A tal proposito sono stati introdotti concetti di vigilanza basati sul rischio e, ove opportuno, sono state adottate misure di sorveglianza mirate.

Adeguamento della vigilanza sulle infrastrutture dei mercati finanziari

Dopo aver classificato, nel 2012, i rischi delle infrastrutture dei mercati finanziari in differenti categorie, nel 2013 la FINMA ha attuato il concetto di vigilanza basato sul rischio, eseguendo corrispettivamente una valutazione (*assessment*) delle infrastrutture svizzere dei mercati finanziari. Su tale base, la FINMA ha assegnato a ogni istituto un *rating* individuale. A seconda della categoria di vigilanza e del *rating* è stata poi stabilita la rispettiva intensità di vigilanza. L'estensione alle infrastrutture dei mercati finanziari del concetto di vigilanza basato sul rischio della FINMA è un importante passo avanti verso una sorveglianza efficace di questi rilevanti operatori di mercato. L'implementazione del progetto legislativo condotto dal DFF per la nuova LInFin consentirà di esercitare su più ampia scala una vigilanza su misura e secondo criteri internazionali nell'ambito delle infrastrutture dei mercati finanziari in Svizzera.

Controlli in loco presso gli assoggettati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi

Nel 2013 per gli assoggettati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi è stato introdotto lo strumento di sorveglianza dei controlli in loco (*supervisory review*). Con questo metodo la FINMA intende valutare autonomamente e direttamente un ambito operativo o una funzione degli assoggettati, in modo da poter esercitare in maniera più efficiente la propria attività di vigilanza. Nel 2013 è stato eseguito un primo controllo in loco. L'implementazione del nuovo strumento di vigilanza per gli investimenti collettivi di capitale è prevista per il 2014.

Verifica dei consulenti d'investimento

Dopo aver constatato negli anni scorsi che le persone incaricate formalmente quali consulenti di fondi d'investimento espletavano attività che andavano effettivamente oltre le mere prestazioni di consulenza e che pertanto erano sottoposte all'obbligo di autorizzazione, la FINMA ha adottato provvedimenti affinché in futuro quest'attività professionale sia effettivamente limitata alla sola funzione di consulenza. A seguito di tale decisione è aumentato il numero delle richieste che i consulenti d'investimento hanno inoltrato alla FINMA nel 2013 per il rilascio di un'autorizzazione per l'attività di gestore patrimoniale di investimenti collettivi di capitale, mentre in altri casi gli offerenti di fondi hanno rinunciato integralmente al ricorso a consulenti d'investimento.

Riciclaggio di denaro: indipendenza degli OAD e arbitraggio normativo in primo piano


Nel 2013 la FINMA ha intensificato la vigilanza anche in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel settore degli organismi di autodisciplina (OAD) sono state adottate misure volte a impedire gli arbitraggi normativi e a garantire l'indipendenza degli OAD. Inoltre, la FINMA ha verificato se è stata adempiuta la disposizione dell'Ordinanza concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività d'intermediazione finanziaria (OAIF)⁶³, secondo cui il personale ausiliario di istituti di trasferimento di denaro operativi in Svizzera può agire unicamente per conto di un singolo intermediario finanziario autorizzato o affiliato. In particolare, la FINMA ha constatato che tale prescrizione non è sempre stata rispettata; pertanto, unitamente all'OAD competente, ha avviato ulteriori procedimenti volti a garantire l'ottemperanza alle basi legali.

⁶³ Nello specifico si tratta dell'osservanza dell'art. 1 cpv. 2 lett. f n. 3 OAIF.


Andamento dei prodotti

Rispetto al 2012, il 2013 ha nuovamente registrato un incremento del numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri aperti, il che è in particolare riconducibile alla nuova approvazione di altri fondi per gli investimenti tradizionali e per i fondi immobiliari. Per quanto riguarda gli investimenti collettivi di capitale esteri ammessi alla distribuzione in Svizzera o a partire dalla Svizzera a investitori non qualificati, gli OICVM hanno continuato a registrare una costante tendenza alla crescita.

Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale aperti in Svizzera tra il 2004 e il 2013, suddivisi per tipologia di fondo



Andamento del numero di investimenti collettivi di capitale esteri tra il 2004 e il 2013



In materia di investimenti collettivi di capitale, la revisione della Legge sugli investimenti collettivi ha comportato vari cambiamenti. Per esempio, sono stati stipulati accordi di cooperazione nella gestione transfrontaliera e nella distribuzione. Tramite un nuovo concetto per l'approvazione degli investimenti collettivi di capitale, la FINMA auspica di ridurre ulteriormente la durata di trattamento delle richieste.

Sia la Direttiva AIFM europea sia la Legge federale sugli investimenti collettivi di capitale (LICol), rivista per il 1° marzo 2013, sanciscono che i servizi transfrontalieri dei fondi possono essere erogati solo se la FINMA stipula un accordo di cooperazione (MoU) con altre autorità di vigilanza europee. Gli accordi sono una condizione imprescindibile affinché la gestione di fondi d'investimento alternativi europei possa essere delegata a gestori patrimoniali svizzeri, ovvero che i fondi d'investimento alternativi negli Stati membri dell'UE possano essere distribuiti a investitori professionali.

Asset management di fondi europei in Svizzera

Sino alla scadenza del termine ultimo, fissato a fine luglio 2013, la FINMA ha sottoscritto con 28 Stati membri dell'UE e dello SEE accordi di cooperazione, che disciplinano la sorveglianza dei rischi e la raccolta di informazioni di gestori patrimoniali nonché la trasmissione dei dati alla FINMA da parte delle autorità di vigilanza competenti. Inoltre, in questi MoU sono stati definiti anche controlli transfrontalieri in

loco e il reciproco sostegno nell'applicazione delle rispettive prescrizioni in materia di diritto prudenziale. La cooperazione si estende tra l'altro anche a gestori svizzeri di fondi d'investimento alternativi che amministrano e distribuiscono tali fondi nell'UE, ed è altresì valida per i gestori di fondi d'investimento alternativi europei che amministrano prodotti d'investimento in Svizzera o li distribuiscono a investitori qualificati⁶⁴ in Svizzera.

Distribuzione di fondi a investitori non qualificati

La stipula di MoU tra le autorità di vigilanza costituisce un presupposto anche per la distribuzione transfrontaliera a investitori non qualificati. Anche in questo ambito, l'obiettivo è che la FINMA disponga costantemente delle informazioni necessarie ai fini della sorveglianza, garantendo così che gli investitori svizzeri possano fruirne. La stipula di tali MoU costituisce la premessa affinché gli investimenti collettivi di capitale esteri possano essere distribuiti a investitori non qualificati in Svizzera dopo il 1° mar-

Conferenza internazionale dell'Enlarged Contact Group on the Supervision of Collective Investment Schemes

Nell'ottobre 2013 la FINMA ha curato l'organizzazione della conferenza annuale dell'Enlarged Contact Group on the Supervision of Collective Investment Schemes (ECG). All'ECG 2013 tenutosi a Zurigo si sono incontrati rappresentanti di alto grado delle autorità di 19 paesi. Oltre a Stati europei come Francia, Lussemburgo e Irlanda, hanno partecipato anche Stati Uniti, Sudafrica e Singapore.

In un quadro informale sono state discusse tra l'altro questioni relative alle condizioni quadro degli investimenti collettivi di capitale e il rispettivo monitoraggio nonché gli sviluppi generali a livello internazionale nel settore dei fondi.

Costituito nel 1975, l'ECG è un gruppo informale composto dalle autorità di vigilanza della maggior parte delle piazze di fondi più rilevanti al mondo. Lo scopo perseguito dall'incontro consiste nello scambio di informazioni e opinioni come pure nella discussione di questioni regolamentari nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale.

⁶⁴ Cfr. glossario, pag. 112.

zo 2014. Alla fine del 2013 la FINMA ha sottoscritto tre MoU con le autorità di vigilanza estere per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale esteri a investitori non qualificati.⁶⁵

Nuovo concetto di approvazione

Fino al 1° marzo 2013, per ogni richiesta di approvazione di investimenti collettivi di capitale aperti svizzeri, la FINMA doveva approvare il contratto del fondo nel suo insieme e verificare tutte le disposizioni contrattuali. In numerosi casi era sufficiente fornire soltanto un feedback formale al richiedente. Di conseguenza, tale procedura non migliorava la tutela degli investitori e in parte comportava inutili lungaggini nel trattamento delle richieste.

La revisione parziale della LICol e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol) ha ridotto l'obbligo di verifica del contratto agli elementi rilevanti dal punto di vista del diritto di vigilanza. Grazie a ciò la FINMA può ora limitarsi a esaminare le disposizioni che si concentrano sulla tutela degli investitori. Le disposizioni che rientrano nell'autonomia privata delle parti contraenti o che sono coperte dalla legislazione tassativa sono ora di esclusiva competenza della direzione del fondo e della banca depositaria⁶⁶.

Su tale base, nel 2013 la FINMA ha sviluppato e introdotto un nuovo concetto per l'approvazione degli investimenti collettivi di capitale svizzeri. I richiedenti devono inoltrare le informazioni di cui la FINMA necessita per la verifica in forma standardizzata e sintetica. Inoltre, la FINMA intende contattare direttamente le persone che gestiscono patrimoni di investimenti collettivi di capitale, e auspica di ridurre così ulteriormente la durata di trattamento delle richieste. A tal proposito conta sulla buona collaborazione con gli operatori di mercato, indispensabile ai fini di una procedura rapida ed efficiente.

Precisazione della SAIC come veicolo d'investimento

Quale veicolo d'investimento chiuso, la società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (SAIC) effettua allocazioni in capitale di rischio come il *private equity*, gli investimenti alternativi e i progetti edilizi e immobiliari. Questi ultimi sono stati precisati dal legislatore nel quadro della revisione della LICol, in cui è stato puntualizzato che anche le persone non connesse né direttamente né indirettamente con l'accomandatario⁶⁷, i responsabili dell'amministrazione e della direzione operativa o gli investitori possono investire in progetti edilizi, immobiliari e infrastrutturali. In tal modo la SAIC quale veicolo d'investimento è stata delimitata nei confronti della società operativa. Da allora la FINMA ha approvato diverse SAIC che investono direttamente in progetti edilizi e immobiliari.

Carenze nel rispetto dell'obbligo di dichiarazione legale da parte dei distributori

La distribuzione di investimenti collettivi di capitale in Svizzera o a partire dalla Svizzera necessita della rispettiva autorizzazione della FINMA, la quale verifica se il richiedente soddisfa gli appositi requisiti. Dopo aver ottenuto l'autorizzazione, i distributori sono tenuti a notificare alla FINMA qualsiasi modifica soggetta all'obbligo di autorizzazione. Ciononostante, i distributori non sono costantemente sorvegliati a livello prudenziale. Le direzioni dei fondi e i rappresentanti degli investimenti collettivi di capitale esteri monitorano i distributori sulla base di un'autoregolamentazione. Nell'ambito di una verifica la FINMA ha constatato che la sorveglianza e l'obbligo di dichiarazione dei distributori non sono sempre stati ottemperati in modo conforme, pertanto i distributori in questione sono stati contattati dalla FINMA. Ogniquale volta sussistevano sospetti di attività illecite, la FINMA ha effettuato controlli e, ove opportuno, adottato misure correttive.

⁶⁵ Cfr. cap. «Memorandum of Understanding a livello internazionale», pag. 110.

⁶⁶ Cfr. glossario, pag. 111.

⁶⁷ Cfr. glossario, pag. 111.

A livello internazionale a più ampia scala, la regolamentazione si è focalizzata sui mercati finanziari. Anche in Svizzera sono in corso i lavori per una nuova legge in materia. Ulteriori argomenti centrali sono il riconoscimento dell'equivalenza della regolamentazione, la vigilanza delle controparti centrali in Svizzera da parte dell'ESMA e la modifica dei principi per l'autorizzazione di borse estere.

Nel 2013 la FINMA ha esteso il concetto di vigilanza basato sul rischio anche all'ambito delle infrastrutture dei mercati finanziari. Di conseguenza, le imprese assoggettate come pure la società holding SIX Group SA sono state assegnate a una categoria di rischio e sottoposte a verifica per quanto riguarda i requisiti legali e gli standard internazionali. La FINMA ha altresì stabilito la futura intensità di vigilanza. Il risultato dell'*assessment* è stato comunicato tramite lettera per la prima volta al consiglio di amministrazione di SIX Group SA quale società holding del principale operatore svizzero nell'ambito delle infrastrutture dei mercati finanziari.

Standard internazionali per le controparti centrali

Nell'aprile 2012 il Committee on Payment and Settlement Systems della IOSCO (CPSS-IOSCO) ha definito e pubblicato nuovi standard internazionali per le principali infrastrutture dei mercati finanziari⁶⁸, quali le controparti centrali (CCP)⁶⁹, i depositari centrali di valori mobiliari e gli esecutori centrali delle operazioni su valori mobiliari. In seguito a una decisione

del G-20 nel 2009, sono in corso parallelamente sforzi a livello internazionale tesi a regolamentare la negoziazione di derivati OTC⁷⁰. Le controparti centrali svolgono un ruolo particolare ai fini della riduzione dei rischi nella negoziazione dei derivati OTC. L'UE ha ancorato gli sforzi profusi a livello normativo internazionale nell'ambito della regolamentazione delle infrastrutture dei mercati finanziari, nello specifico nel Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*).

Nuova legge per le infrastrutture dei mercati finanziari

In relazione agli sforzi a livello europeo, su incarico del Consiglio federale il DFF si sta occupando di elaborare una nuova Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin), che, oltre alle infrastrutture del mercato finanziario, comprende anche la negoziazione dei derivati. L'obiettivo consiste nel creare una normativa equivalente a quella europea. Quale membro del gruppo di lavoro «Infrastrutture dei mercati finanziari», la FINMA intende contribuire alla definizione di

⁶⁸ Cfr. glossario, pag. 112.

⁶⁹ Cfr. glossario, pag. 111.

⁷⁰ Cfr. glossario, pag. 111.

una normativa sostenibile nell'ambito delle infrastrutture dei mercati finanziari che tenga conto degli interessi del mercato finanziario svizzero. Oltre alla regolamentazione dei derivati OTC, la LlnFin verte su tutte le infrastrutture del mercato: dalle piattaforme di negoziazione al *clearing* per mezzo delle controparti centrali, alla custodia e all'esecuzione di valori mobiliari tramite depositari centrali fino a eventuali registri pubblici delle transazioni per la notifica delle operazioni su derivati.

Equivalenza per le controparti centrali

La BNS e la FINMA hanno eseguito una procedura di equivalenza per la regolamentazione delle controparti centrali e la vigilanza sulle CCP in Svizzera, allo scopo di mantenere l'accesso al mercato da parte degli offerenti svizzeri in conformità con il Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo EMIR. Nel settembre 2013 l'ESMA ha comunicato alla Commissione UE una raccomandazione positiva della Svizzera e approvato l'equivalenza sia della normativa sia degli standard di vigilanza svizzeri. Sono state così poste le fondamenta affinché gli operato-

ri delle infrastrutture di mercato possano continuare a fornire i loro servizi di *clearing* quali CCP nei mercati UE e per i partecipanti dell'UE.

Facilitata l'autorizzazione delle borse estere

Per affinare le priorità dell'attività di vigilanza, la FINMA ha rielaborato e adeguato la prassi per l'autorizzazione delle borse estere. L'autorizzazione si fonda principalmente su una sorveglianza adeguata da parte dello Stato di appartenenza delle piattaforme di negoziazione estere in questione e sulla sua disponibilità alla cooperazione; inoltre, trova applicazione su tali piattaforme a prescindere dallo stato di applicazione concreto, ossia indipendentemente dal fatto che si tratti di una borsa regolamentata, una piattaforma di negoziazione multilaterale, una *swap execution facility* o un'altra forma comparabile. Gli obblighi di rendiconto degli operatori delle piattaforme sono stati limitati al minimo necessario, mentre altri requisiti, come lo status dei partecipanti alle negoziazioni su tali piattaforme, decadono integralmente. La definizione dei rispettivi requisiti resta riservata al diritto dello Stato di appartenenza.

Nel 2013 la FINMA ha intensificato la vigilanza sugli organismi di autodisciplina. Dall'analisi circa l'indipendenza degli organismi di autodisciplina è emerso un quadro eterogeneo. I loro regolamenti sono stati adeguati all'Ordinanza sul riciclaggio di denaro della FINMA.

La Legge sul riciclaggio di denaro (LRD) prevede, da un lato, che la FINMA sorvegli la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e, dall'altro, che gli istituti finanziari interessati del settore parabancario possano assoggettarsi alla vigilanza di un organismo di autodisciplina (OAD).

Attenzione della vigilanza puntata sugli organismi di autodisciplina

Oltre 6500 intermediari finanziari del settore parabancario sono affiliati a un OAD, che sottostà alla vigilanza della FINMA. Gli OAD devono emanare regolamenti che concretizzano gli obblighi ai sensi della LRD, nonché controllare il rispetto di tali regolamenti.

La FINMA esercita la vigilanza attiva e diretta sugli OAD. Dal 2013 esegue una volta all'anno un'analisi e una categorizzazione dei rischi degli OAD, che verte nello specifico su struttura e numero di membri, politica aziendale, politica in materia di rischio e politica di vigilanza nonché sull'organizzazione. La categorizzazione dei rischi del rispettivo OAD determina l'intensità e la periodicità degli strumenti di vigilanza impiegati, in cui rientrano lo svolgimento di periodici controlli in loco, l'esame del rapporto annuale degli OAD o colloqui di vigilanza bilaterali su base regolare. Una volta all'anno tutti gli OAD ricevono una lettera di valutazione, da cui si desumono i punti deboli constatati e le misure necessarie che dovranno essere intraprese. Inoltre, la FINMA organizza due volte all'anno un incontro con tutti gli OAD al fine di discutere le sfide generali nell'attuazione della LRD sul piano operativo.

L'indipendenza degli organismi di autodisciplina riveste un ruolo essenziale

Nel 2013 la FINMA ha eseguito controlli in loco presso tutti i dodici OAD. I risultati delle verifiche sono stati fondamentalmente soddisfacenti. È stata solle-

citata l'adozione di singoli interventi correttivi, anche se i provvedimenti di miglioramento erano stati in larga parte già individuati e avviati dagli stessi OAD.

Nelle verifiche eseguite nel 2013, una delle tematiche di maggior rilievo è stata la questione circa l'indipendenza degli OAD sul piano legale, personale, finanziario e organizzativo, che costituisce una premessa fondamentale al fine di definire in modo critico, obiettivo ed efficace la sorveglianza e l'attuazione delle norme. Con buona probabilità, questo elemento sarà anche fondamentale per il riconoscimento dell'autoregolamentazione svizzera sul piano internazionale, come espresso chiaramente dalle pubbliche critiche del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI).

I requisiti della FINMA

Per quanto concerne l'indipendenza degli OAD, la FINMA richiede sia regole di ricusazione funzionanti, sia l'indipendenza di almeno la metà della presidenza del singolo OAD dai membri assoggettati. Per gli OAD che sono integrati in associazioni, l'indipendenza va osservata anche nei confronti dell'associazione stessa. Dai risultati conseguiti per mezzo delle verifiche effettuate dalla FINMA emerge un quadro eterogeneo: la maggior parte degli OAD presenta un elevato grado d'indipendenza, mentre altri OAD devono ancora migliorare notevolmente sotto questo punto, in particolare quelli integrati in un'associazione. Per eliminare gli arbitraggi di diritto prudenziale e le disposizioni in contrasto con la normativa vigente, gli OAD hanno dovuto adeguare i propri regolamenti all'Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro (ORD-FINMA). Nel 2012 la FINMA ha eseguito un'analisi delle discrepanze materiali, ingiungendo agli OAD di modificare le disposizioni rilevanti nei loro regolamenti. La FINMA ha dovuto adottare provvedimenti nei confronti di un OAD per contrastare una prassi di arbitraggio normativo.

Cambiamenti nella regolamentazione dei mercati

Con l'entrata in vigore della revisione parziale della LICol è stata emendata la conseguente normativa. La Circolare «Appello al pubblico – investimenti collettivi di capitale» è stata infatti sostituita dalla Circolare «Distribuzione di investimenti collettivi di capitale». Inoltre, nel quadro dell'Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale sono state concretizzate le disposizioni sulla procedura di fallimento della LICol.


ORDINANZA FINMA / CIRCOLARE FINMA	PROGETTO DI REGOLAMENTAZIONE			MODIFICHE	ENTRATA IN VIGORE IL
	TIPOLOGIA	CONTENUTO / OGGETTO	OBIETTIVI / MOTIVI		
Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (OICol-FINMA)	Nuova regolamentazione	Per il fallimento delle possibili forme giuridiche degli investimenti collettivi di capitale sono proposte regolamentazioni su misura a seconda della forma giuridica.	Dal 1° settembre 2011 la FINMA è competente dell'apertura e dello svolgimento del fallimento per le varie forme giuridiche di investimenti collettivi di capitale. L'ordinanza concretizza la Legge sugli investimenti collettivi, che regola la procedura di fallimento soltanto in modo sommario.	–	1.3.2013
Circolare FINMA 13/9 «Distribuzione di investimenti collettivi di capitale»	Revisione totale	La circolare concretizza il concetto di «distribuzione di investimenti collettivi di capitale» e stabilisce in dettaglio quali attività devono essere classificate come distribuzione. Vengono inoltre illustrate le conseguenze giuridiche della classificazione di una determinata attività come distribuzione. La circolare è indirizzata a banche, imprese di assicurazione, commercianti di valori mobiliari, direzioni di fondi, SICAV, società in accomandita per investimenti collettivi di capitale, SICAF, gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri, distributori, nonché a chiunque distribuisca investimenti collettivi di capitale.	Con le revisioni parziali della Legge sugli investimenti collettivi (LICol) e dell'Ordinanza sugli investimenti collettivi (OICol), entrate in vigore il 1° marzo 2013, il termine «appello al pubblico» è stato sostituito con «distribuzione», di accezione più ampia (art. 3 LICol; art. 3 OICol). Il concetto di «pubblico» e «non pubblico» è stato abrogato e non sussiste più dopo il recepimento della revisione. Di conseguenza si è resa necessaria una revisione totale della Circolare FINMA 08/8 «Appello al pubblico – investimenti collettivi di capitale».	Sostituisce la Circolare FINMA 08/8 «Appello al pubblico – investimenti collettivi di capitale»	1.10.2013

In sintesi

Il mercato dei fondi in Svizzera

Negli ultimi anni il mercato svizzero dei fondi ha registrato una crescita costante: sono aumentati sia i patrimoni gestiti sia il numero dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera.

Numero di investimenti collettivi di capitale svizzeri e patrimoni gestiti




Fonte *Asset under management*: Bollettino mensile di statistica bancaria della BNS, dicembre 2013, D6_1 Investimenti collettivi di capitale svizzeri, patrimonio netto alla fine del trimestre (31 luglio 2013).

- Altri fondi per investimenti alternativi
 - Altri fondi per investimenti tradizionali
 - Fondi in valori mobiliari
 - Fondi immobiliari
- A *Asset under management* (mld. CHF)

Negli anni scorsi i patrimoni gestiti nel quadro degli investimenti collettivi di capitale svizzeri sono costantemente aumentati. Gli altri fondi per gli investimenti tradizionali rappresentano la tipologia di fondi maggiormente utilizzata in Svizzera. Anche nell'ambito dei fondi immobiliari è stata registrata una crescita.

Numero e andamento dei gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale con sede in Svizzera



- Numero di gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale
- Ⓐ Nuove autorizzazioni per gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale

Con l'entrata in vigore della LICol il 1° gennaio 2007, i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale svizzeri sono stati assoggettati alla vigilanza della FINMA. Fino al 2009 ciò ha comportato un incremento temporaneo delle autorizzazioni concesse. In seguito il numero di autorizzazioni è tornato a diminuire, finché, nel 2011, la FINMA ha esaminato i processi di decisione degli investimenti, constatando che determinati consulenti d'investimento esercitano *de facto* l'attività di gestione patrimoniale di investimenti collettivi di capitale senza disporre della rispettiva autorizzazione.

Al fine di ottenere l'approvazione per la distribuzione di investimenti collettivi di capitale, un numero sempre maggiore di consulenti d'investimento ha richiesto un'autorizzazione in tal senso. Nel 2013, alla luce della revisione della LICol e dell'assoggettamento di principio di tutti i gestori patrimoniali di investimenti collettivi di capitale, è stato registrato un ulteriore aumento delle autorizzazioni, anche se perlopiù si tratta di società già esistenti che ora sottostanno alla LICol a seguito del rimedio a una precedente lacuna normativa.

Nel 2013 è stato concluso l'ampliamento della divisione Enforcement, che conta ora 68 posti a tempo pieno e dispone di dimensioni tali da consentire alla FINMA di procedere in modo mirato contro le violazioni della legge in tutti gli ambiti di vigilanza.

L'ampliamento operato negli anni 2012-2013 di complessivamente 20 posti di lavoro a tempo pieno e l'integrazione, avvenuta in seguito a una riorganizzazione interna, del gruppo Assistenza amministrativa internazionale permettono di sfruttare proficue sinergie, in particolare nella vigilanza sui mercati e nei procedimenti per attività non autorizzate. Inoltre, la nuova competenza della divisione in materia di assistenza amministrativa agevola l'esecuzione di procedimenti di *enforcement* su scala internazionale (come p. es. nelle inchieste circa possibili manipolazioni dei corsi valutari⁷¹).

L'intensità delle attività di *enforcement* varia a seconda dell'ambito di vigilanza. In caso di sospetto di attività non autorizzate, il raggio d'azione della FINMA è minimo⁷², mentre in caso di irregolarità o problemi a carico di titolari dell'autorizzazione sorvegliati sotto il profilo prudenziale è possibile procedere ampiamente, spesso nel quadro dell'attività di vigilanza corrente.

L'organizzazione orientata ai processi si è dimostrata valida

La ripartizione della divisione Enforcement in «Accertamenti» (titolari dell'autorizzazione, attività non autorizzate, vigilanza sui mercati e assistenza amministrativa), «Procedimenti», «Insolvenza» e «Servizi operativi» si è rivelata una scelta vincente. La struttura orientata ai processi consente una prassi unitaria per quanto concerne l'apprezzamento materiale

del diritto di vigilanza e la valutazione dell'*escalation* fino all'avvio di un procedimento come pure la concentrazione sui procedimenti di *enforcement* aperti fino alla crescita in giudicato.

Obblighi di condotta in primo piano

A livello tematico, nel 2013 la divisione Enforcement della FINMA si è occupata con maggiore intensità di vari obblighi di condotta degli intermediari finanziari, nello specifico negli ambiti relativi alla lotta contro il riciclaggio di denaro, alla nuova regolamentazione della condotta sul mercato e agli obblighi di diligenza nelle operazioni transfrontaliere aventi per oggetto prestazioni finanziarie. In tale contesto, la FINMA ha constatato violazioni della legge, adottato misure correttive, disposto limitazioni dell'attività operativa ed emesso sanzioni quali la confisca, il divieto di esercizio della professione e la pubblicazione preventiva di provvedimenti (per esempio divieti di esercizio dell'attività).

Il comitato della Direzione assume decisioni di enforcement

L'attività di *enforcement* tesa all'applicazione delle leggi è gestita dal Comitato di enforcement della FINMA (ENA), composto da membri della Direzione⁷³. Esso si pronuncia in merito alle decisioni finali e nella maggior parte dei casi sulla necessità o meno di avviare procedimenti di *enforcement* a carico di titolari dell'autorizzazione e dei loro organi o collaboratori. Anche l'avvio di procedimenti in caso di sospet-

⁷¹ Cfr. cap. «Revisione totale della Circolare «Regole di condotta sul mercato», pag. 80.

⁷² Cfr. cap. «Trattamento di imprese e persone prive di autorizzazione», pag. 78.

⁷³ Cfr. cap. «Consiglio di amministrazione e Direzione», pag. 88.

to di attività non autorizzate è appannaggio della divisione Enforcement, e lo stesso avviene per la disposizione di misure preventive e per l'emanazione di decisioni nell'ambito dell'insolvenza e dell'assistenza amministrativa internazionale.

Lungaggini nelle procedure di ricorso

Preoccupa la durata delle procedure di ricorso, il che si traduce in un lungo periodo di grande incertezza per le persone coinvolte. In particolare, nei casi a carico di titolari dell'autorizzazione assoggettati o concernenti liquidazioni, queste lungaggini nelle procedure di ricorso rappresentano grandi sfide. In tali casi, spesso la strutturazione del rapporto di vigilanza corrente è complessa, essendo questo determinato dall'esito incerto del procedimento e dal margine di manovra esistente.

Per far fronte alle incertezze e tutelare gli interessi degli investitori e degli assicurati, la FINMA priva gli eventuali ricorsi dell'effetto sospensivo ogniqualvolta lo ritiene opportuno, ordinando parallelamente misure cautelari. A tal proposito il Tribunale amministrativo federale concede alla FINMA il margine di manovra necessario e adotta anch'esso opportuni provvedimenti.

In una prospettiva internazionale, il rapido trattamento delle decisioni nell'ambito dell'assistenza amministrativa internazionale riveste particolare rilevanza. Il Tribunale amministrativo federale, a cui in tali casi spetta la decisione definitiva, si occupa di tali ricorsi con la massima celerità, contribuendo così a garantire la capacità di prestare assistenza amministrativa.

Statistiche nell'ambito dell'enforcement

	APERTI AL 1.1.2013	APERTURE	CHIUSURE	APERTI AL 31.12.2013
Procedimenti di enforcement				
– nella vigilanza sugli istituti	14	23	24	13
– svolti separatamente nei confronti di collaboratori di istituti autorizzati	3	17	7	13
– per attività non autorizzata	12	22	21	13
Indagini preliminari	342	740	545	537
Liquidazioni				
– di titolari dell'autorizzazione	2	0	0	2
– di imprese che operano senza autorizzazione	29	8	11	26
Fallimenti				
– di titolari dell'autorizzazione	10	0	0	10
– di imprese che operano senza autorizzazione	93	34	31	96
Riconoscimento di provvedimenti d'insolvenza esteri				
– nell'ambito autorizzato	9	5	0	14
– nell'ambito di attività non autorizzate	6	0	2	4
Riconoscimento di misure di risanamento estere				
– nell'ambito autorizzato	2	0	0	2
– nell'ambito di attività non autorizzate	0	0	0	0

Esempi della prassi di *enforcement* nel 2013

Maggiore ricorso all'*enforcement* presso intermediari finanziari direttamente sottoposti

Aniché affiliarsi a un organismo di autodisciplina (OAD), gli intermediari finanziari attivi nel settore parabancario hanno la possibilità di assoggettarsi direttamente alla FINMA nell'ambito della sorveglianza della lotta contro il riciclaggio di denaro quali intermediari finanziari direttamente sottoposti alla FINMA (IFDS). Gli effetti del difficile contesto economico sono tangibili anche nel settore parabancario. Gli attori di tale mercato devono soddisfare i requisiti di un contesto più complesso rispetto al passato. Ciò ha comportato un aumento dei casi a carico di tali IFDS, che sono stati inoltrati alla divisione Enforcement per l'ulteriore trattamento, circa una dozzina solo nel 2013.

Operazioni di compensazione per riciclare il denaro del crimine organizzato

A seguito di due istruttorie penali estere di vasta portata, la FINMA ha constatato che il crimine organizzato si avvale delle cosiddette operazioni di compensazione (*offset*) per riciclare i proventi ottenuti mediante attività delittuose. Tali flussi di denaro sono stati effettuati anche tramite istituti finanziari svizzeri autorizzati. I clienti esteri di banche svizzere hanno ricevuto somme di denaro da intermediari nel loro paese (per esempio dalla vendita di droghe).

I clienti hanno successivamente incaricato il proprio istituto di versare un importo corrispettivo a un ulteriore destinatario presso un istituto terzo (per esempio in Asia). Tale importo è poi stato accreditato a presunti membri di strutture criminali. L'idoneità delle operazioni di compensazione per il riciclaggio di denaro nasconde notevoli rischi giuridici e di reputazione, cui gli istituti devono far fronte. A seguito delle proprie indagini, la FINMA ha imposto misure organizzative a vari istituti al fine di contenere tali rischi.


Progressi nella procedura di fallimento di Lehman Brothers

Nel 2013 sono state concluse numerose procedure d'insolvenza. Il rafforzamento dell'attività di *enforcement* della FINMA ha causato al contempo un incremento dei nuovi procedimenti, pertanto il numero di procedure d'insolvenza aperte è rimasto invariabilmente elevato. Nella procedura di fallimento a carico di Lehman Brothers Finance SA è stato compiuto un progresso sostanziale: la graduatoria è stata allestita e sono stati stipulati accordi con controparti di primaria rilevanza. Numerose opposizioni hanno impedito i primi versamenti di acconti.


Statistiche nell'assistenza amministrativa internazionale

La FINMA è la terza autorità al mondo a ricevere il maggior numero di richieste di assistenza amministrativa internazionale. Riesce a evadere la maggior parte di esse, tuttavia vengono criticati, in quanto peculiarità svizzere, la procedura del cliente, i conseguenti ritardi nel trattamento e le informazioni preliminari rilasciate al soggetto interessato.


Richieste pervenute suddivise per autorità



Richieste inoltrate suddivise per autorità



Richieste di assistenza amministrativa all'anno (2007-2013)⁷⁴



⁷⁴ I dati del 2009 e del 2010 sono stati rettificati rispetto a quelli che figurano nei rapporti annuali precedenti.

Richieste pervenute

Nel corso del 2013 presso la FINMA sono pervenute da parte di 73 autorità di vigilanza estere 493 richieste di assistenza amministrativa. Tali richieste riguardano 363 intermediari finanziari e 1 218 clienti. Per quanto concerne i 1 218 clienti, finora sono state aperte 194 procedure del cliente ed emanate 19 decisioni. Contro 10 decisioni è stato interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale. In quattro casi quest'ultimo si è espresso a favore della FINMA, mentre alla fine del 2013 sei casi erano ancora pendenti. A livello mondiale la FINMA si classifica al terzo posto tra i maggiori destinatari di tali richieste, il che riflette l'importanza della piazza svizzera a livello di *private banking*. Dalle statistiche allestite annualmente dalla IOSCO emerge che la FINMA si occupa delle richieste di assistenza amministrativa con piena soddisfazione delle autorità di vigilanza estere, anche se la lunga durata della procedura e l'informazione preliminare dei soggetti interessati danno adito a critiche.

Richieste inoltrate

Nel 2013 la FINMA ha inoltrato 55 richieste di assistenza amministrativa alle autorità di vigilanza estere competenti, di cui nove alla BaFin tedesca, sei all'AMF francese, sette alla FMA del Liechtenstein, cinque alla CONSOB e alla Banca d'Italia, quattro alla FCA britannica, una alla SEC statunitense e altre 23 richieste a 13 autorità di vigilanza nei paesi dell'UE, in Europa orientale e in altri paesi. Nell'ambito del diritto in materia di pubblicità delle partecipazioni sono state inoltrate complessivamente sei richieste alle autorità di vigilanza estere in Europa, America settentrionale, meridionale e centrale.

La FINMA effettua accertamenti tesi a verificare se nel settore finanziario operano in maniera illecita imprese e persone prive di autorizzazione. In caso di violazione del diritto in materia di vigilanza sui mercati finanziari, essa può adottare provvedimenti, soprattutto nei casi di accettazione di depositi del pubblico o di attività di ditte di emissione o assicurazioni senza le necessarie autorizzazioni.

Alla FINMA pervengono ogni anno diverse migliaia di segnalazioni di attività non autorizzate, di norma da parte di investitori, servizi interni alla FINMA, autorità penali, autorità di vigilanza estere o dai mass media. La FINMA verifica tutti gli indizi sostanziali di sospetto con la dovuta diligenza, valutandoli sotto il profilo prudenziale. Gli accertamenti vertono in particolare sui casi in cui il denaro degli investitori è messo a repentaglio o in cui sono interessati numerosi investitori, ovvero in cui sono in gioco elevati importi di denaro.

Conseguenze per imprese e persone

Le indagini a carico di queste attività non autorizzate comportano provvedimenti di varia natura. Una parte degli accertamenti è stata sospesa senza l'adozione di ulteriori misure, poiché non sussiste (più) alcuna competenza svizzera oppure perché è emerso che non è (più) in corso alcuna attività rilevante ai sensi delle leggi sui mercati finanziari. In numerosi casi la FINMA ripristina la situazione conforme, imponendo un adeguamento del modello operativo o la modifica dei contratti o del materiale pubblicitario, oppure esigendo che l'offerente richieda la necessaria autorizzazione e/o si affili a un OAD.

Se non è possibile giungere a una soluzione consensuale, la FINMA avvia un procedimento di *enforcement* nei confronti della società che ha commesso le violazioni e si avvale all'occorrenza di un incaricato

dell'inchiesta. Il procedimento termina spesso con la liquidazione della società che opera in modo non autorizzato. Inoltre, a carico della persona inadempiente è emesso un divieto di esercizio dell'attività non autorizzata, che viene pubblicato frequentemente sul sito Internet della FINMA. Se nel corso degli accertamenti vengono constatati reati penali di diritto comune o infrazioni delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA informa le autorità penali competenti e sporge denuncia penale.

Limiti dell'attività di enforcement

La FINMA deve limitarsi a perseguire i casi in cui gli indizi iniziali si concretizzano. Non si occupa invece attivamente di imprese e persone che potrebbero potenzialmente esercitare attività non autorizzate in ambito finanziario. Un controllo capillare del settore non sottoposto a sorveglianza esulerebbe dalla sfera di vigilanza e di responsabilità della FINMA.

La FINMA interviene nell'ambito non autorizzato soltanto in caso di violazione delle leggi sui mercati finanziari, nello specifico soprattutto nei casi di accettazione non autorizzata di depositi del pubblico, attività non autorizzate di ditte di emissione o assicurazioni e violazioni della Legge sul riciclaggio di denaro. Se non sussiste alcuna violazione delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA ha le mani legate e in tali casi rimanda gli investitori alle autorità competenti in sede civile e penale.

Esempi di come si è proceduto con gli istituti e le persone che operano in modo non autorizzato

Azioni di presunte imprese *start-up*

Sempre più spesso alla FINMA sono segnalati casi in cui con metodi aggressivi vengono vendute azioni spesso prive di valore di imprese *start-up* sconosciute. Perlopiù si tratta di società le cui presunte attività si svolgono nei settori delle energie alternative, del commercio di materie prime o della tecnologia medica. Non di rado viene pubblicizzato un preteso ingresso in borsa della società in questione. Ciononostante, spesso la FINMA non può fare nulla di fronte a tali casi, dato che né la vendita di proprie azioni né la mera intermediazione della vendita di azioni sono soggette all'obbligo di autorizzazione.

Le attività in *bitcoin* devono essere autorizzate?

Nel 2013 alla FINMA è stato chiesto a più riprese se le attività con la moneta di negoziazione virtuale «*bitcoin*»⁷⁵ necessitano di un'autorizzazione da parte della stessa FINMA. Il diritto in materia di vigilanza non contempla alcuna disposizione concreta in merito alle monete virtuali, ma la negoziazione di *bitcoin* (o di un'altra moneta virtuale) può essere sottoposta all'obbligo di autorizzazione a seconda del modello operativo. Se per esempio sono accettati depositi da oltre 20 persone è necessaria un'autorizzazione bancaria. Le imprese con modelli operativi che comprendono la rapida compravendita di *bitcoin* contro mezzi di pagamento legali sono sottoposte all'obbligo di autorizzazione ai sensi della Legge sul riciclaggio di denaro (LRD). Queste società devono dunque affiliarsi a un OAD oppure richiedere l'autorizzazione alla FINMA.

Aumento delle richieste di gratuito patrocinio

Nei procedimenti a carico di proprietari e organi di imprese che operano senza autorizzazione, la FINMA si confronta con un incremento delle richieste di gratuito patrocinio. Innanzitutto verifica se i requisiti sono soddisfatti. Se il richiedente è nullatenente, le sue argomentazioni legali non sono completamente prive di fondamento e la procedura presenta una certa complessità giuridica, ai sensi delle disposizioni sancite dalla Costituzione federale la FINMA deve concedere il gratuito patrocinio a carico degli altri assoggettati che corrispondono gli emolumenti.

⁷⁵ Cfr. glossario, pag. 111.

In seguito alla revisione della Legge sulle borse e dell'Ordinanza sulle borse, la FINMA può ora procedere nei confronti di tutte le persone che sfruttano le informazioni privilegiate o commettono manipolazioni di mercato. La FINMA ha concretizzato la prassi di vigilanza nella revisione totale della Circolare «Regole di condotta sul mercato».

Il 1° maggio 2013 sono entrate in vigore le revisioni della Legge sulle borse (LBVM) e dell'Ordinanza sulle borse (OBVM) nell'ambito dei reati borsistici e degli abusi di mercato. Queste normative trattano in maniera più ampia i comportamenti considerati come abuso di mercato e si avvicinano agli standard internazionali.

Applicabilità universale

La definizione di elementi costitutivi generalmente validi dal punto di vista prudenziale per comportamenti non consentiti sul mercato permette alla FINMA di imporre le regole di condotta sul mercato nel senso di un *level playing field* nei confronti di tutti i partecipanti del mercato e non più soltanto di quelli che le sono assoggettati. Al fine di continuare a consentire determinati comportamenti giustificati dal punto di vista economico nonostante gli ampi divieti prudenziali di *insider trading* e manipolazione di mercato, nell'Ordinanza sulle borse sono definiti i comportamenti consentiti (*safe harbour*).

Concretizzazione delle norme di divieto

La revisione del diritto di rango superiore ha richiesto una rielaborazione fondamentale della Circolare FINMA 08/38 «Regole di condotta sul mercato». Innanzitutto la circolare concretizza le regole generali concernenti lo sfruttamento di informazioni privilegiate e la manipolazione di mercato.

La circolare illustra un elenco non esaustivo di comportamenti abusivi. Sono inoltre definite le operazioni su valori mobiliari e i comportamenti consentiti, e in tre casi si presume che un determinato comportamento non sia considerato come abuso di mercato.

Manipolazioni vietate anche al di fuori della negoziazione di valori mobiliari svizzeri

La vigilanza sui mercati di carattere generale della FINMA nonché la competenza di perseguimento

penale del Ministero pubblico della Confederazione si limitano alla tutela della negoziazione di valori mobiliari svizzeri. Essa mira a evitare una violazione delle pari opportunità e dell'equità, così come l'inganno di altri operatori di mercato. Tuttavia, i comportamenti illeciti in altri mercati non sono diversi dagli abusi nella negoziazione di valori mobiliari svizzeri e sono pertanto ugualmente inaccettabili nell'ottica della garanzia di un'attività irreprensibile.

La circolare fissa la pluriennale prassi della FINMA in questo punto, stabilendo chiaramente che, ai fini della valutazione della garanzia di un'attività irreprensibile, le disposizioni circa l'*insider trading* e la manipolazione di mercato sono applicate per analogia anche al comportamento di garanti dell'irreprensibilità nella negoziazione di valori immobiliari nel mercato primario, su una borsa estera o in altri mercati (per esempio in relazione a tassi di riferimento e altri *benchmark*).

Obblighi organizzativi ora per tutti gli assoggettati alla vigilanza prudenziale

Nella revisione totale della circolare sono presenti anche gli obblighi organizzativi ampiamente rielaborati, che ora non riguardano più esclusivamente i commercianti di valori mobiliari, bensì tutti gli assoggettati alla vigilanza prudenziale. Gli obblighi organizzativi non sono quindi più connessi con la tipologia di autorizzazione, ma con l'attività operativa e i rischi che ne derivano.

La revisione totale della Circolare FINMA 13/8 «Regole di condotta sul mercato»⁷⁶ è entrata in vigore il 1° ottobre 2013. Per l'attuazione degli obblighi organizzativi per gli istituti assoggettati sussiste un periodo di transizione fino al 1° gennaio 2015.

⁷⁶ Cfr. <http://www.finma.ch/d/regulierung/Documents/finma-rs-13-08-d.pdf> (in tedesco).

Esempi di indagini e procedimenti avviati per manipolazione di mercato

Procedimenti di *enforcement* per manipolazione di mercato

Nel 2013 la FINMA ha emesso una decisione a carico di una banca che ha manipolato il mercato tramite l'immissione di ordini fittizi. Oltre ad altri provvedimenti, la FINMA ha confiscato gli utili conseguiti illecitamente per un importo pari a circa CHF 3,5 milioni a favore della cassa generale della Confederazione.

La FINMA ha preso provvedimenti nei confronti di una banca cantonale che aveva sostenuto la quotazione in borsa dei propri buoni di partecipazione tramite massicce operazioni di acquisto di tali titoli. Gli utili illeciti conseguiti pari a CHF 2,64 milioni sono stati confiscati. Il 18 novembre 2013, nella Comunicazione 52 (2013)⁷⁷ la FINMA ha informato gli emittenti e i commercianti di valori mobiliari in merito alle proprie aspettative circa una negoziazione di titoli propri conforme alle regole di condotta sul mercato vigenti.

Indagini coordinate a livello internazionale per possibili manipolazioni dei corsi valutari

Nel secondo semestre del 2013 la FINMA si è occupata intensamente dell'inchiesta per manipolazioni dei corsi valutari presso vari istituti finanziari svizzeri, coordinando strettamente le proprie indagini con le autorità estere, dato che una serie di banche a livello internazionale è potenzialmente coinvolta. Per ora non è ancora possibile prevedere la durata di tali indagini.

⁷⁷ Cfr. Comunicazione FINMA 52 (2013) «Negoziazione su titoli propri con lo scopo di approntare un adeguato livello di liquidità degli stessi, alla luce delle nuove disposizioni in materia di manipolazione di mercato» (<http://www.finma.ch/finma/publikationen/Lists/ListMitteilungen/Attachments/63/finma-mitteilung-52-2013-i.pdf>).

Competenza della FINMA in ambito fallimentare presso gli intermediari finanziari

Se sussiste il timore motivato che un'impresa nell'ambito di competenza della FINMA sia sovraindebitata o presenti seri problemi di liquidità e che l'eventuale risanamento non abbia alcuna possibilità di riuscita oppure è già fallito, la FINMA avvia il fallimento. Questo intervento è volto alla tutela di investitori, assicurati e creditori, in linea con lo scopo perseguito dal legislatore.

Se viene aperto un fallimento a carico di una società attiva come banca, commerciante di valori mobiliari, assicurazione o direzione del fondo, la FINMA interviene fungendo da tribunale fallimentare presso gli istituti assoggettati.⁷⁸ Contestualmente la FINMA è ufficio di fallimento e può svolgere autonomamente procedure di fallimento quale liquidatore del fallimento oppure nominare un liquidatore esterno a tale scopo. Nella prassi, la maggior parte dei fallimenti riguardano piccole e medie imprese, che non di rado sono interconnesse a livello internazionale, rendendo complessi i lavori di liquidazione.

Sfide particolari per le procedure di fallimento transfrontaliere

Gli intermediari finanziari di piccole e medie dimensioni dispongono per la maggior parte di strutture organizzative flessibili e vogliono essere in grado di reagire tempestivamente alle esigenze dei mercati. Spesso si avvalgono della pubblicità tramite Internet per acquisire clienti domiciliati all'estero. I loro valori patrimoniali sono ripartiti su banche situate in vari paesi.

Pertanto, in caso di fallimento in Svizzera, a causa delle connessioni con l'estero sorgono rapidamente ostacoli culturali, linguistici e soprattutto giuridici che rallentano la procedura di fallimento. Per esempio, in particolare i valori patrimoniali depositati all'estero che rientrano nella massa fallimentare in Svizzera possono essere rimpatriati solo dopo l'espletamento di un'apposita procedura di riconoscimento estero.

Impiego di liquidatori del fallimento esterni

La FINMA dispone di un comprovato pool di specialisti esterni qualificati, che può impiegare quali liquidatori in caso di procedure di fallimento o di risanamento. La FINMA può tuttavia agire quale liquidatore e condurre autonomamente la procedura di fallimento, per esempio se i valori patrimoniali disponibili sono modesti.

Collaborazione con le autorità di perseguimento penale

Non di rado viene avviata una procedura penale nei confronti degli organi di un intermediario finanziario privo di autorizzazione, a carico del quale la FINMA ha aperto il fallimento. Di conseguenza, i valori patrimoniali della massa fallimentare vengono sequestrati penalmente e i creditori della procedura di fallimento diventano parte lesa nella procedura penale. In tale circostanza, la FINMA apprezza molto la collaborazione costruttiva con le autorità svizzere di perseguimento penale.

⁷⁸ Cfr. art. 173b Legge sulla esecuzione e sul fallimento (LEF).

Cambiamenti nella regolamentazione

Nel 2013 nell'ambito dell'*enforcement* la FINMA ha adeguato l'Ordinanza FINMA sulle borse e la Circolare FINMA «Regole di condotta sul mercato».

ORDINANZA FINMA / CIRCOLARE FINMA	PROGETTO DI REGOLAMENTAZIONE			MODIFICHE	ENTRATA IN VIGORE IL
	TIPOLOGIA	CONTENUTO / OGGETTO	OBIETTIVI / MOTIVI		
Ordinanza FINMA sulle borse (OBVM-FINMA)	Revisione parziale	L'obbligo di dichiarazione di cui all'art. 20 cpv. 1 LBVM include ora anche le società con sede all'estero che hanno la Svizzera come sede di quotazione principale dei loro titoli di partecipazione. L'art. 11 cpv. 2 OBVM-FINMA disciplina il momento in cui nasce l'obbligo di dichiarazione in caso di modifiche nella dotazione di capitale societario e di ristrutturazioni, e per le imprese svizzere lo collega alla pubblicazione sul Foglio ufficiale svizzero di commercio. Dato che per le imprese estere manca una tale pubblicazione, l'art. 11 cpv. 2 OBVM-FINMA prevede ora che per le partecipazioni a società con sede all'estero l'obbligo di dichiarazione nasca al momento della pubblicazione del numero complessivo attuale di titoli di partecipazione emessi e del relativo diritto di voto da parte della società in conformità all'articolo 53b cpv. 3 dell'OBVM.	Adeguamento in base al diritto di rango superiore	Modifica dell'art. 11 cpv. 2	1.5.2013
Circolare FINMA 13/8 «Regole di condotta sul mercato»	Revisione totale	Concretizzazione della prassi di vigilanza nell'ambito della lotta contro i comportamenti considerati come abuso di mercato in base alle nuove disposizioni di rango superiore della Legge sulle borse per quanto riguarda l' <i>insider trading</i> e la manipolazione di mercato.	Adeguamento alla modifica del diritto di rango superiore in considerazione delle esperienze derivanti dalla prassi con la Circolare 08/38 «Regole di condotta sul mercato».	Cfr. le argomentazioni adottate per la revisione totale della Circolare «Regole di condotta sul mercato», pag. 80.	1.10.2013

In sintesi

Provvedimenti di *enforcement*

Grazie alla Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari (LFINMA), la FINMA dispone di ulteriori provvedimenti di *enforcement* rispetto alle autorità che l'hanno preceduta. I grafici illustrano in che modo la FINMA si avvale di tali competenze.

Ambito autorizzato

Provvedimenti nei confronti di titolari dell'autorizzazione

- A** Impiego di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Decisione di accertamento / ammonimento
- C** Condizioni e limitazioni (II)
- D** Accompagnamento dell'attuazione da parte di terzi (III)
- E** Sospensione e destituzione di garanti (IV)
- F** Confisca degli utili
- G** Revoca dell'autorizzazione
- H** Liquidazione / apertura del fallimento

Provvedimenti nei confronti di organi, proprietari e collaboratori

- A** Decisione di accertamento / ammonimento
- B** Sospensione e destituzione (V)
- C** Divieto di esercizio della professione e dell'attività (VI)
- D** Confisca degli utili

Ambito non autorizzato


Provvedimenti nei confronti di imprese

- A** Impiego di incaricati dell'inchiesta (I)
- B** Costatazione di attività non autorizzata
- C** Liquidazione
- D** Apertura del fallimento (VII)

Provvedimenti nei confronti di persone fisiche


- A** Costatazione di partecipazione ad attività non autorizzate
- B** Divieto di esercizio dell'attività
- C** Pubblicazione (VIII)

Tipologia e numero di provvedimenti in ambito autorizzato




Numero di destinatari delle decisioni a seconda dell'ambito e delle persone interessate

La FINMA emana decisioni di *enforcement* nei confronti di imprese o persone fisiche nell'ambito autorizzato e non autorizzato come pure nella vigilanza sui mercati. Il seguente grafico indica il numero di destinatari delle decisioni di *enforcement* ripartiti per anno e categoria nel periodo compreso tra il 2011 e il 2013.



Tipologia e numero di provvedimenti in ambito non autorizzato



Spiegazioni sulla modalità di calcolo

Viene conteggiato il numero di persone interessate (e non il numero di decisioni). Se a una persona sono state applicate cumulativamente diverse tipologie di provvedimenti, p. es. una misura organizzativa volta a ripristinare la situazione conforme ai sensi dell'art. 31 LFINMA e in via aggiuntiva una confisca degli utili, nel conteggio si sommano entrambi i provvedimenti. Se invece nei confronti di una persona sono stati adottati più provvedimenti della stessa tipologia, p. es. diverse misure volte a ripristinare la situazione conforme, nel conteggio viene considerato soltanto un singolo provvedimento.

Spiegazioni sulle singole categorie

- I ordinate a livello d'inchiesta a titolo cautelare
- II provvedimenti ai sensi dell'art. 31 LFINMA
- III nel quadro della decisione finale per controllare che i provvedimenti vengano applicati
- IV numero di titolari dell'autorizzazione interessati
- V numero di membri degli organi interessati, nel 2012 17 riguardavano il medesimo procedimento
- VI secondo l'art. 33 LFINMA e l'art. 35a LBVM
- VII se l'apertura del fallimento è avvenuta dopo che la FINMA aveva già disposto la liquidazione, essa non è stata considerata nel calcolo per questo grafico
- VIII di norma del divieto di esercizio dell'attività, cfr. sentenza del Tribunale federale 2C.30_2011/2C.543_2011 del 12 gennaio 2012 consid. 5.2.2



Organizzazione e personale

- 88 Consiglio di amministrazione e Direzione
- 92 Organico
- 94 Sviluppo operativo della FINMA
- 95 L'andamento dei costi della FINMA
- 98 *Corporate governance*
- 99 Incaricati della FINMA



Consiglio di amministrazione e Direzione

Per garantire l'indipendenza istituzionale, il legislatore ha concepito la FINMA come ente di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Gli organi che lo compongono sono il Consiglio di amministrazione e la Direzione.

Il Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione, organo strategico della FINMA, è preposto all'alta direzione, alla vigilanza e al controllo delle attività della FINMA. Esso decide in merito ad affari di ampia portata, emana ordinanze e circolari ed è responsabile del bilancio preventivo della FINMA. Il Consiglio di amministrazione si assume tale responsabilità in qualità di organo collettivo. Le decisioni vengono adottate con la maggioranza dei voti dei membri presenti.

Membri del Consiglio di amministrazione

Prof. Dr. Anne Héritier Lachat	Presidente
Paul Müller	Vicepresidente
Bruno Frick	Membro
Prof. Dr. Yvan Lengwiler	Membro
Günter Pleines	Membro
Joseph L. Rickenbacher	Membro
Franz Wipfli	Membro
Prof. Dr. Jean-Baptiste Zufferey	Membro

Il 19 dicembre 2012 Günter Pleines è stato nominato membro del Consiglio di amministrazione della FINMA

dal Consiglio federale e dal 1° maggio 2013 esercita il proprio mandato. A fine giugno 2013 Eugenio Brianti ha rassegnato le dimissioni da membro del Consiglio di amministrazione della FINMA. Il 26 giugno 2013 il Consiglio federale ha designato quale membro del Consiglio di amministrazione della FINMA Bruno Frick, che dal 1° agosto 2013 esercita il proprio mandato.

Comitati del Consiglio di amministrazione

Nella cerchia dei suoi membri, il Consiglio di amministrazione costituisce un Comitato di verifica e di rischio, un Comitato per le nomine e un Comitato delle offerte pubbliche di acquisto. Salvo diversa disposizione, i comitati⁷⁹ hanno una funzione consultiva e presentano richieste al Consiglio di amministrazione. Sono guidati da un presidente che assicura i contatti con il Consiglio di amministrazione e la Direzione. Oltre ai comitati permanenti, in vista di determinati affari il Consiglio di amministrazione può istituire comitati ad hoc o delegare i lavori preparatori a singoli membri con mansioni particolari.

Comitati permanenti del Consiglio di amministrazione e relativi membri al 31 dicembre 2013

	Prof. Dr. Anne Héritier Lachat	Paul Müller	Bruno Frick	Prof. Dr. Yvan Lengwiler	Günter Pleines	Joseph L. Rickenbacher	Franz Wipfli	Prof. Dr. Jean-Baptiste Zufferey
Comitato di verifica e di rischio						Presidenza	x	x
Comitato per le nomine	Presidenza	x				x		
Comitato delle offerte pubbliche di acquisto			x ⁸⁰	x				Presidenza

⁷⁹ Il Comitato delle offerte pubbliche di acquisto è l'istanza di ricorso per le decisioni della Commissione delle offerte pubbliche di acquisto.

⁸⁰ Fino al 5 dicembre 2013, la Prof. Dr. Anne Héritier Lachat era membro del Comitato delle offerte pubbliche di acquisto.



Da sinistra a destra:
Prof. Dr. Yvan Lengwiler, Prof. Dr. Jean-Baptiste Zufferey, Paul Müller,
Prof. Dr. Anne Héritier Lachat, Joseph L. Rickenbacher, Franz Wipfli,
Bruno Frick, Günter Pleines

La Direzione

La Direzione, organo operativo della FINMA, assicura la vigilanza conforme alle leggi e alla strategia su banche, imprese di assicurazione, borse, commercianti di valori mobiliari e altri intermediari finanziari. Essa elabora le basi decisionali per le questioni che rientrano nella sfera di competenza del Consiglio di amministrazione ed è responsabile dell'applicazione delle decisioni del Consiglio di amministrazione e dei suoi comitati.

Membri della Direzione

Dr. Patrick Raaflaub	Direttore
Mark Branson	Direttore supplente e responsabile della divisione Banche
Dr. Nina Arquint	Responsabile della divisione Servizi strategici
Dr. René Schnieper	Responsabile della divisione Assicurazioni
Yann Wermeille	Responsabile della divisione Mercati
Dr. David Wyss	Responsabile della divisione Enforcement
Andreas Zdrenyk	Responsabile della divisione Operations

Il Dr. Urs Zulauf si è dimesso dall'incarico di responsabile della divisione Servizi strategici il 31 gennaio 2013 e ha lasciato la FINMA il 31 marzo 2013. Il Consiglio di amministrazione della FINMA ha nominato l'allora segretaria generale Dr. Nina Arquint quale membro della Direzione e responsabile della divisione Servizi strategici. Nina Arquint ha assunto la nuova funzione con effetto dal 1° febbraio 2013.

Comitato di enforcement

Il Comitato di enforcement (ENA) è il comitato permanente della Direzione a cui è affidata la competenza delle decisioni nell'ambito dell'*enforcement*. Laddove non si tratti di operazioni di ampia portata, riservate al Consiglio di amministrazione, esso decide in merito ai provvedimenti di *enforcement*, nonché all'apertura e alla sospensione di procedure di rilievo, soprattutto nei confronti di persone fisiche o giuridiche assoggettate alla vigilanza.

Membri permanenti del Comitato di enforcement:

Dr. Nina Arquint	Presidenza
Dr. Patrick Raaflaub	
Dr. David Wyss	

Se un istituto assoggettato è al centro di una questione di *enforcement*, anche il membro della Direzione responsabile del relativo ambito di vigilanza siede per il caso specifico nel Comitato di enforcement.



Da sinistra a destra:
Yann Wermeille, Dr. David Wyss, Dr. René Schnieper, Dr. Nina Arquint,
Dr. Patrick Raaflaub, Andreas Zdrenyk, Mark Branson

Nel 2013 la FINMA ha avviato e implementato con successo vari provvedimenti a livello di organico. È stato introdotto un modello delle competenze quale strumento di valutazione per i colloqui annuali con i collaboratori. La gestione e lo sviluppo dei talenti e la pianificazione delle successioni sono ora parte integrante del programma gestionale della FINMA.

Il tetto massimo autorizzato dal Consiglio di amministrazione per il 2013 era pari a 481 posti di lavoro a tempo pieno. Nel 2013 la FINMA ha impiegato in media 504 collaboratori (anno precedente: 477), ripartiti su 468 posti a tempo parziale (anno precedente: 442). Circa il 20% del personale (anno precedente: 19%) lavorava a tempo parziale. Per il 2014 il Consiglio di amministrazione ha di nuovo autorizzato un organico di 481 posti a tempo pieno.


L'età media dei collaboratori operativi nel 2013 era di 41 anni, come nell'anno precedente. Circa il 69% del personale (anno precedente: 68%) aveva un'età compresa tra 30 e 49 anni, il 21% (anno precedente: 20%) era costituito da collaboratori esperti ultracinquantenni e l'11% (anno precedente: 12%) da nuove leve. 214 collaboratori, ossia il 42% (anno precedente: 188 o il 38%), ricoprono una funzione di quadro. Presso la FINMA rientrano in questa categoria le funzioni direttive e tutte le mansioni specialistiche che si collocano nelle fasce salariali da 1 a 3. Inoltre, 75 collaboratori ossia il 35% (anno precedente: 36%) dei quadri hanno una mansione di dirigenza. La percentuale di donne con mansioni dirigenziali si aggira attorno al 19% (anno precedente: 18%). Nel 2013 la quota complessiva di donne all'interno dell'organizzazione era del 37% (anno precedente: 38%).

A fine dicembre 2013 la fluttuazione (senza pensionamenti) è stata pari all'11% (anno precedente: 10%), rimanendo stabile. Le misure di fidelizzazione del personale (*secondment*, perfezionamento professionale, sviluppo del potenziale) sembrano sortire gli effetti auspicati. Per quanto riguarda la politica del personale, la FINMA continua a puntare al conseguimento di un mix ottimale di giovani specialisti e di collaboratori esperti. Questa strategia si traduce necessariamente in un certo tasso di ricambio a livello di organico. Con l'ampliamento della funzione «sviluppo del personale» e ulteriori provvedimenti nell'ambito del perfezionamento professionale (p. es. *secondment* all'estero) è stata incrementata l'attrattiva della FINMA per i giovani specialisti. La FINMA stima un tempo di permanenza dei giovani collaboratori compreso fra tre e quattro anni.

La situazione sul mercato del lavoro per gli specialisti finanziari permane tesa: l'onere di reclutamento è aumentato come pure, in parte, il tempo necessario per convincere gli specialisti a proseguire la loro carriera professionale presso la FINMA. Inoltre, le aspettative salariali dei collaboratori esperti forzano spesso i cardini del sistema salariale della FINMA, portandola non di rado al limite anche nello sviluppo salariale degli specialisti.


Cifre selezionate concernenti l'organico della FINMA

Effettivo medio del personale



Ripartizione linguistica

Alla fine del 2013, presso la FINMA erano impiegati 75 collaboratori di nazionalità straniera (anno precedente: 76).



Nel 2013 è stato introdotto un nuovo sistema informatico per tutta la FINMA, che ha consentito di sostituire i vari sistemi delle autorità che hanno preceduto quest'ultima. È stata così creata una base unitaria per una gestione degli affari più efficiente.

La strategia aziendale garantisce che nell'attuazione della sua strategia e nel raggiungimento degli obiettivi la FINMA sia sostenuta adeguatamente con appropriate misure a breve, medio e lungo termine. Essa funge da base per il processo decisionale e la determinazione delle priorità circa i futuri progetti, provvedimenti e iniziative aziendali.

Costante ottimizzazione dei processi

Chiari processi rappresentano per tutti i collaboratori della FINMA la «lingua» unitaria che definisce le varie competenze: chi, cosa, come e quando. La gestione disciplinata dei processi è un compito fondamentale del *management* e, fra l'altro, costituisce la base per le decisioni in ambito tecnologico e strutturale. Ai fini della garanzia della qualità i processi sono sottoposti a *controlling* su base continua.

Nell'anno in rassegna la FINMA ha uniformato e semplificato la sistematica e la *governance* di progetto nonché snellito le direttive per la gestione di progetti. Inoltre sono stati portati avanti i lavori per l'accorpamento delle tre sedi bernesi alla Laupenstrasse. Il trasferimento nella nuova sede principale della FINMA è previsto per il primo trimestre 2014.

Introduzione di una nuova gestione degli affari

Con l'introduzione di un nuovo sistema informatico per la gestione operativa sono state poste le fondamenta per una gestione delle informazioni e dei documenti stabile, sicura e comprensibile. Nel quadro dei processi chiave di autorizzazione, vigilanza, *enforcement* e regolamentazione, una delle competenze primarie della FINMA è quella di poter disporre al momento opportuno delle informazioni e dei dati necessari, nonché di valutarli in modo sicuro ed efficiente.

Al più tardi entro il 1° gennaio 2017 la FINMA dovrà creare le premesse legali, tecniche e organizzative per il traffico elettronico per le procedure amministrative (autorizzazioni e procedimenti di *enforcement*).

È pertanto necessario sviluppare ulteriormente la gestione degli affari, proseguire la sostituzione dei pochi sistemi obsoleti ancora operativi e archiviare l'insieme dei vecchi documenti e informazioni in linea con le disposizioni di legge e in conformità con le disposizioni dell'archivio federale.

In virtù dell'introduzione di SAP al 1° gennaio 2014, i processi di pianificazione, *controlling* e rendiconto saranno più solidi e resistenti. Per la FINMA ciò rappresenta un ulteriore importante elemento nella gestione delle informazioni e dei documenti.

Gestione della tecnologia e della sicurezza

Nell'impiego di nuove tecnologie la FINMA deve soddisfare elevati requisiti di sicurezza. A tal proposito pondera sempre i pro e i contro per un *make* o *buy*; ciò significa che valuta se sia meglio fornire autonomamente le prestazioni oppure acquistarle sul mercato. Per la FINMA è fondamentale che le tecnologie e la sicurezza ottemperino ai requisiti legali.

Nel 2013 la totalità delle attività informatiche della FINMA (centro di calcolo, server, rete) sono state trasferite a Swisscom IT Services secondo una procedura di aggiudicazione OMC. In tal modo, la FINMA può garantire prestazioni costanti a livello di infrastrutture, applicazioni e strumenti nonché assicurare il rispetto degli elevati requisiti in termini di sicurezza, integrità, capacità di prestazione e disponibilità come pure tenere il passo con gli sviluppi tecnologici.

Dalla sua costituzione il 1° gennaio 2009, la FINMA ha registrato una crescita analoga a quella di altre autorità europee di vigilanza sui mercati finanziari. La maggior parte dei fondi sono investiti nelle funzioni principali: autorizzazione, vigilanza ed *enforcement*.

Dal 2008, a seguito della crisi finanziaria, le pressioni regolamentari a livello internazionale sono incrementate su vasta scala. Globalmente sono altresì aumentati i requisiti posti alle autorità di vigilanza sui mercati finanziari. Anche la FINMA si è consolidata sul piano organizzativo e ha professionalizzato le procedure e i processi.

Professionalizzazione e pressioni regolamentari

Da un lato, la FINMA ha introdotto un nuovo concetto di vigilanza basato sul rischio, che viene applicato a tutti i settori sorvegliati, e ciò ha comportato un'intensificazione e una professionalizzazione della vigilanza che a loro volta hanno causato un maggiore fabbisogno di personale (cfr. grafico, pag. 96). Dall'altro, l'ampliamento delle capacità della FINMA è altresì da ricondurre a requisiti legali più elevati. La regolamentazione *too big to fail*, la normativa Basilea III, il SST e altre normative nazionali e internazionali hanno promosso la crescita di tutte le autorità che devono sorvegliare il rispetto di tali regole.

Sviluppo delle divisioni della FINMA

La FINMA ha potenziato in modo mirato la divisione Mercati, poiché la vigilanza sugli investimenti collettivi di capitale era in precedenza poco sviluppata. Si sono resi necessari anche ampliamenti a livello di organico, come il rafforzamento della sorveglianza a livello di *asset management*, a fronte dei nuovi requisiti regolamentari nel quadro della revisione della Legge sugli investimenti collettivi.

Nell'aprile 2012 l'Enforcement è diventato una divisione autonoma e l'attuazione del diritto prudenziale parte integrante del concetto di vigilanza. Delle tre autorità che hanno preceduto la FINMA soltanto una, la Commissione federale delle banche, aveva sviluppato e attuato una prassi di *enforcement*.

Nelle divisioni Banche e Assicurazioni sono stati creati relativamente pochi posti di lavoro. Nel quadro della vigilanza bancaria, la sorveglianza di entrambe le grandi banche è stata lievemente ampliata e alcune unità organizzative supplementari (Gestione del rischio, Solvibilità e capitale, Team Intensive Supervision) sono state costituite o potenziate. La divisione Assicurazioni ha seguito l'introduzione del SST e rafforzato la vigilanza sui gruppi assicurativi.

Crescita nel trend internazionale


Dal 2009 al 2012 la FINMA ha registrato una crescita del 30%, attestandosi così su un livello analogo alle altre autorità di vigilanza. L'organico del Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) in Germania, di dimensioni considerevolmente maggiori, è aumentato nello stesso periodo del 22% e quello della Financial Services Authority (FSA)⁸¹ in Gran Bretagna del 30%. In questi quattro anni gli effettivi del settore di vigilanza della Bank of Ireland sono persino raddoppiati (pari a un progresso del 105%).

L'organico relativamente contenuto della FINMA si spiega in parte con il sistema di vigilanza vigente in Svizzera, che coinvolge intensamente le società di audit esterne nell'attività di sorveglianza. Su incarico della FINMA, nel 2012 gli auditor privati che hanno condotto verifiche prudenziali presso banche, assicurazioni e nell'ambito degli investimenti collettivi di capitale sono stati pari in ordine di grandezza a 260 posti a tempo pieno. Anche il ricorso agli specialisti esterni come incaricati dell'inchiesta nell'attività di vigilanza e di *enforcement* contribuisce a sgravare considerevolmente la FINMA.

⁸¹ In data 1° aprile 2013 la Financial Services Authority è confluita nella Prudential Regulation Authority (PRA), facente capo alla Bank of England, e nella Financial Conduct Authority (FCA).

Andamento dell'organico e del budget della FINMA

Andamento nel periodo 2009-2014



Due terzi del budget destinati alle funzioni principali di vigilanza

Due terzi degli oneri annuali della FINMA sono impiegati per autorizzazione, vigilanza ed *enforcement*. I processi di supporto generano appena il 20% delle spese e i processi di conduzione circa il 5%. I lavori di progetto richiedono un buon 6% del budget della FINMA.

Grazie a tale approccio, la FINMA ha incrementato l'incasso annuo di emolumenti derivanti da procedimenti, decisioni e altri strumenti di *enforcement* da CHF 11,5 milioni a CHF 18,9 milioni, aumentando così la quota degli emolumenti secondo il principio di causalità in rapporto al reddito complessivo dal 12,3% nel 2009 al 15,5% nel 2012 (cfr. tabella sottostante).

Finanziamento tramite tasse ed emolumenti

La FINMA si finanzia da un lato con le tasse di vigilanza che riscuote direttamente e in funzione delle dimensioni degli assoggettati, per esempio sul totale di bilancio, la cifra d'affari realizzata con i valori mobiliari e la raccolta premi. Dall'altro lato, è tenuta come ogni altro ufficio dell'Amministrazione pubblica a coprire il più possibile i propri costi tramite l'applicazione di emolumenti secondo il principio di causalità.

Entrate della FINMA dal 2009 al 2012

ANNO	INCASSO DI EMOLUMENTI	TASSE DI VIGILANZA	ALTRI RICAVI	TOTALE REDDITI	QUOTA IN % DEGLI EMOLUMENTI
2009	11 518	82 015	-154	93 379	12,3
2010	15 592	84 080	623	100 295	15,5
2011	16 517	89 539	970	107 026	15,4
2012	18 871	102 381	677	121 929	15,5

Emolumenti e tasse di vigilanza, in migliaia di CHF.

Nel 2012 la FINMA ha operato modifiche puntuali del proprio Codice di condotta e precisato la regolamentazione in materia di detenzione di valori mobiliari. Ora l'adempimento di tali normative sarà verificato anche da un auditor esterno.

La FINMA attribuisce grande importanza al comportamento integro da parte del proprio personale e a tal proposito ha emanato un apposito Codice di condotta. Tale codice mira a garantire l'integrità dei membri del Consiglio di amministrazione e dei collaboratori della FINMA nonché a disciplinare la gestione dei conflitti d'interesse.

A metà del 2012 la FINMA ha rielaborato il proprio Codice di condotta, precisando determinate norme. Ora la detenzione di valori mobiliari di assoggettati alla vigilanza da parte di collaboratori della FINMA non è più ammessa nemmeno nell'ambito di mandati di gestione patrimoniale.

Inoltre, la revisione del Codice di condotta prevede ora che una persona esterna e indipendente verifichi annualmente se le regolamentazioni in materia di valori mobiliari di assoggettati sono adempiute da tutti i membri del Consiglio di amministrazione e della Direzione. Per quanto riguarda gli altri collaboratori della FINMA saranno effettuati controlli a campione. Tale verifica è stata condotta per la prima volta nel 2013.

Infine, il Consiglio federale ha definito una nuova regolamentazione circa l'inconciliabilità con il mandato quale membro del Consiglio di amministrazione, che è stata recepita anche nel regolamento dell'organizzazione della FINMA. Ora un membro del Consiglio di amministrazione della FINMA non può più essere attivo per conto degli assoggettati. Di conseguenza, eventuali mandati in organi societari dovranno essere depositati al più tardi entro il 31 dicembre 2015.

La FINMA ha adeguato i processi per la collaborazione con gli incaricati esterni e stabilito profili dei requisiti specifici per i mandati.

Ai sensi della Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari e delle leggi sui mercati finanziari, la FINMA può ricorrere a incaricati per l'adempimento dei suoi compiti. La FINMA si avvale in modo mirato di questo strumento di vigilanza efficiente ed efficace in termini di risorse, tenendo un apposito elenco dei candidati per l'assegnazione di tali mandati.

I mandati della FINMA pongono agli incaricati diversi livelli di requisiti e necessitano di rispettive specializzazioni. Sono stati definiti i seguenti nuovi mandati standard:

- inchieste o audit presso intermediari finanziari autorizzati;
- inchieste su attività prive della necessaria autorizzazione;
- risanamenti e gestione delle crisi presso intermediari finanziari autorizzati;
- procedure di liquidazione del fallimento e liquidazioni presso assoggettati.

Tutti gli offerenti interessati ad assumere un mandato della FINMA possono richiedere l'inserimento nell'elenco dei candidati, se dispongono delle conoscenze specialistiche necessarie.

Le esperienze raccolte finora nell'impiego di incaricati hanno dimostrato l'elevata rilevanza della certezza del diritto in questo ambito. Di conseguenza, la FINMA si avvarrà di incaricati esclusivamente tramite decisione. I requisiti per l'espletamento di un mandato della FINMA sono stati ancorati in una nuova Guida pratica per gli incaricati della FINMA per un adempimento diligente del mandato.



Appendice

- 102 Categorizzazione della vigilanza su banche e assicurazioni
- 104 Regolamentazione dei mercati finanziari: progetti in corso
- 106 Statistiche
- 110 *Memorandum of Understanding* a livello internazionale
- 110 Rappresentanza della FINMA in gruppi di lavoro internazionali
- 111 Glossario



Categorizzazione della vigilanza su banche e assicurazioni

Gli istituti finanziari assoggettati vengono classificati in sei categorie di vigilanza in funzione del rischio per i creditori, gli investitori e gli assicurati nonché per l'intero sistema della piazza finanziaria svizzera. Oltre a tale categorizzazione, la FINMA ha assegnato a ogni istituto un *rating* individuale che rappresenta una stima della rispettiva situazione attuale.

Sulla base dei due parametri di categorizzazione e *rating* dell'istituto, i concetti di vigilanza stabiliscono l'intensità di sorveglianza, l'impiego di strumenti di vigilanza e l'interazione tra la sorveglianza diretta da parte della FINMA e il ricorso a società di audit per i

singoli assoggettati. Tali provvedimenti comportano un orientamento più sistematico al rischio dell'attività di vigilanza e un confronto più intenso con gli istituti rilevanti in una prospettiva di rischio.

Categorizzazione della vigilanza* sulle banche

La categorizzazione della vigilanza sulle banche è stata definita ai sensi della Circolare FINMA 11/2 «Margine di fondi propri e pianificazione del capitale – banche»:

CATEGORIA	CRITERI (in miliardi di CHF)	NUMERO DI ISTITUTI			
		2012	2013		
1	Totale di bilancio	≥	250	2	2
	Patrimoni gestiti	≥	1 000		
	Depositi privilegiati	≥	30		
	Fondi propri necessari	≥	20		
2	Totale di bilancio	≥	100	2	3
	Patrimoni gestiti	≥	500		
	Depositi privilegiati	≥	20		
	Fondi propri necessari	≥	2		
3	Totale di bilancio	≥	15	27	27
	Patrimoni gestiti	≥	20		
	Depositi privilegiati	≥	0,5		
	Fondi propri necessari	≥	0,25		
4	Totale di bilancio	≥	1	65	66
	Patrimoni gestiti	≥	2		
	Depositi privilegiati	≥	0,1		
	Fondi propri necessari	≥	0,05		
5	Totale di bilancio	<	1	243	223
	Patrimoni gestiti	<	2		
	Depositi privilegiati	<	0,1		
	Fondi propri necessari	<	0,05		

* La sesta categoria raggruppa tutti gli operatori di mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

Categorizzazione della vigilanza* sulle assicurazioni

CATEGORIA	CRITERI (in miliardi di CHF)	NUMERO DI ISTITUTI	
		2012	2013
1	–	–	–
2	Totale di bilancio > 50 mld. CHF o complessità	5	5
3	Totale di bilancio > 1 mld. CHF o complessità	40	41
4	Totale di bilancio > 0,1 mld. CHF o complessità	52	52
5	Totale di bilancio < 0,1 mld. CHF o complessità	125	125

* La sesta categoria raggruppa tutti gli operatori di mercato che non sono sottoposti alla vigilanza prudenziale della FINMA.

Regolamentazione dei mercati finanziari: progetti in corso

(stato attuale e prospettive al 31 dicembre 2013)

PROGETTO	LIVELLO DI REGOLAMENTAZIONE	SITUAZIONE E PROSSIME TAPPE		
		CONSULTAZIONE / INDAGINE CONOSCITIVA	ADOZIONE	ENTRATA IN VIGORE PREVISTA
Intersettoriale				
Servizi finanziari*				
In base a un Documento di posizione della FINMA del febbraio 2012, nel marzo 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DFF di elaborare le basi necessarie per migliorare la tutela dei clienti nella distribuzione dei prodotti finanziari.	legge	T2/14	aperta	aperta
Infrastruttura dei mercati finanziari*				
Per garantire la competitività della piazza finanziaria svizzera e rafforzare la stabilità finanziaria è necessario che la Svizzera attui nel modo più completo possibile e contestualmente ad altre piazze finanziarie gli impegni del G-20 e le raccomandazioni del FSB in merito alla negoziazione di derivati OTC. Inoltre, la regolamentazione concernente l'infrastruttura dei mercati finanziari deve essere adeguata agli standard internazionali. Mediante questo progetto legislativo, la Legge sulle banche prevede l'attribuzione alla FINMA della competenza di poter coinvolgere la casa madre nel risanamento e nella liquidazione.	legge	T1/14	aperta	T1/15
Lotta al riciclaggio di denaro*				
Nel febbraio 2012, il Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) ha emanato una revisione parziale degli standard per la lotta contro il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e ora anche per la lotta contro il finanziamento delle armi di distruzione di massa. Nell'aprile 2012, il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di lavoro interdipartimentale, sotto la direzione del Dipartimento federale delle finanze, di elaborare delle proposte per la relativa applicazione.	legge	T1/13	aperta	T3/15
Strategia di emersione del denaro non dichiarato				
Estensione degli obblighi di diligenza per tutti gli intermediari finanziari svizzeri nell'ottica di salvaguardare la conformità in ambito fiscale. Obblighi di diligenza estesi devono essere discussi qualora sarà possibile concludere accordi con i principali Stati partner sullo scambio automatico di informazioni (SAI) secondo lo standard internazionale oppure se è certo che nel prossimo futuro non potrà essere convenuto alcun accordo in tal senso.	legge	T1/13	aperta	aperta
Vigilanza sulle società di audit*				
La vigilanza sulle società di audit, finora disgiunta, nell'ambito della revisione contabile e dell'audit prudenziale sarà accorpata e concentrata presso l'Autorità federale di sorveglianza dei revisori (ASR).	legge	T3/13	aperta	aperta
Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari				
La trasmissione all'ASR della competenza di vigilanza sulle società di audit comporta una modifica dell'Ordinanza sugli audit dei mercati finanziari (OA-FINMA). Verranno esaminati gli adeguamenti al nuovo sistema di audit.	ordinanza	T3/14	T4/14	T1/15

* Informazioni concernenti il contenuto e lo stato di avanzamento dei principali progetti di regolamentazione nel settore finanziario che non rientrano nella sfera di competenza della FINMA sono disponibili sul sito Internet di FinWeb (in tedesco) (<http://www.sif.admin.ch/dokumentation/00509/00510/00622/index.html?lang=de>).

PROGETTO	LIVELLO DI REGOLAMENTAZIONE	SITUAZIONE E PROSSIME TAPPE		
		CONSULTAZIONE / INDAGINE CONOSCITIVA	ADOZIONE	ENTRATA IN VIGORE PREVISTA
Banche				
Averi non rivendicati*				
Le banche, previa pubblicazione, devono essere in grado di liquidare tali averi. È previsto che il ricavato della liquidazione venga devoluto alla Confederazione. Le pretese degli aventi diritto non annunciatisi a seguito della pubblicazione si estinguerebbero. Gli adeguamenti devono essere apportati nel quadro di una revisione totale dell'Ordinanza sulle banche.	ordinanza	T4/13	aperta	aperta
Allestimento dei conti*				
Le norme sull'allestimento dei conti sono state modificate a livello legislativo tramite la revisione del diritto azionario e del diritto in materia di presentazione dei conti. A tale scopo si rendono necessarie disposizioni di esecuzione del Consiglio federale e della FINMA. Gli adeguamenti devono essere apportati nel quadro di una revisione totale dell'Ordinanza sulle banche.	ordinanza / circolare	T4/13	T1/14	T1/15
Leverage ratio				
L'indice di leva finanziaria (<i>leverage ratio</i>) deve essere pubblicato a partire dal 2015. Il calcolo del <i>leverage ratio</i> e la relativa pubblicazione devono pertanto essere precisati.	circolare	T3/14	aperta	aperta
Liquidità banche				
Nella Circolare FINMA 13/6 devono essere implementati i requisiti in materia di liquidità (LCR) sanciti da Basilea III. In futuro l'ordinanza e la circolare verranno adeguate in maniera scaglionata nel tempo.	circolare	T4/13	T2/14	T1/15
Assicurazioni				
Vigilanza in ambito assicurativo				
L'applicazione pratica della Legge sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (in vigore dal 1° gennaio 2006) nella sua versione totalmente rivista, nonché gli attuali sviluppi del mercato e le tendenze internazionali suggeriscono l'esigenza di un intervento normativo, attualmente in fase di accertamento. L'obiettivo è quello di eliminare le incongruenze. Inoltre, occorre strutturare ancora meglio il diritto sulla sorveglianza degli assicuratori nell'interesse della tutela degli assicurati e perseguire la compatibilità internazionale.	ordinanza	aperta	aperta	aperta
Contratti di assicurazione*				
La revisione del diritto sul contratto di assicurazione è volta ad adeguare il corrispondente quadro giuridico alle mutate esigenze e a garantire una tutela ragionevole e realizzabile degli assicurati. Nel marzo 2013 il Parlamento ha respinto il disegno di legge pubblicato nel settembre 2011, chiedendo al Consiglio federale di preparare una revisione parziale.	legge	aperta	aperta	aperta
 Mercati				
Investimenti collettivi di capitale				
In seguito alla revisione parziale della Legge sugli investimenti collettivi, l'Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi deve essere adeguata.	ordinanza	T2/14	T4/14	T1/15

Operatori del mercato finanziario assoggettati⁸²

Banche assoggettate

	2013	2012
Banche, di cui	301	305
– controllate dall'estero	101	103
– succursali di banche estere	31	32
Banche Raiffeisen	316	321
Rappresentanze di banche estere	53	48

Commercianti di valori mobiliari assoggettati

	2013	2012
Commercianti di valori mobiliari, di cui	62	59
– controllati dall'estero	15	17
– succursali di commercianti di valori mobiliari esteri	14	12
Rappresentanze di commercianti di valori mobiliari esteri	45	46
Operatori di borsa esteri riconosciuti	124	127

Borse assoggettate

	2013	2012
Borse nazionali	3	3
Istituzioni nazionali analoghe alle borse	2	2
Borse estere riconosciute	54	49
Istituzioni estere riconosciute analoghe alle borse	4	5

Investimenti collettivi di capitale assoggettati

	2013	2012
Investimenti collettivi di capitale svizzeri		
Totale investimenti collettivi di capitale svizzeri, di cui	1 447	1 383
– investimenti collettivi di capitale aperti (secondo art. 8 LICo)		
– fondi d'investimento contrattuali e SICAV	1 431	1 369
– di cui solo per investitori qualificati	694	640
– investimenti collettivi di capitale chiusi (secondo art. 9 LICo)		
– SAIC e SICAF	16	14
Investimenti collettivi di capitale esteri		
Totale investimenti collettivi di capitale esteri, di cui	6 171	6 118
– eurocompatibili (OICVM)	5 959	5 866
– non eurocompatibili (non-OICVM)	212	252

⁸² Il termine «assoggettato» non significa necessariamente «sotto-posto alla vigilanza prudenziale».

Direzioni di fondi, gestori patrimoniali (*asset manager*), rappresentanti e distributori assoggettati ai sensi della Legge sugli investimenti collettivi

	2013	2012
Direzioni di fondi	44	45
Gestori patrimoniali (<i>asset manager</i>)	119	99
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	99	109
Distributori ai sensi della LICol	293	365

Imprese di assicurazione e casse malati assoggettate

	2013	2012
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	23	23
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	19	19
– succursali di imprese di assicurazione estere	4	4
Imprese di assicurazione danni, di cui	124	123
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera (incl. 20 assicurazioni malattie complementari [2012: 21])	80	81
– succursali di imprese di assicurazione estere (incl. 1 assicurazione malattie complementare [2012: 1])	44	42
Imprese di riassicurazione - totale	62	61
– imprese di riassicurazione	28	27
– riassicuratori <i>captive</i>	34	34
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	14	15
Totale imprese di assicurazione e casse malati assoggettate	223	222
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	8	9

Intermediari finanziari assoggettati

	2013	2012
Totale OAD assoggettati	12	12
Totale intermediari finanziari direttamente assoggettati	310	380
Totale della vigilanza sul riciclaggio di denaro delle società del gruppo assoggettate alla FINMA	141	141
Totale intermediari assicurativi registrati	14 248	13 911

Società di audit e agenzie di *rating* riconosciute

	2013	2012
Totale società di audit riconosciute	23	102
– di cui solo per intermediari finanziari direttamente sottoposti	19	86
Totale agenzie di <i>rating</i> riconosciute	5	5

Autorizzazioni

Banche e commercianti di valori mobiliari

	2013	2012
Banche		
Autorizzazioni di banche (art. 3 LBCR)	1	4
Succursali (art. 4 OBE-FINMA)	1	0
Rappresentanze (art. 14 OBE-FINMA)	8	6
Autorizzazioni suppletive (art. 3 ^{ter} LBCR)	7	13
Soppressione dell'assoggettamento	6	4
Commercianti di valori mobiliari		
Autorizzazioni di commercianti di valori mobiliari (art. 10 LBVM)	2	1
Succursali (art. 41 OBVM)	2	1
Rappresentanze (art. 49 OBVM)	6	7
Autorizzazioni suppletive (art. 10 cpv. 6 LBVM e art. 56 cpv. 3 OBVM)	3	2
Soppressione dell'assoggettamento	1	5
Riconoscimento di operatori di borsa esteri	5	6

Borse

	2013	2012
Riconoscimento di borse estere (incl. istituzioni estere analoghe alle borse)	4	0

Investimenti collettivi di capitale

	2013	2012
Investimenti collettivi di capitale svizzeri	139	90
Investimenti collettivi di capitale esteri	721	685

Direzioni di fondi, gestori patrimoniali (*asset manager*), rappresentanti e distributori assoggettati ai sensi della LICol

	2013	2012
Direzioni di fondi	1	2
Gestori patrimoniali (<i>asset manager</i>)	22	9
Rappresentanti di investimenti collettivi di capitale esteri	4	5
Distributori ai sensi della LICol	13	10

Assicurazioni

	2013	2012
Imprese di assicurazione sulla vita, di cui	0	0
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	0	0
– succursali di imprese di assicurazione estere	0	0
Imprese di assicurazione danni, di cui	3	2
– imprese di assicurazione domiciliate in Svizzera	0	2
– succursali di imprese di assicurazione estere	3	0
Imprese di riassicurazione	2	1
Riassicuratori <i>captive</i>	0	2
Casse malati che offrono assicurazioni malattie complementari	0	0
Totale	5	5
Gruppi assicurativi (gruppi e conglomerati)	0	0

Intermediari finanziari

	2013	2012
Intermediari assicurativi	696	781
Intermediari finanziari direttamente sottoposti	5	17
Società del gruppo assoggettate alla vigilanza della FINMA in materia di riciclaggio di denaro	7	12

Società di audit e agenzie di *rating*

	2013	2012
Totale decisioni di cambio di società di audit	198	69
– di cui presso intermediari finanziari direttamente sottoposti	165	20
Riconoscimenti di società di audit	2	4
Cancellazioni di società di audit	81	9
Riconoscimento di agenzie di <i>rating</i>	0	0

Decisioni di *enforcement*

	2013	2012
Decisioni di <i>enforcement</i> (decisioni finali e incidentali)	110	82
Decisioni in materia di offerte pubbliche di acquisto	1	1

Ricorsi e denunce

	2013	2012
Ricorsi presentati contro le decisioni di <i>enforcement</i>	24	29
Ricorsi evasi	19	35
Denunce alle autorità penali	79	73

Memorandum of Understanding a livello internazionale

STATO	AUTORITÀ ESTERE	FORMA	CAMPO DI APPLICAZIONE
Stati membri dello SEE, senza Italia, Croazia e Slovenia ⁸³	Rispettive autorità nazionali di vigilanza sui mercati finanziari	MoU	Accordo di cooperazione sulla sorveglianza dei gestori di fondi d'investimento alternativi (AIFM)
Bermuda	Bermuda Monetary Authority (BMA)	MMoU	<i>Supervisory college agreement</i> per Catlin Group Limited
Bermuda	Bermuda Monetary Authority (BMA)	MMoU	<i>Supervisory college agreement</i> per Allied World Group of Companies
Germania	Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)	MoU	Accordi di esecuzione (banche e fondi d'investimento) concernenti MoU su aspetti di diritto procedurale di attività transfrontaliere in ambito finanziario tra la Svizzera e la Germania
Irlanda	Central Bank of Ireland (CBI)	MoU	Accordo di cooperazione concernente fondi d'investimento per investitori non qualificati
Norvegia	Finanstilsynet (Financial Supervisory Authority)	MMoU	La Norvegia aderisce al <i>supervisory college agreement</i> tra Danimarca, Finlandia, Svezia e Svizzera (FINMA e BNS) per SIX x-clear.
USA	Missouri Department of Insurance, Financial Institutions and Professional Registration (MDIFP)	MoU	Accordo di cooperazione per la vigilanza sulle assicurazioni

Rappresentanza della FINMA in gruppi di lavoro internazionali

Organizzazioni e organismi internazionali⁸⁴

Financial Stability Board (FSB)

- Standing Committee on Supervisory and Regulatory Cooperation
- Resolution Steering Group

Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS)

- Governors and Heads of Supervision
- International Conference of Banking Supervisors
- Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria

Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS)

- Executive Committee

Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO)

- Consiglio della IOSCO
- Presidents' Committee

Altri forum internazionali

- Vertice dei quattro paesi germanofoni (settore bancario e assicurativo)
- Integrated Financial Supervisors Conference
- OTC Derivatives Regulators Group (ODRG)
- Wilton Park Securities Supervision Conference / International Cooperation and Enforcement

⁸³ Ossia: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Spagna, Svezia, Ungheria.

⁸⁴ L'elenco è circoscritto agli organismi nei quali siedono rappresentanti del Consiglio di amministrazione e/o della Direzione della FINMA. Inoltre, numerosi collaboratori della FINMA partecipano attivamente a gruppi di lavoro.

Accomandatario

È considerato accomandatario un socio illimitatamente responsabile di una società in accomandita. Ai sensi delle disposizioni della Legge sugli investimenti collettivi (LICoI), l'accomandatario di una società in accomandita per investimenti collettivi di capitale deve essere una società anonima con sede in Svizzera.

Bail-in

Conversione di capitale di terzi in capitale proprio o rinuncia ai crediti a seguito della disposizione di un'autorità competente.

Banca depositaria

La banca depositaria custodisce il patrimonio del fondo, gestisce l'emissione e il riscatto delle quote e il traffico dei pagamenti degli investimenti collettivi di capitale, oltre a verificare se la direzione del fondo o la SICAV operano in modo conforme alle disposizioni di legge e al regolamento del fondo. La banca depositaria deve essere un istituto bancario ai sensi della Legge sulle banche.

Basilea III

Per rafforzare la resistenza del settore bancario, alla fine del 2010 il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) ha emanato norme generali più rigide in materia di fondi propri e di liquidità. Le principali novità sono:

- miglioramento della qualità, composizione e trasparenza della base di fondi propri,
- requisiti in materia di fondi propri più severi per il rischio di perdita a fronte di operazioni su derivati, operazioni contro termine e operazioni di prestito titoli,
- nuovo requisito in materia di fondi propri per il rischio di perdite di valore di mercato di derivati fuori borsa,
- integrazione dei requisiti in materia di fondi propri basati sul rischio con un indice di leva finanziaria (cfr. «Leverage ratio»),
- misure di riduzione della prociclicità e di promozione dei cuscinetti anticiclici,
- misure di lotta ai rischi sistemici, con particolare attenzione alle banche di rilevanza sistemica,
- introduzione di standard globali in materia di liquidità.

Bitcoin

Il *bitcoin* è una moneta elettronica, le cui unità di conto sono coniate e gestite a livello decentrale in una rete di computer. Questa rete è costituita da utenti *bitcoin*, interconnessi tra di loro tramite Internet, i quali possono scambiarsi elettronicamente i *bitcoin*. Il possesso di *bitcoin* è dimostrato per mezzo di una chiave crittografica.

Central counterparty (CCP)

Cfr. «Controparte centrale (CCP)».

Combined ratio

È definito *combined ratio* il «tasso sinistri/costi», ossia la somma degli oneri per sinistri o prestazioni assicurative e costi amministrativi in rapporto alla raccolta premi, espresso in percentuale.

Common equity tier 1 capital (CET1)

Per *common equity* s'intendono i fondi propri di base di qualità primaria o i fondi propri di prima qualità capaci di assorbire le perdite. Il CET1 è composto dai fondi propri versati, dalle riserve palesi e dagli utili riportati.

Contingent convertible bond (CoCo bond o CoCo)

I *contingent convertible bond* sono il capitale di terzi che in determinate condizioni (*contingent*) è convertibile (*convertible*) in capitale proprio. Questo capitale a conversione obbligatoria (*contingent convertible capital*) ha lo scopo di migliorare la situazione di una banca o di consentirne la liquidazione in caso di crisi, preparando in tempi economicamente favorevoli l'accesso ai fondi propri supplementari. Al raggiungimento di condizioni prestabilite (*trigger*), si procede alla conversione obbligatoria.

Controparte centrale (CCP)

Si definiscono controparti centrali (*central counterparty*) le istituzioni che agiscono quali partner contrattuali tra l'acquirente e il venditore nel quadro di transazioni con strumenti finanziari.

Cuscinetto anticiclico di capitale

Per cuscinetto anticiclico di capitale s'intendono i requisiti di fondi propri temporaneamente incrementati di una banca. È uno strumento introdotto da Basilea III nell'intento di frenare l'eccessiva concessione di crediti producendo effetti anticiclici, nonché di aumentare la capacità di resistenza delle banche nei confronti di rischi di perdita. Il cuscinetto anticiclico di capitale è pari al massimo al 2,5% delle posizioni ponderate in funzione del rischio di una banca.

Derivati OTC

Strumenti finanziari derivati che vengono negoziati bilateralmente al di fuori di una borsa valori o di un altro mercato regolamentato.

Direttiva AIFM

La Direttiva 2011/61/UE sui gestori di fondi d'investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive*) definisce le modalità di autorizzazione, le attività correnti e la trasparenza dei gestori di fondi d'investimento alternativi (cfr. «Non-OICVM») che amministrano e/o distribuiscono tali strumenti nell'UE.

Dispositivo normativo di Basilea

Il dispositivo normativo di Basilea è un accordo quadro multilaterale relativo ai requisiti in materia di fondi propri delle banche. Nel 1988, il BCBS ha emanato l'accordo sui fondi propri Basilea I. Nel 2004 è seguito Basilea II con ampie integrazioni. Le novità introdotte nel 2010 sulla scorta delle esperienze maturate con la crisi finanziaria del 2008 sono denominate Basilea III (cfr. «Basilea III»).

Enforcement

Il termine *enforcement* indica l'applicazione coercitiva delle disposizioni di legge in materia di vigilanza ed è al contempo il nome di una delle sei divisioni della FINMA.

Higher loss absorbency

Capacità addizionale di assorbire in misura più consistente le perdite (inattese) per mezzo dei fondi propri. Attualmente sono in elaborazione i requisiti di *higher loss absorbency* per le imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (G-SII).

Indagini preliminari (enforcement)

Tramite indagini preliminari (dette anche in breve «indagini») la FINMA esamina la necessità di avviare un procedimento formale di *enforcement*.

Infrastrutture dei mercati finanziari

Secondo le disposizioni della futura Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin) sussistono infrastrutture dei mercati finanziari a livello di negoziazione (*trading*), compensazione (*clearing*), regolamento (*settlement*) e sistema di notifica. Tra le infrastrutture dei mercati finanziari si annoverano le borse e le istituzioni di negoziazione analoghe alle borse, le controparti centrali (CCP) con il proprio *clearing* e infine i sistemi di regolamento e di gestione delle operazioni su valori mobiliari. Se le CCP e i sistemi di regolamento e di gestione delle operazioni su valori mobiliari si collocano a valle della negoziazione e partecipano quindi al suo ulteriore sviluppo, si parla di infrastrutture di *post-trading*. Questo termine comprende ora anche i registri pubblici delle transazioni per la notifica di operazioni su derivati.

Internal ratings-based approach (approccio IRB)

Approccio basato su *rating* bancari interni e stime parametriche di rischio della banca, al fine di determinare i requisiti in materia di fondi propri per i rischi di credito. Questo approccio richiede un'apposita autorizzazione da parte della FINMA.

Investitori qualificati

Per investitori qualificati s'intendono, ai sensi dell'art. 10 cpv. 3 LICol, gli intermediari finanziari assoggettati come le banche, i commercianti di valori mobiliari, le direzioni dei fondi, i gestori patrimoniali degli investimenti collettivi di capitale e le banche centrali; gli istituti di assicurazione sottoposti a vigilanza; gli enti di diritto pubblico e gli istituti di previdenza con tesoreria professionale e le imprese con tesoreria professionale. Inoltre, i privati facoltosi possono dichiarare per iscritto di voler essere considerati investitori qualificati. A tale scopo devono adempiere i requisiti di cui all'art. 6 OICol. Gli investitori che hanno concluso un contratto scritto di gestione patrimoniale secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. b e c LICol sono considerati investitori qualificati, sempre che non abbiano dichiarato per iscritto di non voler essere considerati tali.

Legge sui servizi finanziari (LSF)

Dalla crisi finanziaria è emerso chiaramente che la tutela dei clienti per determinati servizi e prodotti finanziari è insufficiente. Nel marzo 2012 il Consiglio federale ha incaricato il Dipartimento federale delle finanze (DFF), di concerto con il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP), l'Ufficio federale di giustizia (UFG) e la FINMA, di avviare i lavori di progetto per l'allestimento delle basi giuridiche e di sottoporre al Consiglio federale una bozza di consultazione. Nell'elaborazione di tale legge occorre adottare una valutazione in un'ottica intersettoriale (servizi bancari, prestazioni assicurative, consulenze ecc.).⁸⁵

Legge sull'infrastruttura finanziaria (LInfFin)

La crisi finanziaria ha evidenziato che la scarsa trasparenza sui mercati per i derivati negoziati fuori borsa (cosiddetti mercati di derivati OTC) può compromettere la stabilità dell'intero sistema finanziario a seguito della loro forte interconnessione internazionale nonché del grosso volume commerciale e dei rischi di perdita. Da allora sono stati intrapresi sforzi a livello internazionale per migliorare la trasparenza e la stabilità nel mercato di derivati OTC. Alla luce degli sviluppi sui mercati finanziari, la vigente normativa svizzera dell'infrastruttura dei mercati finanziari non è più adeguata. Per salvaguardare la concorrenzialità della piazza finanziaria svizzera e rafforzare la stabilità finanziaria è necessario che la regolamentazione in materia d'infrastruttura dei mercati finanziari sia adeguata agli standard internazionali. Al fine di garantire l'accesso al mercato dell'UE occorre adottare una normativa equivalente a quella europea. Nell'agosto 2012, il Consiglio federale ha quindi incaricato il DFF di predisporre un'apposita procedura di consultazione.⁸⁵

Lettera concernente la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile

A partire dall'inizio degli anni '90, presso la Commissione federale delle banche (CFB), una delle tre istituzioni accorpate nella FINMA, è stata coniata l'espressione «lettera concernente la garanzia dell'esercizio di un'attività irreprensibile». Questa lettera dell'Autorità di vigilanza è indirizzata a una persona che operava nell'amministrazione o nella direzione di un'impresa assoggettata e a cui, in seguito a un evento particolare, viene comunicato che il suo comportamento potrebbe essere potenzialmente sbagliato. Mediante questa lettera, l'Autorità di vigilanza comunica a tale persona le sue possibili riserve relativamente all'«irreprensibilità» e, inoltre, che procederà a esaminare, mediante un procedimento di *enforcement*, l'irreprensibilità del destinatario, qualora quest'ultimo intenda, in futuro, assumere una funzione richiedente la garanzia dell'irreprensibilità. L'esito dell'esame è assolutamente aperto.

Leverage ratio (anche indice di leva finanziaria)

Rapporto tra i fondi propri e il capitale di terzi. Come prescrizione regolamentare si definisce *leverage ratio* anche il requisito minimo di fondi propri in rapporto all'impegno complessivo. Il *leverage ratio* non è un indicatore ponderato per il rischio.

Liquidity Coverage Ratio (LCR)

Questa quota di liquidità a breve termine è un nuovo parametro quantitativo ai sensi di Basilea III. In uno scenario di *stress* predefinito, il LCR costituisce il rapporto tra lo stock di attivi altamente liquidi (p. es. titoli di Stato di *rating* elevato) e il totale dei deflussi di cassa netti. Il requisito prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100%.

Loss absorbency

Questo termine indica in generale la capacità di assorbire tramite fondi propri in una determinata misura le perdite (inattese).

⁸⁵ Estratto dai dati forniti dalla Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali (SFI).

Markets in Financial Instruments Directive II (MiFID II)

Nell'ottobre 2011 la Commissione UE ha presentato un pacchetto di legge per la revisione della Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (*Markets in Financial Instruments Directive* [MiFID], direttiva 2004/39/CE), costituito da una direttiva e un regolamento. La MiFID comprende in particolare regole specifiche circa l'organizzazione e la gestione delle borse valori e dei rispettivi operatori. Nella direttiva vengono inoltre fissate norme di condotta a tutela degli investitori nell'ambito dell'erogazione dei servizi finanziari.

Modello interno (assicurazioni)

Sistema adottato da un'impresa di assicurazione per la quantificazione dei rischi in relazione alla solvibilità secondo i principi del SST, sulla base del profilo di rischio specifico della compagnia stessa. Le imprese di assicurazione possono utilizzare integralmente o in parte modelli interni, a condizione che questi siano stati approvati dalla FINMA.

Modello standard (assicurazioni)

Modello di rischio predisposto dalla FINMA per la determinazione della solvibilità secondo i principi del SST. Esistono modelli standard per i rami assicurativi vita, danni e malattia, mentre imprese di riassicurazione e gruppi assicurativi hanno l'obbligo di adottare modelli interni.

Net Stable Funding Ratio (NSFR)

La quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio*) è parte integrante della normativa di Basilea III e ha un orizzonte temporale di un anno; questo coefficiente intende garantire che attivi e passivi presentino una struttura per scadenze sostenibile. In tal modo si mira, da un lato, a promuovere la capacità di resistenza delle banche su un orizzonte temporale più lungo e, dall'altro, a creare ulteriori incentivi affinché le banche finanzino le proprie operazioni su base duratura con fonti di rifinanziamento più stabili. Il requisito prevede che il valore del rapporto non sia inferiore al 100%.

Non-OICVM

Gli strumenti non-OICVM sono gli investimenti collettivi di capitale non assoggettati alla direttiva europea OICVM. Cfr. anche «OICVM (direttiva)».

Non-Prosecution Agreement

È un accordo tra un'autorità di perseguimento penale e un'impresa. L'autorità accetta che l'impresa non sia penalmente perseguibile per quanto attiene a un determinato comportamento, a condizione che questa soddisfi le condizioni stabilite nell'accordo (pagamento di una sanzione pecuniaria, cooperazione ecc.).

Non-Target Letter

È una comunicazione da parte di un'autorità di perseguimento penale in cui si attesta che il destinatario non è oggetto di un'inchiesta penale alla data della comunicazione e in base alle informazioni di cui l'autorità dispone al momento.

OICVM (direttiva)

Gli OICVM sono organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari. La direttiva OICVM (Direttiva UE 2009/65/UE) definisce requisiti standardizzati validi in tutta Europa per gli investimenti collettivi di capitale destinati al pubblico.

Patrimonio vincolato

Nel patrimonio vincolato devono essere garantite le pretese derivanti dai contratti assicurativi. In caso di fallimento dell'impresa di assicurazione, con il ricavato del patrimonio vincolato vengono soddisfatti in prima istanza i crediti basati sui contratti di assicurazione. Solo in seguito la parte eventualmente eccedente confluisce nella massa fallimentare. Il valore degli investimenti di capitale del patrimonio vincolato deve coprire in ogni momento le pretese derivanti dai contratti assicurativi. Gli investimenti di capitale del patrimonio vincolato sono pertanto regolamentati da apposite disposizioni nell'Ordinanza sulla sorveglianza (OS) e nelle circolari FINMA.

Procedimento di enforcement

Se nel quadro della vigilanza prudenziale e delle indagini preliminari risulta probabile che la FINMA debba far applicare coercitivamente il diritto in materia di vigilanza, viene aperto un procedimento amministrativo coercitivo ai sensi della Legge sulla procedura amministrativa, denominato «procedimento di enforcement». Con la conclusione di un procedimento di enforcement, la FINMA può ordinare e rendere esecutivi provvedimenti volti a ripristinare la situazione conforme.

Procedura del cliente (assistenza amministrativa internazionale)

Se nel quadro dell'assistenza amministrativa internazionale un'autorità estera chiede alla FINMA dati su clienti svizzeri ed esteri di intermediari finanziari elvetici, nell'ambito di una «procedura del cliente» tali persone possono opporsi all'invio dei dati. La decisione che la FINMA è tenuta a emanare in un caso del genere può essere impugnata davanti al Tribunale amministrativo federale.

Lo svolgimento di una procedura del cliente viene spesso richiesto da persone che hanno effettuato transazioni su borse estere tramite un intermediario finanziario svizzero e che sono sospettate di aver violato le regole di condotta sul mercato e gli obblighi di pubblicità. La procedura del cliente è criticata a livello internazionale perché informa preliminarmente la persona interessata e ritarda le inchieste in materia di sorveglianza all'estero.

Processo di riconoscimento dell'equivalenza dell'ESMA

Nel quadro del processo di riconoscimento dell'equivalenza, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) verifica se la regolamentazione e la vigilanza di uno Stato terzo è equivalente a quella dell'UE in un determinato ambito. In caso affermativo sono concesse facilitazioni a livello normativo, una più stretta collaborazione in materia di vigilanza o anche l'accesso diretto al mercato nell'UE (anche in combinazione).

Programma di valutazione del settore finanziario (FSAP)

Il programma di valutazione del settore finanziario (FSAP) del Fondo monetario internazionale (FMI) valuta una piazza finanziaria in termini di stabilità finanziaria, qualità della regolamentazione e vigilanza. La valutazione poggia in particolare su *stress test*, standard regolamentari e di sorveglianza del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS), dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (IAIS) e dell'Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (IOSCO).

Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (RCAP)

Nel quadro del Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (RCAP), il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (BCBS) verifica l'attuazione degli standard minimi di Basilea III negli Stati membri. Un'attuazione coerente di Basilea III è la premessa affinché la situazione patrimoniale e di liquidità delle banche possa essere adeguatamente raffrontata con l'ausilio dei relativi dati salienti. Inoltre, rappresenta la base della parità concorrenziale.

Recovery, resolution and resolvability (stabilizzazione, risanamento e capacità di liquidazione)

- Con il termine di *recovery* s'intendono i provvedimenti adottati da un'impresa ai fini della stabilizzazione senza l'intervento dello Stato.
- Il concetto di *resolution* indica le misure di risanamento o di liquidazione.
- *Resolvability* indica la capacità di un'impresa di essere stabilizzata o liquidata.

Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo EMIR

Il Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo EMIR (*European Market Infrastructure Regulation*, regolamento [UE] n. 648/2012) stabilisce una normativa armonizzata per le transazioni su strumenti derivati effettuate fuori borsa (OTC). In particolare, il regolamento prevede per gli operatori di mercato l'obbligo di effettuare il *clearing* attraverso una controparte centrale (CCP) nonché di notificare tutte le operazioni su derivati a un apposito registro pubblico delle transazioni. Il regolamento definisce inoltre in maniera uniforme i requisiti per l'autorizzazione e la vigilanza delle CCP e dei registri pubblici delle transazioni quali infrastrutture del mercato finanziario.

Riassicuratore captive (o impresa di riassicurazione captive)

Istituto di assicurazione facente parte di un gruppo che riassicura rischi del gruppo mediante imprese di assicurazione diretta. Tale trasferimento alternativo del rischio va a beneficio, in particolare, della gestione del rischio e del capitale a livello di gruppo.

Rilevanza sistemica

I rischi sistemici sono rischi derivanti da singoli operatori di mercato che compromettono la stabilità dell'intera economia (sistema). Le imprese che svolgono funzioni alle quali il sistema economico non può rinunciare o che non possono essere assolve da altre imprese si definiscono «di rilevanza sistemica». Un esempio di funzione di rilevanza sistemica è l'esecuzione delle operazioni di pagamento da parte delle banche.

Rischi biometrici

Sono rischi derivanti da cambiamenti riguardanti la vita umana e dalla probabilità del loro verificarsi, per esempio decesso (premature), invalidità e longevità.

Solvency II

Il termine *Solvency II* rimanda innanzitutto alla direttiva 2009/138/CE del 25 novembre 2009 dell'UE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II). Spesso questo termine viene utilizzato anche per indicare il metodo economico e orientato al rischio adottato per la valutazione della dotazione di capitale di un'impresa di assicurazione, contenuto nella direttiva. *Solvency II* persegue in Europa un obiettivo equiparabile, dal punto di vista quantitativo, a quello del SST svizzero.

Supervisory college

Incontro di rappresentanti di autorità di vigilanza internazionali per la discussione di tematiche di sorveglianza a carico di un istituto attivo a livello multinazionale.

Supervisory review

Interventi in loco di collaboratori della FINMA presso istituti sottoposti a vigilanza. La finalità di tali interventi consiste nella stima approfondita dei rischi su tematiche specifiche, senza tuttavia sostituire le attività di revisione da parte delle società di audit incaricate ai sensi del diritto in materia di vigilanza.

Swiss DRG (Diagnosis Related Groups)

In un sistema DRG i trattamenti sono classificati in gruppi di casi composti nel modo più omogeneo possibile secondo criteri medici ed economici. Ogni ospedalizzazione è attribuita a un determinato gruppo di casi (DRG) sulla base della diagnosi e dei trattamenti. I DRG sono identici in tutta la Svizzera e per ognuno di essi viene effettuata una cosiddetta ponderazione dei costi. Moltiplicando quest'ultima per un prezzo di base si ottiene l'importo forfettario riferito alle prestazioni.

Test svizzero di solvibilità (SST)

Il SST è uno strumento di vigilanza con cui si misura la solvibilità degli assicuratori dal punto di vista economico e basato sul rischio. In seguito alla revisione totale della Legge sulla sorveglianza degli assicuratori e dell'Ordinanza sulla sorveglianza, il SST è stato introdotto nel 2006 con un termine transitorio di cinque anni. Esso consente di giudicare la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione in base al rapporto tra i fondi propri computabili (capitale sopportante il rischio) e i fondi propri necessari (capitale previsto), questi ultimi determinati in funzione dei rischi assunti.

Too big to fail

Un'impresa viene classificata *too big to fail* se il suo eventuale fallimento potrebbe pregiudicare la stabilità dell'intera economia nazionale. Lo Stato è quindi costretto a salvare una tale impresa. Al centro del dibattito si collocano i rischi sistemici derivanti da tali imprese.

Vendite allo scoperto (short selling)

Vendita di strumenti finanziari che, nel momento in cui viene effettuata l'operazione, non si trovano nella disponibilità della parte venditrice.

Vigilanza prudenziale

La vigilanza prudenziale mira innanzitutto a garantire la sicurezza della solvibilità, un adeguato controllo dei rischi nonché una gestione scrupolosa degli affari. La vigilanza prudenziale contribuisce pertanto indirettamente anche a tutelare la funzionalità dei mercati finanziari e la competitività della piazza finanziaria svizzera. La vigilanza prudenziale su banche, imprese di assicurazione e altri intermediari finanziari si basa sull'obbligo di autorizzazione di una determinata attività, sulla costante verifica delle condizioni di autorizzazione, nonché su altre fattispecie regolamentate.

Organigramma

(al 31 dicembre 2013)

- Divisione
- Unità organizzative direttamente sottoposte ai responsabili delle divisioni
- Revisione interna

Consiglio di amministrazione
Anne Héritier Lachat
 Presidente

Direttore
Patrick Raaflaub



Revisione interna
Nicole
Achermann

Enforcement

David Wyss

Accertamenti
Patric Eymann

Procedimenti
Regine
Wolfensberger

Insolvenza
Michel Kähr

Servizi strategici

Nina Arquint

Regolamentazione
Nina Arquint a.i.

Affari internazionali
Rupert Schaefer

Segreteria generale
e comunicazione
Jan Blöchliger

Accounting
Stephan Rieder

Diritto e
compliance
Renate
Scherrer-Jost
Kathrin Tanner

Operations

Andreas Zdrenyk

Facility
Management
e acquisti
Albert Gemperle

Tecnologie
dell'informazione
e della
comunicazione
Daniel Benninger

Finanze
Daniel Heiniger

Risorse umane
Giovanni Weber

Gestione dei
processi
e del cambio
Sascha Rassel

Enterprise Risk
Management
e sistema di
controllo interno
Patrick Tanner

Abbreviazioni

ABES Associazione delle banche estere in Svizzera
AIFMD Direttiva UE sui gestori di fondi d'investimento alternativi (*Alternative Investment Fund Managers Directive*)
AMF Autorité des marchés financiers (Francia)
ASA Associazione Svizzera d'Assicurazioni
ASB Associazione Svizzera dei Banchieri
ASR Autorità federale di sorveglianza dei revisori
BaFin Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Germania)
BCBS Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria (Basel Committee on Banking Supervision)
BCE Banca Centrale Europea
BMA Bermuda Monetary Authority
BNS Banca nazionale svizzera
CAV PP Commissione di alta vigilanza della previdenza professionale
CBI Central Bank of Ireland
CCP Controparte centrale (*central counterparty*)
CdF Commissioni delle finanze delle Camere federali
CdF-N Commissione delle finanze del Consiglio nazionale
CdG Commissioni della gestione delle Camere federali
CET Commissioni dell'economia e dei tributi delle Camere federali
CET1 *Common equity tier 1 capital*
CET-N Commissioni dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale
CF Camera fiduciaria
CFB Commissione federale delle banche (autorità precedente alla FINMA)
CFTC U.S. Commodity Futures Trading Commission
CHF Franco svizzero
CoCo *Contingent convertible bond*
ComFrame *Common Framework for the Supervision of Internationally Active Insurance Groups*
CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Italia)
COPA Commissione delle offerte pubbliche di acquisto
CP Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 (RS 311.0)
CPSS Committee on Payment and Settlement Systems
CSSS Commissioni della sicurezza sociale e della sanità delle Camere federali
CSSS-N Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale
CSSS-S Commissione della sicurezza sociale e della sanità degli Stati
DelFin Delegazione delle finanze
DFP Dipartimento federale delle finanze
DFGP Dipartimento federale di giustizia e polizia
DoJ Dipartimento di giustizia statunitense (U.S. Department of Justice)
DRG Diagnosis-Related Groups
DTAF Decisione del Tribunale amministrativo federale
DTF Decisione del Tribunale federale
ECG Enlarged Contact Group on the Supervision of Collective Investment Schemes
EMIR Regolamento sulle infrastrutture del mercato europeo (*European Market Infrastructure Regulation*)
ENA Comitato di enforcement della FINMA
ESMA Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority)
FAQ Domande frequenti (*frequently asked questions*)
FATCA *Foreign Account Tax Compliance Act*
FCA Financial Conduct Authority (Regno Unito)
FDIC Federal Deposit Insurance Corporation
Fed U.S. Federal Reserve System
FINMA Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari
FMA Liechtensteinische Finanzmarktaufsicht
FMI Fondo monetario internazionale
FSA Financial Services Authority (autorità precedente a PRA e FCA)

FSAP Programma di valutazione del settore finanziario (*Financial Sector Assessment Programme*)
FSB Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board)
FSC Financial Stability Committee
G-20 Gruppo dei 20 paesi industrializzati ed emergenti più importanti
GAFI Gruppo di azione finanziaria internazionale (Financial Action Task Force – FATF)
GIIPS Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo, Spagna
G-SIB Banche di rilevanza sistemica globale (*global systemically important banks*)
G-SII Imprese di assicurazione di rilevanza sistemica globale (*global systemically important insurers*)
IAIS Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo (International Association of Insurance Supervisors)
IFDS Intermediari finanziari direttamente sottoposti
IOSCO Organizzazione Internazionale delle Autorità di controllo dei mercati finanziari (International Organization of Securities Commissions)
IRB *Internal ratings-based*
IRS Autorità tributaria statunitense (Internal Revenue Service)
LBCR Legge federale dell'8 novembre 1934 sulle banche e le casse di risparmio (Legge sulle banche; RS 952.0)
LBVM Legge federale del 24 marzo 1995 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Legge sulle borse; RS 954.1)
LQR Quota di liquidità a breve termine (*Liquidity Coverage Ratio*)
LEF Legge federale dell'11 aprile 1889 sulla esecuzione e sul fallimento (RS 281.1)
LFINMA Legge federale del 22 giugno 2007 concernente l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Legge sulla vigilanza dei mercati finanziari; RS 956.1)
LIBOR *London Interbank Offered Rate*
LICol Legge federale del 23 giugno 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Legge sugli investimenti collettivi; RS 951.311)
LinFin Legge sull'infrastruttura finanziaria
LRD Legge federale del 10 ottobre 1997 relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo nel settore finanziario (Legge sul riciclaggio di denaro; RS 955.0)
LSA Legge federale del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione (Legge sulla sorveglianza degli assicuratori; RS 961.01)
LSF Legge sui servizi finanziari
MDIFP Missouri Department of Insurance, Financial Institutions and Professional Registration
MiFID Direttiva sui mercati degli strumenti finanziari (*Markets in Financial Instruments Directive*)
MMoU *Multilateral Memorandum of Understanding*
MoU *Memorandum of Understanding*
NSFR Quota strutturale di liquidità (*Net Stable Funding Ratio*)
OAD Organismo di autodisciplina
OA-FINMA Ordinanza del 15 ottobre 2008 sugli audit dei mercati finanziari (RS 956.161)
OAIF Ordinanza del 18 novembre 2009 concernente l'esercizio a titolo professionale dell'attività di intermediazione finanziaria (RS 955.071)
OBCR Ordinanza del 17 maggio 1972 sulle banche e le casse di risparmio (Ordinanza sulle banche; RS 952.02)
OB-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 ottobre 1996 sulle banche estere in Svizzera (Ordinanza FINMA sulle banche estere; RS 952.111)
OBVM Ordinanza del 2 dicembre 1996 sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza sulle borse; RS 954.11)
OBVM-FINMA Ordinanza del 25 ottobre 2008 dell'Autorità federale di vigilanza sui

mercati finanziari sulle borse e il commercio di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sulle borse; RS 954.193)
OCC Office of the Comptroller of the Currency
ODRG OTC Derivatives Regulators Group
OFA-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 17 ottobre 2012 sul fallimento delle imprese di assicurazione (Ordinanza FINMA sul fallimento delle assicurazioni; RS 961.015.2)
OFICol-FINMA Ordinanza del 6 dicembre 2012 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sul fallimento degli investimenti collettivi di capitale; RS 951.315.2)
OFoP Ordinanza del 1° giugno 2012 sui fondi propri e sulla ripartizione dei rischi delle banche e dei commercianti di valori mobiliari (Ordinanza sui fondi propri; RS 952.03)
OIB-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 30 agosto 2012 sull'insolvenza di banche e commercianti di valori mobiliari (Ordinanza FINMA sull'insolvenza bancaria; RS 952.05)
OICol Ordinanza del 22 novembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza sugli investimenti collettivi; RS 951.311)
OICol-FINMA Ordinanza dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari del 21 dicembre 2006 sugli investimenti collettivi di capitale (Ordinanza FINMA sugli investimenti collettivi; RS 951.312)
OICVM Organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari
OMC Organizzazione Mondiale del Commercio (World Trade Organization – WTO)
OPP 2 Ordinanza del 18 aprile 1984 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.441.1)
ORD-FINMA Ordinanza dell'8 dicembre 2010 dell'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (Ordinanza FINMA sul riciclaggio di denaro; RS 955.033.0)
ORSA *Own risk and solvency assessment*
OS Ordinanza del 9 novembre 2005 sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione private (Ordinanza sulla sorveglianza; RS 961.011)
OTC *Over the counter*
PIL Prodotto interno lordo
PRA Prudential Regulation Authority (Regno Unito)
RCAP Programma di valutazione della conformità delle normative con Basilea III (*Regulatory Consistency Assessment Programme*)
RWA Attivi ponderati per il rischio (*Risk-Weighted Assets*)
SAI Scambio automatico di informazioni
SAIC Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale
SEC U.S. Securities Exchange Commission
SECO Segreteria di Stato dell'economia
SEE Spazio Economico Europeo
SFAMA Swiss Funds & Asset Management Association
SFI Segreteria di Stato per le questioni finanziarie internazionali
SICAF Società d'investimento a capitale fisso
SICAV Società d'investimento a capitale variabile
SIFI Istituti finanziari di rilevanza sistemica globale (*systemically important financial institutions*)
SQA *Swiss Qualitative Assessment*
SST Test svizzero di solvibilità (*Swiss Solvency Test*)
UBCS Unione delle Banche Cantionali Svizzere
UE Unione Europea
UFG Ufficio federale di giustizia

Valori fondamentali della FINMA

Un'attività di vigilanza coerente

La FINMA esplica una funzione di vigilanza volta a proteggere i clienti dei mercati finanziari e la funzionalità della piazza finanziaria svizzera. Assolve i suoi compiti impiegando gli strumenti dell'autorizzazione, della sorveglianza, dell'*enforcement* e della regolamentazione. Nell'espletamento della sua attività di vigilanza persegue un approccio orientato al rischio, assicurandosi di operare con continuità e prevedibilità. Cura il dialogo con gli assoggettati, le autorità, le associazioni e altre importanti istituzioni a livello nazionale e internazionale.

Indipendenza dei processi decisionali

La FINMA è indipendente sotto il profilo operativo, istituzionale e finanziario ed esercita una funzione sovrana nell'interesse pubblico. Opera in un ambito caratterizzato dagli interessi divergenti dei diversi gruppi di interlocutori. In tale contesto prende posizione autonomamente e agisce sulla base del mandato legale conferitole, prendendo le decisioni in modo indipendente e consono alla situazione.

Senso di responsabilità dei collaboratori

I collaboratori della FINMA si distinguono per senso di responsabilità, integrità e determinazione. Lavorano in modo indipendente, mostrando elevata flessibilità e capacità di adattamento. Sono competenti e capaci di gestire opposizioni e situazioni complesse. Sanno recepire i cambiamenti del contesto in cui operano avviando tempestivamente misure concrete adeguate alla situazione.

COLOPHON

Editore:

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Einsteinstrasse 2
CH-3003 Berna
Tel. +41 (0)31 327 91 00
Fax +41 (0)31 327 91 01
info@finma.ch
www.finma.ch

Consuntivo annuale:

il consuntivo annuale 2013 della FINMA è pubblicato separatamente.

Fotografia:

frontespizio (Berna), Roger Andres; copertina pagina interna, Keystone, Servizi del Parlamento, 3003 Berna, Cancelleria federale; pag. 2 (doppio ritratto) e pagg. 89/91 (foto di gruppo), Beat Schweizer; pagg. 6/7 (Ginevra) e pagg. 22/23 (Zurigo), Getty Images; pagg. 38/39 (Lugano), Keystone; pagg. 86/87 (Winterthur), Michael Lio; pagg. 100/101 (Basilea), Jan Geerk

Grafica: evoq communications AG, Zurigo

Stampa: Stämpfli Publikationen AG, Berna

Formulazione neutra:

nell'ottica di agevolare la lettura e di favorire la parità di trattamento tra i sessi, si rinuncia a operare una distinzione dal punto di vista del genere, come per esempio creditori e creditrici oppure investitori e investitrici. I termini utilizzati si applicano indistintamente a entrambi i sessi.

03.14 200 860328834

